

# Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio

AVA 2.0, DM 987/2016, DM 60/2017,  
DM 935/2017

---

*Vincenzo Zara - Emanuela Stefani*

*II Edizione - Ottobre 2018*

# Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio

AVA 2.0, DM 987/2016, DM 60/2017,  
DM 935/2017

*Vincenzo Zara - Emanuela Stefani*

*II Edizione - Ottobre 2018*

**©2018 Fondazione CRUI**

Piazza Rondanini 48, 00186 Roma  
[www.fondazionecru.it](http://www.fondazionecru.it)

Per informazioni rivolgersi a:  
[segreteria@fondazionecru.it](mailto:segreteria@fondazionecru.it)

Il volume è pubblicato con licenza  
Creative Commons - Attribuzione  
Non commerciale - Non opere derivate - 3.0



Informazioni sugli usi consentiti all'indirizzo:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it>

ISBN 9788896524275

# Indice

- 4 . **Introduzione**
- 7 . **Dal Processo di Bologna  
al nuovo quadro normativo**
- 22 . **La Legge 240/2010: un ulteriore  
cambiamento degli assetti  
del sistema universitario**
- 32 . **Introduzione al sistema integrato AVA**
- 37 . **Progettazione in qualità  
del Corso di Studio**
- 103 . **Attivazione e accreditamento iniziale  
dei Corsi di Studio**
- 148 . **Flessibilità dell'offerta formativa  
e Corsi di Laurea sperimentali  
ad orientamento professionale**
- 156 . **I Corsi di Studio internazionali**
- 165 . **Assicurazione e valutazione interna  
della qualità dei Corsi di Studio**
- 177 . **Accreditamento periodico dei Corsi di  
Studio e delle Sedi - Valutazione esterna**
- 193 . **Considerazioni conclusive**
- 195 . **Principale normativa di riferimento**

## Il percorso dell'autonomia universitaria e i nuovi scenari

# Introduzione

L'autonomia universitaria rappresenta il frutto di un lungo percorso che ha comportato diversi e talvolta accidentati passaggi, nel corso degli anni, fino a giungere ai giorni nostri in cui essa si è concretizzata nei suoi vari aspetti di natura didattica, finanziaria, organizzativa e gestionale. Alcuni ritengono che tale autonomia sia più dichiarata che attuata, in quanto numerosi atti normativi che si sono succeduti alle fonti normative primarie hanno di fatto ostacolato il reale potere decisionale degli Atenei. Resta comunque il fatto che il cardine fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria deve essere rappresentato dalla responsabilità nelle proprie azioni e di conseguenza dalla necessaria coesistenza di *"autonomia, responsabilità e valutazione"*; questi tre elementi rappresentano i principi con cui il sistema universitario deve continuamente rapportarsi e misurarsi.

Come dicevamo, il percorso dell'autonomia universitaria è stato lungo e trova le sue fondamenta nell'art. 33 della Costituzione che prevede: *"le istituzioni di alta cultura, le Università ed Accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti fissati dalle leggi della Repubblica"* e poi ancora: *"l'insegnamento, la ricerca scientifica e artistica e la comunicazione dei relativi risultati sono liberi"*. Nonostante queste fondamentali novità introdotte dalla Costituzione, le norme riguardanti il sistema universitario sono rimaste per molti anni ancorate a quanto previsto dal RD 674/1924 e dal RD 1592/1933, rendendo così inattuati i margini di autonomia concessi al sistema universitario.

Una prima novità, concretizzatasi negli anni successivi, è rappresentata dal DPR 382/1980 che riforma la docenza universitaria e introduce i Dipartimenti universitari, dotati di una certa autonomia, favorendo così nuove forme di collaborazione tra Università e Territorio. La novità successiva è costituita dalla cosiddetta legge *"sull'autonomia universitaria"*, la Legge 168/1989, con la quale viene istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Università vengono trasformate in veri e propri enti dotati di personalità giuridica e caratterizzati da ampia autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

La Legge 341/1990 ha successivamente rimarcato l'autonomia degli Atenei nella didattica mentre la Legge 537/1993 ha introdotto la gestione autonoma delle risorse d'Ateneo, prevedendo una ripartizione delle assegnazioni finanziarie tra le varie Università sulla base di indicatori e parametri, e attenuando la parcellizzazione delle linee di finanziamento e dei connessi vincoli di destinazione. La Legge 127/1997 ha infine aperto il percorso verso una reale autonomia didattica degli Atenei, con la previsione di una "*cornice normativa*" entro la quale il sistema universitario avrebbe assunto le proprie decisioni nell'autonoma definizione dei percorsi formativi da offrire agli studenti.

Infatti, il successivo DM 509/1999, introduce in Italia la riforma degli ordinamenti didattici con una serie di novità importanti, tra cui, quella più nota, l'organizzazione dei percorsi universitari in cicli o livelli. La riforma è anche nota, in una maniera eccessivamente semplificata, come riforma del "3 + 2" (o del "3 e 2") e si accompagna, nello stesso periodo, al cosiddetto "*Processo di Bologna*" che mira ad armonizzare i sistemi di educazione superiore in ambito europeo. Al DM 509/1999 segue il DM 270/2004 con il quale la didattica universitaria subisce un'ulteriore trasformazione, nell'ambito della quale vengono completamente riprogettati i Corsi di Studio di primo e di secondo livello, a seguito dell'introduzione di ulteriori modifiche relative alle classi di laurea, alla denominazione dei titoli di studio e alle qualifiche accademiche.

Ulteriori e sostanziali interventi normativi si sono succeduti nel corso di questi ultimi anni, portando ad una continua rivisitazione della didattica universitaria, spesso forzata più dalla necessità di adempiere alle norme che dalla opportunità del miglioramento dei percorsi formativi. Nelle pagine che seguono analizzeremo in dettaglio le novità di questi ultimi anni e come esse abbiano generato un quadro variegato, caratterizzato da luci ed ombre, in cui certamente sono presenti elementi innovativi e di qualità assieme ad indubbie situazioni di criticità.

L'obiettivo è di inquadrare il tema della didattica universitaria in un contesto maggiormente comprensibile per gli addetti ai lavori, cercando di evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di reale importanza per un effettivo miglioramento dei percorsi formativi universitari. Per questo motivo, sebbene ci siano ampi richiami alla normativa vigente, si farà riferimento diretto alle norme solo quando strettamente necessario, cercando soprattutto di analizzare criticamente gli argomenti con l'obiettivo di favorire la consapevolezza che tutte le azioni devono mirare a una reale qualità del progetto formativo piuttosto che rispettare la *"logica degli adempimenti"*.

Le pagine che seguono, inoltre, non hanno la pretesa dell'eshaustività perché ciò renderebbe il presente manuale praticamente illeggibile o di difficile consultazione. Esso deve essere considerato come *"work in progress"* in quanto le variazioni nella normativa sono praticamente continue, specialmente negli aspetti riguardanti l'assicurazione della qualità della didattica. Per questo motivo, il manuale sarà costantemente aggiornato al fine di fornire un quadro di riferimento sempre attuale e di effettiva utilità per gli addetti ai lavori. Si fa appello soprattutto a questi ultimi perché essi possano contribuire, sulla base della loro esperienza e dei rispettivi punti di vista, ad un miglioramento continuo di quanto qui riportato facendo pervenire suggerimenti e osservazioni.

## Dal Processo di Bologna al nuovo quadro normativo

### Il “Processo di Bologna” e lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore

Il cosiddetto “*Processo di Bologna*” è finalizzato alla nascita e al consolidamento di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (European Higher Education Area - EHEA) entro il quale diversi Paesi Europei hanno stretto un accordo intergovernativo di collaborazione nell’ambito della didattica universitaria. L’iniziativa era stata lanciata come “*Processo di Bologna*” alla conferenza dei Ministri dell’Istruzione Superiore tenutasi a Bologna nel giugno 1999 e ispirata dall’incontro dei Ministri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito del 1998. L’obiettivo principale di questa iniziativa era e permane quello di rendere l’Europa competitiva a livello mondiale, attraverso varie azioni e strategie e con il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità accademiche. Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore è stato poi ufficializzato durante la celebrazione del decennale del Processo di Bologna, nel marzo 2010, nel corso della Conferenza Ministeriale di Budapest e Vienna.

Negli anni tra il 1998 e il 2018 si sono succedute numerose Dichiarazioni<sup>1</sup> e si è registrato un progressivo aumento del numero delle adesioni dei Paesi partecipanti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, con l’obiettivo fondamentale di perseguire e realizzare i principi e gli obiettivi del “Processo di Bologna” nei rispettivi sistemi universitari nazionali. Grazie a questo allargamento, si è registrata una progressiva evoluzione e una maggiore efficacia e incisività dei valori e delle politiche comuni del “Processo di Bologna”.

---

<sup>1</sup> Dichiarazione della Sorbona (1998); Dichiarazione di Bologna (1999); Comunicato di Praga (2001); Comunicato di Berlino (2003); Comunicato di Bergen (2005); Comunicato di Londra (2007); Comunicato di Leuven e Louvain-la-Neuve (2009); Dichiarazione di Budapest e Vienna (2010); Comunicato di Bucharest (2012); Comunicato di Yerevan (2015); Comunicato di Parigi (2018).

Attualmente, lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore include 48 Paesi membri, che sono stati ammessi in diversi scaglioni<sup>2</sup>, e otto membri consultivi<sup>3</sup>.

L'obiettivo del "Processo di Bologna" è di costruire uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore che:

- si fondi sulla libertà accademica, l'autonomia istituzionale e la partecipazione di docenti e studenti al governo dell'Istruzione Superiore;
- generi qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale;
- incoraggi studenti e docenti a muoversi liberamente all'interno e all'esterno dell'UE;
- sviluppi un'attenzione per la dimensione sociale dell'Istruzione Superiore;
- favorisca l'occupabilità e l'apprendimento permanente dei laureati;
- consideri studenti e docenti come membri della comunità accademica;
- si apra all'esterno e collabori con l'Istruzione Superiore di altre parti del mondo.

Nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, i Governi hanno impostato alcune riforme strutturali di rilievo, che rappresentano i concetti fondamentali che dovrebbero guidare l'azione, quali:

---

2 <http://www.ehea.info>: 1999 - 29 Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria; 2001 - 33 Paesi: Cipro, Croazia, Liechtenstein, Turchia; 2003 - 40 Paesi: Albania, Andorra, Bosnia Erzegovina, Ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Santa Sede, Serbia; 2005 - 45 Paesi: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ucraina; 2007 - 46 Paesi: Montenegro (a seguito della dichiarazione di indipendenza del 2006); 2010 - 47 Paesi: Kazakistan; 2015 - 48 Paesi: Bielorussia.

3 Business Europe; il Consiglio d'Europa (CoE); Education International (EI); l'Associazione Europea per l'Assicurazione della Qualità nell'Istruzione Superiore (ENQA); l'Unione Europea degli Studenti (ESU); l'Associazione Europea delle Università (EUA); l'Associazione Europea delle Istituzioni di Istruzione Superiore (EURASHE), l'UNESCO.

- l'introduzione di un sistema di qualifiche e titoli accademici comprensibili e comparabili (il sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello);
- la trasparenza dei Corsi di Studio (CdS) attraverso un comune sistema per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti basato sul carico di lavoro e i risultati di apprendimento<sup>4</sup> e attraverso il Diploma Supplement<sup>5</sup> e il riconoscimento dei titoli accademici espresso nella Convenzione di Lisbona<sup>6</sup>;
- il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;
- un approccio condiviso mediante una rete europea delle Agenzie per l'assicurazione della qualità<sup>7</sup>;
- la definizione di standard e linee guida per la valutazione interna ed esterna del Corso di Studio;
- la centralità dello studente nella progettazione ed erogazione dei CdS;
- l'attuazione di un quadro dei titoli per lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Sulla base degli accordi raggiunti nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, i Governi dei Paesi membri hanno attuato le riforme legislative necessarie.

---

4 Modello ECTS (European Credit Transfer System) che in Italia è stato tradotto nei CFU (Crediti Formativi Universitari).

5 Il Diploma Supplement (DS) risale a un progetto promosso nel 1986 dal Comitato regionale intergovernativo europeo dell'UNESCO per migliorare il riconoscimento internazionale dei titoli accademici. È un documento integrativo del titolo ufficiale conseguito al termine di un Corso di Studio in una Università o in un istituto di istruzione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo uno schema standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. Il DS contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento.

6 "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea" nota con la dizione sintetica di Convenzione di Lisbona approvata l'11/04/1997. Legge n. 148 del 11 luglio 2002 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". (Suppl. Ordinario n. 151 alla GU n. 173 del 25/07/2002). <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=165&CM=8&DF=10/17/2007&CL=ENG>.

7 Associazione europea per l'assicurazione della qualità nell'educazione superiore: <http://www.enqa.eu/>; Registro europeo delle agenzie per la garanzia della qualità dell'istruzione superiore: <http://www.eqar.eu/>.

Attualmente, lo stadio di avanzamento del “Processo di Bologna” e, quindi, dei relativi benefici per studenti, docenti e istituzioni variano da Paese a Paese<sup>8</sup>.

La centralità dello studente, nelle varie fasi di progettazione ed erogazione dei CdS, rappresenta uno degli obiettivi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, incentivando gli investimenti sul capitale umano e quindi sui giovani che rappresentano il futuro dei Paesi stessi. È quindi auspicabile che vengano compiuti sforzi congiunti a livello europeo affinché le esigenze degli studenti e le loro aspirazioni vengano poste al centro del sistema universitario anche attraverso il miglioramento dei servizi loro offerti, in termini di borse di studio, residenze e prestiti d'onore<sup>9</sup>. Uno tra gli obiettivi più importanti che lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore si pone è la mobilità degli studenti e dei docenti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso che comunque comporta una serie di problematiche strettamente connesse alla mobilità come, ad esempio, quella collegata alle carriere dei docenti e dei ricercatori che trascorrono un certo periodo all'estero per incarichi d'insegnamento o di ricerca<sup>10</sup>.

---

8 Gli Stocktaking Reports, realizzati periodicamente dal Bologna Follow Up Group, contengono l'analisi dello stato di avanzamento del Processo di Bologna. La serie degli Stocktaking realizzati dal 2005 al 2018 è disponibile online sul sito della European Higher Education Area <http://www.ehea.info> e sul sito [www.processodibologna.it](http://www.processodibologna.it) nella sezione Rapporti di implementazione del Processo di Bologna.

9 Il principio della “centralità dello studente” è stato affermato per la prima volta nel 2003 (Comunicato di Berlino) e in seguito è stato sempre più rafforzato nelle Dichiarazioni dei Ministri europei dell'Istruzione Superiore.

10 “L'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio Universitario Nazionale e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso Università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio Universitario Nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso Università italiane”: Art. 103, commi 12 e 13, DPR 11 luglio 1980, n. 382 (GU n. 209 del 31/07/1980) “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.

Il 14 e 15 maggio 2015 si è tenuta a Yerevan, in Armenia, la Conferenza Ministeriale dei Paesi membri per rinnovare gli impegni assunti in precedenza, per esprimere la visione per il 2020 e per definire le priorità per la realizzazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. I Governi hanno considerato preliminarmente il particolare momento storico caratterizzato da una crisi economica e sociale non ancora risolta, i drammatici livelli di disoccupazione, una sempre maggiore emarginazione dei giovani, i cambiamenti demografici caratterizzati da nuove ondate migratorie, i conflitti tra Paesi e all'interno degli stessi, gli estremismi e la radicalizzazione. In questo contesto mondiale il ruolo dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore appare cruciale per far fronte a queste sfide e massimizzare le opportunità attraverso collaborazioni e scambi<sup>11</sup>. Le priorità che i Governi hanno fissato nella Conferenza di Yerevan possono essere sinteticamente così rappresentate:

- accrescere la qualità e la rilevanza dell'apprendimento e dell'insegnamento;
- agevolare l'occupabilità dei laureati per tutta la loro vita lavorativa;
- rendere i nostri sistemi più inclusivi;
- attuare le riforme strutturali concordate.

Di particolare importanza sono i documenti politici adottati nella Conferenza di Yerevan:

- nuovi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015)<sup>12</sup>;
- Approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti<sup>13</sup>;
- Guida ECTS, documento ufficiale dello Spazio Europeo<sup>14</sup>.

---

11 [http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/Comunicato-di-Yerevan\\_IT-DEF.pdf](http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/Comunicato-di-Yerevan_IT-DEF.pdf)

12 [http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/ESG-2015\\_IT-DEF.pdf](http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/ESG-2015_IT-DEF.pdf)

13 [http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/Approccio-eu-QA-Corsi-Congiunti\\_IT-DEF.pdf](http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/Approccio-eu-QA-Corsi-Congiunti_IT-DEF.pdf)

14 [http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2014/03/ects\\_guida\\_utente\\_pdf\\_exe.pdf](http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2014/03/ects_guida_utente_pdf_exe.pdf)

Il 24 e 25 maggio 2018 si è tenuta la nuova Conferenza Ministeriale dei Paesi membri che ha portato, tra varie altre cose, al Comunicato di Parigi del 25 maggio 2018<sup>15</sup>. Nel Comunicato si fa riferimento ad una serie di importanti priorità nell'ambito dell'istruzione superiore, tra cui i valori connessi alla formazione terziaria, l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento, la dimensione sociale e lo sviluppo sostenibile. Vengono quindi delineati i temi sulla base dei quali si svolgerà il lavoro degli anni successivi da parte del Bologna Follow-up Group (BFUG). Di rilievo il fatto che il segretariato del BFUG è passato sotto guida italiana e questo responsabilizza ancora di più il nostro Paese nell'adozione e nell'implementazione dei principi del "Processo di Bologna" in attesa della prossima Conferenza ministeriale che dovrebbe tenersi nel 2020 a Roma.

## **Quadro normativo in Italia**

La riforma della didattica universitaria in Italia, coerentemente alle indicazioni del "Processo di Bologna", è stata avviata dal DM 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", che ha dettato le disposizioni relative ai criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e ha determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università<sup>16</sup>. Si tratta della riforma nota come "riforma del 3+2 o del 3 e 2". In Italia il sistema formativo viene strutturato in cicli, o livelli, così come di seguito declinati<sup>17</sup>:

- 1° ciclo: corso di laurea, che porta al conseguimento della laurea e alla qualifica accademica di dottore;
- 2° ciclo: corso di laurea specialistica, poi divenuto corso di laurea magistrale ai sensi del successivo DM 270/2004, che porta al conseguimento della laurea specialistica o

---

<sup>15</sup> [http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018\\_Paris/77/1/EHEAParis2018\\_Communique\\_final\\_952771.pdf](http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf)

<sup>16</sup> Art. 2, comma 1 del DM 509/1999: Ai sensi dell'art. 17, comma 95, della Legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università.

<sup>17</sup> Quadro dei titoli italiani dell'istruzione superiore: <http://www.quadrodei-titoli.it/index.aspx?IDL=1>.

della laurea magistrale, rispettivamente, e alla qualifica accademica di dottore specialista o dottore magistrale, rispettivamente;

- 3° ciclo: corso di Dottorato di ricerca, che porta al conseguimento del Dottorato di ricerca e alla qualifica accademica di dottore di ricerca. In questo ciclo è anche incluso il corso di specializzazione, che porta al conseguimento della specializzazione e alla qualifica accademica di specialista.

Questo processo ha avuto appunto inizio con il DM 509/1999 e si è poi consolidato alcuni anni dopo con il DM 270/2004. Il primo DM ha introdotto importanti novità sulla durata dei percorsi formativi universitari, introducendo CdS più brevi, una maggiore flessibilità degli ordinamenti degli studi e la diversificazione dei titoli di studio. Con il secondo DM il sistema italiano degli studi universitari ha subito un'ulteriore trasformazione. Sono stati infatti introdotte ulteriori modifiche nella cornice normativa che sottende alla definizione degli ordinamenti didattici (le cosiddette "classi di laurea"), nella denominazione dei titoli di studio e nelle qualifiche accademiche. Ciò ha comportato la riprogettazione di tutti i CdS di primo e secondo livello dopo pochi anni dall'introduzione della riforma tramite il DM 509/1999. Il DM 270/2004, in realtà, ha avviato un processo di "riforma della riforma"<sup>18</sup> che è ancora in corso in questi anni, anche a seguito delle successive novità organizzative e gestionali degli Atenei introdotte dalla Legge 240/2010. Il DM 509/1999 e il DM 270/2004 possono essere considerati i due capisaldi che hanno reso operativo il "Processo di Bologna" e la costruzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore a livello italiano. In realtà, quando si fa riferimento alla "riforma della riforma" bisogna considerare non solo il DM 270/2004 ma anche i vari decreti emanati successivamente, ciascuno dei quali ha avuto un impatto specifico sui vari aspetti inerenti i percorsi formativi universitari.

I due DDMM del 16 marzo 2007, relativi alle nuove classi di

---

18 E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pag. 7: [https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/ma-nuale\\_didattica5.opdf](https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/ma-nuale_didattica5.opdf).pdf

laurea e di laurea magistrale<sup>19</sup>, rendono pienamente operativo il citato DM 270/2004. I due provvedimenti disciplinano alcuni aspetti riguardanti l'architettura dei CdS e forniscono le tabelle per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale. Tali tabelle riportano gli obiettivi formativi qualificanti di ogni singola classe di laurea o di laurea magistrale e le rispettive attività formative indispensabili per il loro conseguimento. Si tratta di due testi "gemelli", simili per organizzazione e contenuto, con l'aggiunta di alcune specifiche indicazioni nel caso dei corsi di laurea magistrale e, ovviamente, con tabelle distinte per ciascun corso di laurea di primo e di secondo livello. Sotto certi aspetti, l'articolato dei due DDMM completa e integra le norme presenti nel DM 270/2004, costituendo la cosiddetta "cornice normativa" entro cui è possibile istituire i CdS di primo e di secondo livello. Particolarmente laborioso e lungo è stato il periodo dedicato alla definizione di questi decreti ministeriali, anche a seguito delle numerose "interferenze" da parte delle varie aree scientifico-disciplinari che hanno tenuto a far includere, in alcuni casi a ragione, in altri casi in maniera alquanto forzata, i settori scientifico-disciplinari (SSD) di loro competenza tra le attività formative indispensabili. Occorre inoltre segnalare che, dal 2007 ad oggi, sono stati emanati diversi DM istitutivi di nuove classi di laurea e/o classi di laurea magistrale o modificativi di quelle già esistenti. In particolare: con il DM 8 gennaio 2009 sono state istituite le classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (LM/SNT1-2-3-4); con il DI del 19 febbraio 2009 sono state istituite le classi di laurea delle professioni sanitarie (L/SNT1-2-3-4); con il DM 10 settembre 2010 è stata istituita la nuova classe LM/85 bis in Scienze della formazione primaria; con il DM 28 dicembre 2010 sono state istituite le nuove classi L-43 e LM-11 nell'ambito dei Beni culturali; con il DI 2 marzo 2011 è stata istituita la nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 nell'ambito dei Beni culturali; con il DI 30 settembre 2015 sono state istituite le classi di laurea L/DS e LM/DS in Scienze della difesa e della sicurezza; con il DM 28 novembre 2017 sono state istituite le classi di

---

<sup>19</sup> Determinazione delle classi delle lauree universitarie – GU n.155 del 6/7/07, Suppl. Ord. n.153; Determinazione delle classi di laurea magistrale – GU n.157 del 9/7/07, Suppl. Ord. n.155.

laurea L/GASTR e LM/GASTR nell'ambito della Gastronomia; con il DM 31 gennaio 2018 è stata istituita la classe di laurea magistrale LM/SC-GIUR nell'ambito delle Scienze giuridiche e con il DI del 31 gennaio 2018 sono state modificate le classi L/SNT2 e LM/SNT2.

Il 31 ottobre 2007 viene infatti pubblicato il DM 544 con il quale si entra nello specifico delle norme riguardanti i requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei CdS ai sensi del DM 270/2004. Questo decreto sostituisce il precedente DM 15/2005, che conteneva i requisiti minimi per l'attivazione dei CdS istituiti ai sensi del DM 509/1999. I requisiti necessari, fissati in attuazione dell'art. 9, comma 2 del DM 270/2004<sup>20</sup>, esprimono le dotazioni minime, in termini di risorse, di organizzazione e di servizi, che i CdS sono tenuti a garantire per assicurare un livello di qualità della didattica che non scenda al di sotto di determinati standard ministeriali. I requisiti qualificanti, invece, esprimono specifiche dotazioni aggiuntive del CdS rispetto ai requisiti necessari, sempre in termini di risorse, di organizzazione e di servizi. Sebbene il loro possesso non sia indispensabile ai fini dell'attivazione, essi rappresentano dei parametri per la valutazione della qualità dei percorsi formativi, e costituiscono uno degli elementi in base ai quali saranno ripartiti i fondi ministeriali fra le Università. Con l'emanazione di questo DM si consolida sempre più il "concetto" che per istituire e attivare percorsi formativi indipendenti all'interno degli Atenei bisogna disporre di risorse adeguate e tutto ciò a garanzia degli studenti e delle famiglie. Questo "concetto" rappresenta anche una barriera di contenimento ad una prima applicazione dell'autonomia didattica che, almeno nel primissimo periodo, aveva portato ad una proliferazione dei percorsi formativi all'interno delle Università. Il canovaccio racchiuso nel DM 386/2007 ha fornito, dun-

---

<sup>20</sup> Art. 9, comma 2 del DM 270/2004: Con apposite deliberazioni le Università attivano i Corsi di Studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università.

que, l'intelaiatura per l'emanazione del DM 544/2007. Costituiscono eccezione i requisiti necessari di trasparenza, per i quali si rinvia a successivo decreto direttoriale. Tale decreto, pubblicato dopo lunga attesa il 10 giugno 2008 (DD 61/2008, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del DM 544/2007<sup>21</sup>), completa le disposizioni sui requisiti necessari per l'attivazione dei CdS.

Con un ulteriore intervento normativo (il DM 17/2010) il legislatore sostituisce il DM 544/2007, definendo nuovi requisiti per l'attivazione dei CdS - tra cui più stringenti requisiti di docenza - e introducendo ex novo i requisiti "organizzativi". Tuttavia, il DM 17/2010 nulla dispone riguardo ai requisiti qualificanti previsti dall'all. D del DM 544/2007<sup>22</sup>.

---

21 Art. 2, comma 1 del DM 544/07: Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni – da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati – sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

22 L'allegato D del DM 544/2007: In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il Corso di Studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del DM 509/1999 sia ai sensi del DM 270/2004) - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati: 1 - il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe; 2 - la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti, è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM 362/2007; 3 - la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM 362/2007; 4 - sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai Corsi di Studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi; 5 - è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti; 6 - sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative; 7 - è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10. Inoltre, è necessario che: per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8; per i corsi di lau-

In realtà, il DM 17/2010 genera molte proteste negli Atenei in quanto i nuovi requisiti, specialmente quelli di docenza, risultano particolarmente penalizzanti per alcune sedi. Destano perplessità soprattutto le richieste di docenza in più per la presenza di *curricula* all'interno dei CdS, così come i limiti alla diversificazione dei percorsi curriculari sia nei corsi di laurea sia nei corsi di laurea magistrale. Si tratta, anche in questo caso, di una risposta del Ministero allo "*stratagemma*" utilizzato dagli Atenei a seguito dell'applicazione di requisiti di docenza più rigidi con il precedente DM 544/2007: non potendo attivare molti percorsi formativi, alcune sedi avevano provveduto a diversificare in maniera eccessiva singoli CdS, creando al loro interno veri e propri percorsi indipendenti offerti agli studenti.

Il DM 17/2010 è stato poi sostituito da altri decreti ministeriali - DM 47/2013 e DM 1059/2013 - che hanno introdotto in Italia un sistema di assicurazione della qualità denominato AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) che riguarda non solo la didattica ma anche le attività di ricerca e terza missione. Tale sistema è in realtà derivante da un profondo processo di riorganizzazione del sistema universitario introdotto dalla Legge 240/2010 e dal D.Lgs. 19/2012. Con i DM 47/2013 e DM 1059/2013 sono stati ridefiniti i requisiti per l'attivazione dei CdS e sono stati introdotti nuovi requisiti riguardanti l'assicurazione della qualità sia delle sedi sia delle strutture di Ateneo impegnate nella didattica e nella ricerca. Da ultimo il legislatore è intervenuto con il DM 635/2016 che detta le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018 e con il successivo Decreto Direttoriale 2844/2016 che fornisce alcune indicazioni di carattere operativo per la programmazione triennale anzidetata. Infine, il DM 987 del 12 dicembre 2016 ha sostituito il DM 47/2013 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo una nuova cornice normativa in tema di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento.

---

rea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti, attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR.

Dopo un breve periodo dalla sua emanazione, il DM 987/2016 è stato modificato in maniera “punti-forme” da due successivi decreti ministeriali, il DM 60/2017 e il successivo DM 935/2017. Il nuovo assetto che emerge a seguito di tutte le novità normative di questi ultimi anni è più complesso in quanto prevede, come sarà discusso estesamente in seguito, strette interconnessioni tra le attività svolte a livello periferico (Dipartimenti e CdS) e attività e decisioni assunte a livello centrale ( Rettore e Organi di governo). La cornice normativa è completata da altri documenti utili per la progettazione dei CdS, elaborati sia dall'ANVUR sia dal CUN, che integrano il quadro delle “conoscenze” indispensabili perché l’offerta formativa risulti di qualità e coerente con tutte le disposizioni fino ad ora vigenti.

### **Una prima riflessione sulla riforma degli ordinamenti didattici in Italia**

Pur essendo trascorsi più di 15 anni dal DM 509/1999, cioè dall’avvio del processo di trasformazione della didattica universitaria, a livello nazionale è ancora viva la discussione sul significato dei cicli e sulle loro implicazioni, soprattutto in relazione alla spendibilità dei titoli di studio rilasciati. Infatti, sebbene il nuovo sistema promosso dalla “riforma” (DM 509/1999) e dalla “riforma della riforma” (DM 270/2004) si sia progressivamente consolidato dal punto di vista normativo e amministrativo, permangono ancora alcune criticità cui si farà cenno nelle righe che seguono.

Il panorama di discussione è ampio e aperto a differenti interpretazioni che sono state proposte in diversi momenti e in vari contesti. Tenuto conto che “*la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea*”<sup>23</sup>, si è ampiamente discusso, ad esempio, sulla possibilità che la riforma universitaria abbia di fatto determinato un corso di laurea strettamente collegato (temporalmente e culturalmente) al corso di laurea magistrale (percorso “3+2”) con un inevitabile richiamo ai precedenti percorsi quinquennali ante-DM 509/1999.

---

<sup>23</sup> Art. 8, comma 2, DM 270/2004: Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

D'altro canto, si è anche riflettuto sull'altra possibilità, ossia se il corso di laurea, che *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali"*<sup>24</sup>, abbia permesso il conseguimento di un titolo di studio prontamente spendibile, come tale, nel mondo del lavoro<sup>25</sup> (percorso "3 e 2"). Il percorso della laurea magistrale, in questo secondo caso, non sarebbe strettamente collegato, dal punto di vista temporale, a quello della laurea. Il laureato di primo livello potrebbe quindi scegliere di proseguire con il percorso magistrale, *"che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"*<sup>26</sup>, in qualunque momento della propria vita, al fine di completare la personale formazione in funzione di specifiche esigenze lavorative.

In realtà, sebbene il DM 270/2004 abbia di fatto accentuato la separazione tra primo e secondo ciclo degli studi, staccando completamente il corso di laurea magistrale dal corso di laurea, i percorsi formativi del tipo "3 + 2" hanno rappresentato, e probabilmente continuano a rappresentare, la maggior parte dei percorsi richiesti dagli studenti. Pur senza generalizzare, si può ritenere che la maggior parte dei corsi di laurea (primo livello) siano essenzialmente di tipo *"culturale"* e quindi propeedeutici ad un corso di laurea magistrale. I corsi di laurea aventi carattere *"professionalizzante"*, e quindi *"auto-consistenti"*, con la pronta spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro, sono meno numerosi rispetto agli altri comportando, di fatto, la consequenzialità dei percorsi di primo e di secondo livello.

---

24 Art. 3, comma 4, DM 270/2004: Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

25 Art. 3, comma 5, DM 270/2004: L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

26 Art. 3, comma 6, DM 270/2004: Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Tali considerazioni hanno anche portato alcune aree disciplinari, nel corso degli anni, ad un ritorno ai percorsi quinquennali puri. Ciò è accaduto nell'area della Giurisprudenza che ha chiesto ed ottenuto il corso di laurea magistrale a ciclo unico per gli studi giuridici. In questo contesto rientrano anche i corsi di laurea magistrale a ciclo unico che non hanno mai subito la differenziazione in corsi di primo e di secondo livello, come quelli di Farmacia, di Medicina Veterinaria, di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e altri ancora.

Mentre in Italia resta attivo il dibattito sulla necessità o opportunità, almeno in alcune aree disciplinari, di ritornare al precedente modello a ciclo unico, si è anche sviluppata una riflessione, soprattutto recentemente, sulla formazione terziaria professionalizzante. Tale riflessione è nata a seguito della constatazione di un significativo ritardo dell'Italia su questi aspetti in comparazione a realtà fortemente consolidate e pienamente operative, come quelle presenti in Germania e in Francia. I numeri dei laureati italiani sono molto più bassi rispetto a quelli di altri Paesi europei e ciò dipenderebbe, almeno in parte, dalla quasi totale assenza di una formazione terziaria professionalizzante nel nostro Paese. L'esperienza degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) riguarda numeri molto bassi di studenti rispetto all'intera popolazione universitaria e, soprattutto, rappresenta una formazione di tipo tecnico superiore, distinta da quella universitaria vera e propria. La CRUI, in particolare, ha promosso nel 2017 una forte azione di sensibilizzazione su questi temi con l'obiettivo di avviare, anche se in via sperimentale, specifici percorsi professionalizzanti di primo livello a partire dall'anno accademico 2017/18 (come si vedrà in seguito, detta possibilità è stata inibita dal Ministero per il 2017/18 ed è stata poi disposta a partire dal 2018/19).

Un ulteriore modello, di cui si è anche discusso in questi ultimi anni, sarebbe rappresentato dal corso di laurea che potrebbe presentare molteplici declinazioni dal punto di vista formativo, ma che dovrebbe essere chiaramente distinto rispetto agli altri livelli dell'istruzione superiore.

In una fase successiva, non consequenziale alla prima, ci sarebbe il corso di laurea magistrale legato ad un ulteriore percorso di terzo livello come un corso di specializzazione, con *"l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali"*<sup>27</sup>, o un corso di Dottorato di ricerca. In questo caso si tratterebbe di un percorso "3", seguito da un percorso "2 + 3" o "2 + 4", con l'obiettivo di fornire una formazione terziaria, e quindi a livello universitario, alla maggior parte dei giovani in età lavorativa, riservando ulteriori livelli di approfondimento e specializzazione a fasce più ristrette della popolazione e in funzione di esigenze lavorative specifiche.

Tutti questi differenti modelli sottendono diverse modalità organizzative all'interno del sistema universitario e differenti implicazioni dell'inserimento dei laureati nel contesto lavorativo. La discussione che attualmente anima il mondo accademico, dovrebbe però considerare prioritaria l'esigenza di una fattiva collaborazione con il mondo del lavoro al fine di creare quel *trait d'union* necessario tra il "prodotto" - in termini di capitale umano formato dalle Università - e la possibilità di reale e coerente inserimento di tale capitale umano nel contesto lavorativo. In altre parole, i diversi modelli formativi che possono essere adottati dalle Università non devono risultare da una riflessione condotta esclusivamente all'interno dell'accademia, ma devono rappresentare il frutto di un percorso condiviso e coerente tra tutti i portatori di interesse, applicando i concetti chiave, prima richiamati, presenti negli ESG 2015. In questo contesto, infatti, si pone la recentissima novità contenuta nel combinato disposto dell'art. 6 del DM 635/2016 e dell'art. 8 del DM 987/2016, così come modificato dal recente DM 935/2017, che prevede un nuovo concetto di flessibilità dell'offerta formativa, tra cui la possibilità di attivare i summenzionati corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale per l'anno accademico 2018/2019.

---

<sup>27</sup> Art. 3, comma 7, DM 270/2004: Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

## La Legge 240/2010: un ulteriore cambiamento degli assetti del sistema universitario

La Legge 240 del 30 dicembre 2010, nota anche come *“Legge Gelmini”*, *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* ha inciso in maniera significativa su molteplici aspetti del sistema universitario, ridisegnando la governance degli Atenei, lo stato giuridico e i meccanismi di reclutamento del personale accademico, nonché delegando il Governo ad adottare specifici incentivi per la qualità. Tra i principi ispiratori della Legge si possono porre in rilievo, come indicato nelle Linee Guida del Governo per l’Università, i concetti di autonomia e responsabilità, di valorizzazione del merito e una più stretta connessione tra didattica e ricerca. I successivi decreti attuativi hanno reso il nuovo quadro normativo ancora più complesso. Di seguito, sarà analizzato esclusivamente l’impatto della *“Legge Gelmini”* sulla didattica, che è stata significativamente influenzata a seguito dei nuovi modelli organizzativi proposti o imposti negli Atenei.

### **I Dipartimenti e le Strutture di raccordo**

La Legge 240/2010 attribuisce ai Dipartimenti sia le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica sia quelle finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e formative (queste ultime precedentemente attribuite alle Facoltà), nonché di attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie<sup>28</sup>. Ciò ha comportato una riorganizzazione dei Dipartimenti ai quali deve afferire un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato

---

<sup>28</sup> Art. 2, comma 2, lett. a) Legge 240/2010: Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le Università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie.

(35 ovvero 40 nelle Università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei<sup>29</sup>.

Assume inoltre rilievo la novità legislativa in base alla quale è prevista una diminuzione della numerosità dei docenti (20) che devono afferire ai Dipartimenti *“purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'Università appartenenti ad una medesima area disciplinare”*<sup>30</sup>.

Le Università, a seguito dell'applicazione della Legge 240/2010, hanno dovuto modificare i propri statuti, ridisegnando gli assetti organizzativi interni e ricostituendo ex novo le strutture dipartimentali. Il concetto di omogeneità dei settori scientifico-disciplinari, previsto dalla nuova normativa, è stato però declinato in maniera differente da parte degli Atenei. In alcuni casi, esso è stato assimilato al concetto delle aree disciplinari previste dal CUN (Consiglio Universitario Nazionale) determinando, pertanto, la costituzione di Dipartimenti con docenti e ricercatori afferenti a SSD di una sola area CUN. In altri casi, il concetto di omogeneità è stato declinato sulla base delle finalità scientifiche e progettuali di un Dipartimento. Cosicché, la progettualità scientifica, che spesso presuppone la collaborazione di docenti appartenenti a differenti SSD, ha determinato la costituzione di un Dipartimento effettivamente multi-disciplinare. Per restare al solo ambito tecnico-scientifico non è infrequente, infatti, la presenza di un Dipartimento cui afferiscono fisici (SSD: FIS),

---

29 Art. 2, comma 2, lett. b) Legge 240/2010: Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le Università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: Omissis...b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle Università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

30 Art. 3 della Legge 5 gennaio 2017, n. 4 (G.U. n.16 del 20-1-2017).

ingegneri (SSD: ING-IND e ING-INF), matematici (SSD: MAT), economisti (SSD: SECS-P e SECS-S), con l'obiettivo di raggiungere obiettivi comuni dal punto di vista della ricerca. In altri casi ancora, l'omogeneità è stata interpretata in funzione dei CdS attivati nel Dipartimento, con l'obiettivo prioritario di assicurare le competenze di docenza necessarie a garantire le attività formative in essi previste. Anche in questo caso si è determinata una notevole eterogeneità e trasversalità all'interno dei Dipartimenti dal punto di vista dei SSD dei docenti e ricercatori ad essi afferenti. Infine, in alcuni casi, i nuovi Dipartimenti sono stati costituiti sulla base di accordi presi tra i docenti e i ricercatori con finalità non sempre chiare e trasparenti. In questo caso, l'omogeneità dei SSD presenti in un certo Dipartimento può apparire "*casuale*" - volendo usare un eufemismo - con la possibile generazione di criticità nell'organizzazione e nella qualità dei percorsi formativi e probabilmente anche nelle attività di ricerca e terza missione. In sostanza, talvolta sono prevalsi interessi specifici di gruppi di docenti che hanno portato ad aggregazioni inusuali all'interno dei Dipartimenti. Si spera, ovviamente, che situazioni di questo tipo rappresentino delle eccezioni, piuttosto che la regola. La Legge 240/2010 prevede, peraltro, la possibilità di istituire Strutture di raccordo – comunque denominate – tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di "*affinità disciplinare*", con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione dei CdS e di gestione dei servizi comuni<sup>31</sup>. Il numero complessivo di Strutture di raccordo deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo e, comunque, non deve essere superiore a dodici.

---

<sup>31</sup> Art. 2, comma 2, lett. c) Legge 240/2010: Previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

Questo significa che il numero delle Strutture di raccordo (generalmente denominate “*Scuole*”) deve essere superiore nelle grandi Università rispetto a quello presente nelle Università di medie o piccole dimensioni. Nella pratica, tuttavia, gli Atenei si sono organizzati in maniera diversificata, con la conseguenza che il numero delle Strutture di raccordo risulta spesso indipendente dalla dimensione dell’Ateneo. Molto probabilmente, queste differenti modalità organizzative adottate dalle Università sono derivate all’assenza di un coordinamento o di una riflessione comune, a livello nazionale, nella fase di implementazione della “*Legge Gelmini*”.

Le Strutture di raccordo presentano un proprio organo deliberante composto dai direttori dei dipartimenti da esse coordinati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di CdS o di Dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste<sup>32</sup>. Le funzioni di presidente dell’organo deliberante sono attribuite ad un professore ordinario, afferente alla struttura, eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto, con mandato triennale rinnovabile per una sola volta<sup>33</sup>.

---

32 Art. 2, comma 2, lett. f) Legge 240/2010: Istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di Studio o di Dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

33 Art. 2, comma 2, lett. f) Legge 240/2010.

Nonostante le Strutture di raccordo possano presentare una vaga somiglianza con le precedenti Facoltà, se ne differenziano per vari motivi. Anzitutto, l'organo deliberante delle Strutture di raccordo previste dalla "Legge Gelmini" ha una composizione molto più ridotta dei precedenti Consigli di Facoltà. In secondo luogo, la struttura di raccordo ha solo funzione di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche non svolgendo più, come invece accadeva per le Facoltà, anche attività programmatica ai fini del reclutamento del personale. Sono però gli statuti dei vari Atenei a "qualificare" ulteriormente e/o diversamente le Strutture di raccordo, anche in relazione alle specificità delle Università. A tale proposito, bisogna riconoscere che un ruolo più "forte" è sicuramente attribuito alle cosiddette "Scuole di Medicina" e ciò anche per ovvi motivi. Le Scuole di Medicina, infatti, effettuano il raccordo di un numero significativo di Dipartimenti, di natura molto diversa tra loro dal punto di vista didattico e scientifico, e ciò determina un ruolo fisiologicamente più "pesante" svolto da queste Strutture di raccordo.

## **Rapporto tra Corsi di Studio e Dipartimenti**

Analizzeremo ora gli aspetti che, più di altri, condizionano l'offerta formativa e determinano le maggiori difficoltà nella progettazione dell'offerta formativa e, più nello specifico, nella formulazione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei CdS. Con la vigente normativa, ogni CdS deve afferire a un Dipartimento di riferimento che è individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti che vengono erogati nel CdS. La prevalenza degli insegnamenti implica, di conseguenza, che il maggior numero di docenti affidatari di quegli stessi insegnamenti sia presente nel Dipartimento di riferimento. L'indicazione del Dipartimento di riferimento è riportata nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS) ove costituisce la struttura didattica di riferimento del relativo CdS.

Oltre al Dipartimento di riferimento, è anche previsto il Dipartimento associato che concorre, con i propri docenti, in misura rilevante e significativa, all'erogazione degli altri insegnamenti del CdS. Molti sono i dubbi interpretativi che gli Atenei si sono trovati a dover sciogliere,

in particolare che cosa si intenda per “*misura rilevante e significativa*” e chi lo stabilisce; se esiste una soglia minima sulla base della quale definire un Dipartimento come associato e in tal caso se ciò deve essere disciplinato nello statuto, nel regolamento generale di Ateneo o nel regolamento didattico di Ateneo, ovvero se ciò può essere deciso di volta in volta in relazione alle specifiche caratteristiche dei percorsi formativi. Infine, un altro punto importante, in gran parte irrisolto, o risolto in maniera difforme nei vari Atenei, riguarda le funzioni specifiche del Dipartimento di riferimento e del Dipartimento associato nella gestione delle attività del CdS. Corre comunque l’obbligo di ribadire che ogni CdS deve afferire ad un solo Dipartimento di riferimento, ossia vi deve essere afferenza univoca. I Dipartimenti associati, invece, possono essere più di uno per lo stesso CdS.

In realtà, un ruolo importante viene svolto anche dal Consiglio di corso di studio che, in genere, non ha potere “*deliberante*” ma solo di proposta. Tale consesso, infatti, si occupa della definizione e proposta dell’ordinamento e del regolamento didattico del CdS. Tali documenti rappresentano gli strumenti essenziali mediante i quali viene progettato il percorso formativo e vengono quindi definiti gli obiettivi formativi che consentono agli studenti di raggiungere i risultati di apprendimento previsti e sviluppare specifiche competenze. Il Dipartimento di riferimento rappresenta la struttura didattica deliberante dal punto di vista amministrativo, mentre non è chiaro in che modo il Dipartimento associato possa influenzare tali decisioni. In questo iter intervengono anche le Strutture di raccordo che coordinano i Dipartimenti nell’espletamento di queste funzioni riguardanti la didattica.

È quindi strategico che ciascun Ateneo definisca le responsabilità dell’intero processo, facendo in modo che le decisioni assunte siano razionali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Ovviamente, le varie fasi del processo dovrebbero essere disciplinate dai regolamenti di Ateneo, probabilmente a partire dallo stesso statuto,

con la definizione di alcuni principi chiave nel regolamento didattico di Ateneo, oppure, nel regolamento generale di Ateneo. In sostanza, per la piena efficacia della didattica, nell'interesse primario di studenti e famiglie, è indispensabile disciplinare correttamente l'intero processo di progettazione e gestione dell'offerta formativa, garantendo in questo modo l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Indipendentemente dall'organizzazione specifica adottata da ciascuna Università, è quindi fondamentale il raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS e la qualità di ciò che viene erogato. Ogni CdS deve afferire a un Dipartimento di riferimento ed eventualmente a uno o più Dipartimenti associati i quali, a loro volta, possono essere organizzati in una comune struttura di raccordo. Dipartimenti e Strutture di raccordo sono funzionalmente e gerarchicamente collegati agli Organi di governo dell'Ateneo e quindi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico (SA) è costituito su base elettiva da un numero di membri proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, e comunque non superiore a trentacinque unità, compresi il Rettore e una rappresentanza degli studenti. Deve essere composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di Dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo<sup>34</sup>. Al SA è attribuita la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti - anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo - nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture. Il SA deve approvare il regolamento generale di Ateneo e, previo parere favorevole del CdA, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, in materia di didattica e di ricerca e il codice etico. Il SA svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti

---

34 Art. 2, comma 1, lett. f) Legge 240/2010.

e con le Strutture di raccordo ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università<sup>35</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), invece, è composto da un numero massimo di undici componenti, incluso il Rettore - componente di diritto - e da una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri membri sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, *“tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale”*<sup>36</sup>.

Al CdA sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale e, inoltre, funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

---

35 Art. 2, comma 1, lett. e) Legge 240/2010: Attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università.

36 Art. 2, comma 1, lett. i) Legge 240/2010: Non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio.

Al CdA è attribuita la competenza a deliberare, previo parere del SA, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del SA per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale<sup>37</sup>.

È evidente che la "*Legge Gelmini*" abbia spostato l'asse decisionale sul CdA rispetto al SA. Naturalmente, ogni Ateneo ha definito nel proprio statuto lo specifico ruolo svolto da ciascuno di questi organi ma un peso prevalente, generalmente sotto forma di potere deliberante conclusivo, è proprio del CdA in cui, peraltro, sono presenti anche i componenti esterni all'Ateneo.

## **Cenno ai modelli organizzativi degli Atenei**

Gli Atenei hanno quindi adottato vari modelli, con particolare riguardo alla didattica, per rendere operative le novità introdotte dalla Legge 240/2010. In alcune Università, la progettazione e gestione dell'offerta formativa è stata centrata esclusivamente sui Dipartimenti. In questo caso, non sono state previste le Strutture di raccordo e tutto il necessario viene svolto nel Dipartimento, che ha quindi la responsabilità della ricerca e della didattica. Questo modello, probabilmente, è quello più coerente con la Legge 240/2010.

---

<sup>37</sup> Art. 2, comma 1, lett. h) Legge 240/2010: Attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d).

In altre Università è stato adottato un modello che prevede una condivisione delle procedure connesse alla progettazione e della gestione dell'offerta formativa tra Dipartimenti e Strutture di raccordo. In questo caso è necessario che sia stata adottata una ripartizione chiara delle funzioni e degli adempimenti che sono in capo ai Dipartimenti o alle Strutture di raccordo in quanto una loro non chiara definizione comporta inevitabili problemi di ridondanza e possibile sovrapposizione o, al contrario, di mancati adempimenti. Un altro modello, infine, prevede che la progettazione e la gestione dell'offerta formativa siano ancorate alle Strutture di raccordo, con un mero ruolo ancillare svolto dai Dipartimenti. Questo modello è forse quello che si distanzia maggiormente dagli intendimenti della Legge 240/2010, che prevede, invece, che la struttura di raccordo debba svolgere solo funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

I vari modelli adottati dalle Università dipendono da una serie di fattori tra cui, *in primis*, l'interpretazione della Legge 240/2010 da parte della Commissione universitaria che ha redatto il nuovo statuto e, inoltre, dalla storia dell'Ateneo, dalla sua composizione e dimensione, nonché dagli equilibri e dai rapporti di forza interni. Sulla base dei risultati raggiunti nei primi anni di applicazione della "Legge Gelmini", le Università dovrebbero riflettere e valutare se l'organizzazione adottata sia effettivamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati nell'ambito della didattica. In caso contrario, bisognerebbe ripensare il processo di gestione dell'offerta formativa, anche se questa soluzione potrebbe non essere indolore. Ci potrebbe essere, infatti, la necessità di modificare il regolamento didattico di Ateneo o, addirittura, lo statuto. Entrambi questi documenti, se modificati, devono essere nuovamente sottoposti ad approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

## Introduzione al sistema integrato AVA

Il sistema integrato AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) rappresenta la terza grande novità che, negli ultimi anni, ha “investito” il sistema universitario italiano: la prima è stata la riforma degli ordinamenti didattici introdotta dal DM 509/1999 e poi perfezionata dal DM 270/2004, la seconda, la Legge 240/2010 e la terza, appunto, il sistema integrato AVA. L'avvio di un sistema di accreditamento delle sedi e dei CdS, di valutazione della formazione e della ricerca e il ruolo dell'ANVUR<sup>38</sup> in tutte queste attività, vengono enunciati tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario nell'art. 1, comma 4 della Legge 240/2010<sup>39</sup> e nel D.Lgs. 19/2012<sup>40</sup>. Tale decreto è stato poi tradotto operativamente nel cosiddetto “documento finale” dell'ANVUR del 28/01/2013<sup>41</sup>, che ha introdotto il sistema integrato AVA. Il DM 47/2013 e il DM 1059/2013 hanno rappresentato i decreti ministeriali di adozione del sistema integrato AVA, ai quali hanno fatto seguito successivi interventi normativi, il DM 194/2015, il DM 168/2016 e il DM 176/2016.

---

38 Il DPR 76 del 01/02/2010 disciplina la struttura e il funzionamento dell'ANVUR “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)” (GU n. 122 del 27-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 109).

39 Art. 1, comma 4, Legge 240/2010: Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle Università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

40 D. Lgs 19/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

41 “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario italiano” approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9/01/2013.

Come già accennato in precedenza, il recente DM 987/2016 ha sostituito il DM 47/2013 e il DM 1059/2013, mentre il nuovo documento dell'ANVUR "Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida"<sup>42</sup> ha modificato il sistema integrato AVA introdotto nel sistema universitario nel 2013. Da sottolineare che già dopo pochissimo tempo dall'emanazione del DM 987/2016, tale decreto è stato modificato dal DM 60/2017 e successivamente dal DM 935/2017.

Per quanto riguarda le Università telematiche occorre fare un cenno al recentissimo DM 196 del 2.03.2018 con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico - composto da esperti del CUN, ANVUR, MIUR e CRUI - con il compito di formulare, sulla base dei criteri proposti dall'ANVUR, una proposta di regolamento concernente i criteri e i requisiti per l'accREDITamento dei corsi universitari a distanza. In particolare, il suddetto Regolamento dovrà definire appositi criteri e idonee specifiche tecniche per assicurare la qualità e la sostenibilità della formazione attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie di e-learning, anche in considerazione del benchmark internazionale.

Il sistema AVA ha l'obiettivo di verificare e garantire la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l'applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato sulla definizione di procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e di forme di verifica esterna applicate in modo chiaro e trasparente. Con l'introduzione di questo sistema dal 2013 ad oggi, alcuni concetti riguardanti la qualità sono divenuti più familiari all'interno degli Atenei. Ad esempio, tra questi possiamo menzionare il concetto stesso di qualità che, al di fuori di definizioni complesse e specialistiche, può essere intesa come il grado di vicinanza tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati ottenuti;

---

<sup>42</sup> Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida, pubblicato il 05.05.2017 e modificato il 10.08.2017: <http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/>

ovviamente, quanto maggiore è la distanza tra ciò che è stato programmato e quello che invece è stato raggiunto, tanto più bassa è la qualità. Per assicurazione della qualità si intende, invece, l'insieme delle attività messe in opera per produrre un'adeguata fiducia che gli obiettivi della qualità saranno soddisfatti. Componente essenziale dell'assicurazione della qualità è la produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati previsti e quelli ottenuti. L'AQ si distingue, poi, in Assicurazione interna della Qualità che presenta, come componente essenziale, le attività di monitoraggio e autovalutazione. L'Autovalutazione, quindi, rappresenta l'elemento fondante dell'assicurazione interna della qualità. Chi ha progettato il CdS deve essere in grado di valutare e correggere - sulla base di un monitoraggio continuo dell'andamento del CdS e quindi sulla base di elementi oggettivi - eventuali criticità che vengono evidenziate nel corso dell'anno accademico. Inoltre, l'autovalutazione riguarda, oltre alle attività connesse alla formazione, anche le attività di ricerca e di terza missione effettuate dai Dipartimenti. Vi è, poi, l'Assicurazione esterna della Qualità che include l'Accreditamento iniziale e l'Accreditamento periodico delle sedi e dei CdS, e la Valutazione periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e di ricerca. Nel sistema integrato AVA le tre componenti fondamentali, ossia, l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento non sono indipendenti, ma rappresentano elementi interdipendenti di un processo integrato e finalizzato al miglioramento continuo delle singole istituzioni e del sistema universitario.

L'ANVUR con il nuovo sistema AVA, introdotto alla fine del 2016 e denominato AVA 2.0, - pubblicato dapprima il 5 maggio 2017 e successivamente modificato, in via definitiva, il 10 agosto 2017 - si è posta il fine principale di ottenere una sostanziale semplificazione del primo sistema introdotto nel 2013 nonché un alleggerimento degli adempimenti e una maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015. È stata effettuata una riflessione sull'esperienza accumulata nei primi anni di applicazione del sistema AVA per riconoscerne i punti di forza, colmarne lacune e eventuali debolezze e modificarne o eliminarne gli aspetti meno efficaci e produttivi.

A questo fine l'ANVUR ha dapprima costituito un GdL che è giunto ad una prima proposta (resa disponibile online in versione provvisoria e in consultazione pubblica nel luglio 2016), a cui ha fatto seguito un'interlocuzione con le varie componenti del sistema universitario, sino a giungere alla pubblicazione delle linee guida definitive nell'agosto del 2017.

Le principali novità del nuovo sistema AVA 2.0 riguardano essenzialmente i seguenti quattro aspetti:

### **1. Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità**

Si è proceduto a una revisione, quantitativa e qualitativa, dei Requisiti e degli Indicatori di Qualità e a un ripensamento complessivo della loro articolazione al fine di recepire i principi enunciati dagli ESG 2015. In questo modo si è cercato di realizzare una struttura più snella e compatta e anche maggiormente comprensibile per gli addetti ai lavori. Complessivamente si è giunti a una consistente diminuzione del numero dei Requisiti di AQ (si è passati dai 7 requisiti di AQ del precedente sistema AVA ai 4 attuali). Si è anche avuta una diminuzione del numero degli Indicatori e dei Punti di attenzione con l'obiettivo di pervenire a una modalità più equilibrata di formulazione del giudizio complessivo.

### **2. Valutazione dei Processi e Valutazione dei Risultati**

La revisione di AVA ha rivolto una maggiore attenzione all'uso degli indicatori di risultato, per controbilanciare una esclusiva valutazione dei processi. La consapevolezza della complessità della missione formativa universitaria ha quindi condotto alla definizione di una molteplicità di indicatori di risultato diversi, ciascuno dei quali è in grado di monitorare nel tempo singoli aspetti del contesto di apprendimento.

### **3. Rapporti di Riesame annuale e ciclico**

Il Rapporto di Riesame annuale dei CdS (che ora è definito Scheda di Monitoraggio annuale<sup>43</sup>) è stato semplificato, nella forma e

---

<sup>43</sup> Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida, pp.7 e 22 e Allegato 6.1 Scheda di monitoraggio annuale del CdS Versione del 10/08/2017

nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita. Ogni CdS dovrà riconoscere, fra gli indicatori proposti, quelli più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici. Questa metodologia risulta coerente con quella adottata nella programmazione triennale del MIUR e introdotta dal DM 635/2016. Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consisterà, invece, in un'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti.

#### ***4. Visite di accreditamento e formulazione del giudizio***

Durante le visite in loco condotte dalle CEV si porrà maggiore attenzione all'esame dei Dipartimenti, la cui valutazione entrerà nel giudizio finale con peso uguale a quello dei CdS. Un aspetto critico, che è stato spesso rilevato nel corso dei primi anni di applicazione del sistema AVA, riguarda l'algoritmo di composizione del giudizio finale della visita di accreditamento periodico che talvolta ha avuto l'effetto di livellare verso il basso i giudizi finali. L'algoritmo è stato dunque rivisto, e il giudizio finale dell'Ateneo è stato articolato in cinque gradi differenti rispetto ai quattro precedentemente utilizzati. I CdS valutati a campione in occasione della visita dell'Ateneo riceveranno, invece, un giudizio di accreditamento positivo o negativo (SI o NO), non graduato secondo la scala utilizzata per l'accREDITAMENTO della Sede.

Gli attori coinvolti nel processo di AQ<sup>44</sup> sono tanti e svolgono compiti complessi e integrati tra loro. Essi includono gli organi apicali di Ateneo, ossia il Rettore e il Direttore generale, oltre al Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di rispettiva competenza. Vi sono poi il Nucleo di Valutazione, il Presidio della Qualità, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e, infine, gli artefici fondamentali della ricerca e della didattica, i Dipartimenti e i Corsi di Studio. Tutti questi attori saranno oggetto di successivi approfondimenti nel corso della trattazione delle procedure di AQ.

---

44 Ibidem, pag. 9

## Progettazione in qualità del Corso di Studio

### Elementi fondamentali per la corretta progettazione del Corso di Studio

In questo capitolo saranno esaminati, nel dettaglio, le procedure e gli adempimenti da soddisfare per la progettazione in qualità dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004. Si farà anche riferimento alle novità introdotte sia dal DM 635/2016 – che detta le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018 – sia dal DM 987/2016 che ha sostituito il DM 47/2013 e il DM 1059/2013. Al riguardo si osserva che per la prima volta il legislatore ha emanato una disposizione in tema di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento – il DM 987/2016 – strettamente collegata e coerente con la programmazione triennale del sistema universitario. Sembra, anzi, che il DM 987/2016 sia più coerente alle disposizioni riportate nel DM 635/2016 che alle novità introdotte da AVA 2.o.

Ai sensi del DM 270/2004, l'ordinamento didattico<sup>45</sup> rappresenta il documento con il quale viene proposta l'istituzione del CdS, ossia la sua "creazione". Nell'ordinamento didattico, definito anche ordinamento degli studi, vengono indicate le caratteristiche principali del CdS, tra cui la denominazione, la classe di appartenenza e gli obiettivi formativi specifici. L'ordinamento, inoltre, include il quadro generale delle attività formative con i relativi Crediti Formativi Universitari (CFU), generalmente assegnati agli ambiti disciplinari, e definisce le caratteristiche della prova finale. Ciascun ordinamento didattico fa riferimento ad una specifica classe di laurea (o di laurea magistrale) che, a sua volta, presenta alcune specificità da rispettare, in termini di attività formative da riferire a determinati SSD e CFU minimi da assegnare. Queste "prescrizioni" sono riportate nei decreti di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale<sup>46</sup>.

45 Art. 11, comma 3, DM 270/2004: Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

46 Sull'Istituzione del Corso di Studio ante Legge 240/2010 e DM 47/2013 si

In ragione dei mutamenti normativi introdotti dal DM 47/2013 il legislatore ha introdotto la SUA-CdS<sup>47</sup>, come strumento funzionale alla progettazione in qualità dei CdS. La SUA-CdS include anche l'ordinamento didattico e sostituisce tutte le precedenti banche-dati ministeriali dell'offerta formativa, tra cui la sezione RAD, la sezione Off.F e la sezione Off.F pubblica. Si tratta, quindi, di uno strumento innovativo che si pone obiettivi ambiziosi, poiché è funzionale alla progettazione del CdS, all'attivazione e all'accreditamento, all'assicurazione interna della qualità, al processo di valutazione e alla comunicazione verso l'esterno. Ciò anche al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza che rappresentano elementi essenziali per l'accreditamento dei CdS. La SUA-CdS si compone di due sezioni, la sezione Qualità e la sezione Amministrazione. La sezione Amministrazione rappresenta la base per definire l'ossatura amministrativa e didattica del CdS, mentre tramite la sezione Qualità viene assicurata la qualità del percorso formativo offerto agli studenti. Naturalmente, le due sezioni sono strettamente connesse tra loro e ciò che è riportato nella sezione Qualità deve essere coerente con quanto programmato e dichiarato nella sezione Amministrazione.

---

veda, E. Stefani e V. Zara, "Dentro e fuori dal labirinto" Roma, Fondazione CRUI, - 2009, pag. 28 e seguenti. [https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale\\_didattica5.opdf1.pdf](https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5.opdf1.pdf)

47 Art. 8 del DM 47/2013: 1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei Corsi di Studio) secondo il principio della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di inserimento dei dati. 2. La scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti Sezioni: a) Sezione "Istituzione e Attivazione" che comprende le seguenti Schede necessarie: I. Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD); 2. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento; III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare. b) Sezione Qualità che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento. Detto articolo è stato sostituito dall'art. 9 del DM 987/2016. 3. Le sezioni e il funzionamento delle banche dati di cui al presente articolo possono essere rivisti e integrati con Decreto del competente Direttore generale.

La progettazione in qualità di un CdS prevede la definizione di vari elementi essenziali, di seguito elencati, che costituiscono anche la base per la definizione dell'ordinamento didattico ai sensi del DM 270/2004 e dei successivi DDMM del 16-03-2007. Tali elementi sono rappresentati da:

- Domanda di formazione e profili professionali
- Requisiti di ammissione
- Obiettivi formativi specifici
- Risultati di apprendimento attesi
- Prova finale
- Quadro delle attività formative
- Altre informazioni (denominazione, lingua, modalità di svolgimento, ecc.)

Nei paragrafi successivi essi saranno esaminati in dettaglio sotto due punti di vista: da un lato, si chiarirà il loro significato da un punto di vista prettamente didattico mentre, dall'altro, saranno analizzate le caratteristiche che questi elementi dovranno possedere per una progettazione in qualità dell'offerta formativa. In proposito, occorre fare un cenno, in via generale, alle novità introdotte dall'ANVUR con le Linee guida del 10 agosto 2017 ed in particolare, alla definizione dei nuovi requisiti di qualità per l'accreditamento periodico che sono anche richiamati nelle Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte delle CEV, pubblicate dall'ANVUR il 13 ottobre 2017. Quest'ultimo documento dell'ANVUR sostituisce le Linee guida del gennaio 2016, adeguandone i contenuti al DM 987/2016. In particolare, nella nuova versione delle Linee guida per l'accreditamento iniziale di ottobre 2017 sono indicati i requisiti che saranno verificati dalle CEV ai fini dell'accreditamento iniziale. L'ANVUR, pertanto, sia nella fase di accreditamento iniziale sia in quella di accreditamento periodico dei CdS, utilizzerà i medesimi requisiti di qualità anche se le condizioni saranno innegabilmente differenti tra la fase di avvio di un percorso formativo (accreditamento iniziale) e la fase di verifica dopo un certo numero di anni di erogazione delle attività formative (accreditamento periodico).

## **Domanda di formazione e profili professionali Quadri A1 e A2 della SUA-CdS**

L'analisi della domanda di formazione rappresenta un aspetto importante introdotto dalla riforma degli ordinamenti didattici, che è stato ripreso ed enfatizzato ulteriormente dal sistema di assicurazione della qualità proposto dall'ANVUR. In questa fase, infatti, si deve tener conto sia della domanda di competenze avanzata dal contesto lavorativo sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie. Non è detto che queste due esigenze coincidano in quanto alcune volte le aspettative di studenti e famiglie non sono allineate con quanto richiesto dal mercato del lavoro che, in genere, evolve molto più velocemente rispetto al passato. Nella SUA-CdS, sulla base dell'analisi della domanda di formazione, vengono poi definiti i profili professionali, le funzioni e le competenze necessarie che devono essere assicurate ai laureati<sup>48</sup>. Più in dettaglio, il Quadro A1 della SUA-CdS, presente nella sotto-sezione A della Sezione Qualità, si riferisce alla consultazione con le *organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni* e le informazioni ivi inserite devono essere strutturate nel modo seguente:

- data in cui è avvenuta la consultazione;
- organo o soggetto accademico che ha effettuato la consultazione;
- organizzazioni consultate direttamente o tramite documenti e studi di settore;
- in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione;
- modalità e cadenza di studi e consultazioni;
- documentazione attestante l'avvenuta consultazione (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni assunte).

---

<sup>48</sup> Nel Documento finale ANVUR del 28/01/2013, Allegato II Struttura della SUA-CdS, pag. 5, è specificato in nota 1) il concetto di competenza: "Competenza è qui inteso come la sintesi di conoscenze / abilità / comportamenti esercitata in un contesto di lavoro, ossia un insieme di saperi e abilità che consentono di esercitare un ruolo professionale o assolvere una funzione. Si distinguono "competenze specifiche" del settore tecnico o scientifico di studio, e quindi tipiche del Corso di Studio, e "competenze trasversali", comuni ad ogni Corso di Studio, ossia abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi cognitivi, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta".

Gli interlocutori importanti in questa fase di analisi della domanda sono quindi rappresentati dall'organo accademico che effettua la consultazione e dall'organizzazione esterna consultata. Le informazioni richieste possono essere considerate soddisfatte anche tramite l'estrapolazione di dati da documenti e studi di settore, purché aggiornati e rappresentativi dello stato dell'arte delle dinamiche lavorative di specifiche aree e categorie professionali. La consultazione con le organizzazioni rappresentative, inoltre, non si ritiene esaurita *una tantum* ma richiede un continuo aggiornamento con una frequenza dipendente dalle specifiche caratteristiche del settore lavorativo. La documentazione della consultazione riveste un ruolo molto importante perché garantisce che l'interlocuzione sia effettivamente avvenuta.

Con riferimento all'analisi della domanda di formazione, il CUN<sup>49</sup> conferma che è necessario mantenere un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare con esso una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale. Tutto ciò finalizzato ad una effettiva spendibilità del titolo di studio conseguito nel contesto lavorativo. La consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è quindi obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo CdS. A questo fine, il CUN fornisce specifiche indicazioni, precisando che la sintesi della consultazione deve essere inserita nell'ordinamento didattico di ogni singolo percorso formativo da proporre all'esame ministeriale. Inoltre, sulla base dell'analisi delle modifiche degli ordinamenti didattici effettuate in questi anni dagli Atenei, dopo l'introduzione del sistema di assicurazione della qualità AVA, il MIUR di concerto con il CUN e l'ANVUR ha ritenuto opportuno suddividere il quadro A1 in due sotto-quadri, denominati, A1.a e A1.b.

---

49 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.18/19) del CUN – 15 dicembre 2017, pag. 10

Il sotto-quadro A1.a *Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni - Istituzione del corso* fa parte dell'ordinamento didattico e contiene le risultanze della consultazione effettuata al momento dell'istituzione del corso. Il sotto-quadro A1.b *Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni – Consultazioni successive* non fa parte dell'ordinamento didattico e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di consultazioni successive, effettuate dopo l'istituzione del corso. Eventuali modifiche a questo sotto-quadro non costituiscono modifiche di ordinamento didattico e non devono essere sottoposte all'esame del CUN. Per i CdS già attivati, il contenuto dell'attuale quadro A1 della SUA-CdS è riversato identico nel sotto-quadro A1.a per l'a.a. 2016/17, mentre il sotto-quadro A1.b resta inizialmente vuoto. Ovviamente, gli Atenei che lo volessero possono inserire le risultanze di consultazioni successive alla fase di istituzione del CdS nel quadro A1.b senza che ciò comporti una modifica dell'ordinamento didattico e la successiva valutazione da parte del CUN. Le indicazioni inserite nel quadro A1.b costituiscono informazioni aggiuntive, tipiche del regolamento didattico del CdS, la cui variazione è possibile che avvenga annualmente e la cui responsabilità è a carico esclusivo della sede.

Il Quadro A2.a si riferisce al *“profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati”* e deve contenere:

- il profilo professionale che si intende formare;
- la funzione in un contesto di lavoro;
- le competenze associate alla funzione;
- gli sbocchi occupazionali (professionali).

Naturalmente, possono essere indicati più profili professionali in relazione alle specificità del percorso formativo considerato e quindi in funzione dell'articolazione curriculare del CdS. Particolare importanza deve essere dedicata alla definizione delle competenze associate alla funzione,

in quanto queste competenze rappresenteranno il punto di riferimento importante per la successiva definizione dei risultati di apprendimento.

L'ulteriore quadro A2.b *"il corso prepara alle professioni di"* riguarda, invece, le codifiche ISTAT delle professioni, già presenti nella sezione RAD<sup>50</sup> delle precedenti banche-dati ministeriali. Si tratta di codici numerici a 4 cifre, mediante i quali vengono identificate le varie attività svolte nel contesto lavorativo, ma tutto ciò ha creato non poche difficoltà agli Atenei nella definizione del profilo dei laureati. Infatti, la definizione delle professioni mediante l'utilizzo di codici numerici appare troppo rigida e comunque, in molti casi, non rispondente alla reale varietà e/o flessibilità delle professioni. Sebbene l'attuale normativa obblighi gli Atenei alla definizione dei codici ISTAT, si ritiene che essi non rivestano un'importanza sostanziale ai fini delle procedure di accreditamento dei CdS.

## **Domanda di formazione e accreditamento iniziale**

I criteri valutativi adottati dall'ANVUR per l'elaborazione della proposta di accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)<sup>51</sup>, sono indicati nelle Linee guida per l'accreditamento iniziale del 13 ottobre 2017. In questa fase vengono verificati i requisiti di cui agli allegati A e C del DM 987/2016 (e successive modifiche e integrazioni), con particolare riguardo al requisito di qualità dei CdS (R3). Particolare attenzione sarà rivolta agli indicatori R3.A (definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e coerenza dell'offerta formativa proposta) e R3.C (adeguatezza della dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi).

---

50 Sul punto Cfr: E. Stefani e V. Zara - Dentro e fuori dal labirinto, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 38, 39 e 40 [https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale\\_didattica5\\_opdf.pdf](https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5_opdf.pdf)

51 L'ANVUR ha pubblicato il 13 ottobre 2017 la nuova versione delle Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della valutazione (CEV) che sostituisce il documento pubblicato nel gennaio 2016. Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987. <http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/>

Molte di queste informazioni sono già presenti negli appositi quadri delle sezioni Amministrazione e Qualità della SUA-CdS, ma ulteriori elementi informativi devono essere riportati nel documento *“Progettazione del CdS”* da inserire successivamente nel quadro D5 della stessa SUA-CdS. Tale documento deve rispondere alle domande poste nell'All. 1 delle Linee guida per l'accreditamento iniziale del 13 ottobre 2017 con particolare riguardo alle domande che non hanno trovato collocazione adeguata nella SUA-CdS.

Nell'ambito della verifica effettuata dalle CEV in fase di accreditamento iniziale e riguardante l'analisi della domanda di formazione e la definizione dei profili professionali si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *Quali sono le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti?*
- *In che misura si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti?*
- *Le potenzialità di sviluppo sono state esaminate in relazione all'eventuale presenza di CdS della stessa classe, o comunque con profili formativi simili, nello stesso Ateneo o in Atenei della regione o di regioni limitrofe, con particolare attenzione ai loro esiti occupazionali? Quali sono le specificità del CdS proposto?*
- *Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?*
- *Se non sono disponibili organizzazioni di categoria o studi di settore, è stato costituito un Comitato di Indirizzo che rappresenti delle parti interessate? La sua composizione è coerente con il progetto culturale e professionale?*
- *Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione dei CdS soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all'eventuale proseguimento di studi in cicli successivi?*

- *Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?*
- *L'analisi per identificare e definire i profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze è esaustiva?*
- *Sono previste interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?*
- *Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?*
- *Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?*

In particolare, per i CdS telematici, vengono poste le seguenti domande relativamente alla progettazione del percorso formativo:

- *Sono previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica?*
- *È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on line) e la sua articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento?*
- *Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell'erogazione dei percorsi formativi?*

Anzitutto è da evidenziare il gran numero di domande poste dall'ANVUR per gli aspetti riguardanti l'analisi della domanda di formazione e la definizione dei profili professionali. Ciò testimonia la grande attenzione che le CEV riservano a questa analisi condotta dalle strutture didattiche durante la fase di progettazione del nuovo CdS. In realtà vi è da aggiungere che forse le domande sono troppe e in alcuni casi ridondanti. Ciò non aiuta a focalizzare l'attenzione, da parte degli addetti ai lavori, ai punti essenziali che saranno verificati dalle CEV e stimola a rispondere seguendo soprattutto la logica dell'adempimento.

La situazione si complica se si fa riferimento all'all. 2 delle Linee guida per l'accreditamento iniziale del 13 ottobre 2017 in quanto tale allegato riporta, sempre relativamente ai medesimi aspetti, un numero di domande ancora maggiore con un ulteriore livello di dettaglio.

In generale l'obiettivo di queste domande è di accertare se le organizzazioni o le parti interessate consultate siano effettivamente rappresentative del settore lavorativo entro il quale dovrà inserirsi il neo-laureato. Per i CdS che preparano figure professionali regolamentate, le organizzazioni che dovrebbero essere consultate sono gli ordini e i collegi professionali, con una preferenza per quelli organizzati a livello regionale e nazionale che permetterebbero di garantire un respiro più ampio al percorso progettato. In tutti gli altri casi, le organizzazioni da consultare sono le più varie in relazione alle specificità e tipicità dei profili professionali che si intende preparare. Ovviamente, può essere prevista la consultazione di parti interessate che non siano direttamente rappresentative del mondo del lavoro, per esempio società scientifiche o altro, nei casi in cui il percorso formativo non abbia un'immediata ricaduta di carattere professionalizzante.

Come detto in precedenza, la modalità della consultazione è importante in quanto presuppone che le interlocuzioni siano state effettuate in maniera appropriata, ad esempio con la convocazione di una o più riunioni ufficiali cui abbiano preso parte sia l'organo accademico che effettua la consultazione sia le organizzazioni esterne consultate, oppure tramite la costituzione di un apposito comitato di indirizzo permanente. Anche i tempi della consultazione sono importanti in quanto richiedono un aggiornamento continuo in relazione alle caratteristiche dei percorsi formativi. Soprattutto nel caso di CdS già attivi da tempo, una consultazione effettuata molti anni prima può essere considerata obsoleta, sia da parte della CEV durante la valutazione per l'accreditamento periodico, sia da parte del CUN durante l'esame di una modifica dell'ordinamento didattico.

Gli studi di settore rappresentano certamente elementi importanti di cui tener conto ai fini della progettazione dei percorsi formativi purché siano aggiornati e realmente rappresentativi dei settori lavorativi di interesse. Esistono, infatti, vari studi di settore elaborati da diverse organizzazioni che forniscono, almeno in alcuni casi, informazioni di maggiore qualità rispetto a quelle ottenibili da consultazioni condotte in maniera episodica o non adeguata. Naturalmente, altro elemento importante è costituito dall'analisi degli esiti occupazionali dei laureati che forniscono riscontri diretti sulla spendibilità del titolo di studio che si intende rilasciare agli studenti.

Il comitato di indirizzo, in realtà, non è una novità in quanto esso era previsto anche prima dell'introduzione del sistema AVA. Infatti, a seguito dell'applicazione della riforma degli ordinamenti didattici introdotta dal DM 509/1999 e dal DM 270/2004, è stata enfatizzata l'importanza della costituzione di un comitato che includesse componenti esterni alla realtà accademica e svolgesse quel ruolo di indirizzo nella "manutenzione" continua del progetto formativo. Esso consente una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al CdS al fine di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate.

Sebbene la consultazione abbia una valenza importante nella fase di progettazione del CdS, è tuttavia necessario che ci sia un'interazione successiva, in itinere, con le parti interessate per migliorare quanto precedentemente stabilito. Inoltre, il coinvolgimento successivo è importante anche ai fini della verifica di coerenza tra i profili professionali (identificati a seguito dell'iniziale analisi della domanda di formazione) e i risultati di apprendimento che sono stati, invece, definiti dalla struttura didattica competente. Tale tipo di verifica permette di stabilire se vi sia la cosiddetta "coerenza esterna" nella definizione del percorso formativo in quanto si va ad analizzare la rispondenza dell'apprendimento degli studenti ai profili professionali richiesti dal mondo del lavoro.

## **Domanda di formazione e accreditamento periodico**

I criteri valutativi dell'ANVUR per l'accREDITAMENTO periodico, come accennato in premessa, sono previsti dalle Linee guida per l'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, pubblicate nella versione definitiva il 10 agosto 2017. Con specifico riguardo alla domanda della formazione e ai profili professionali l'ANVUR ha definito alcuni punti di attenzione che verranno utilizzati dalle CEV per il lavoro di analisi e valutazione.

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca** viene indicato l'obiettivo/indicatore R1.B al fine di accertare che l'Ateneo adotti politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti.

Il punto di attenzione **R1.B.2 (Programmazione dell'offerta formativa)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'Ateneo ha una visione complessiva dell'articolazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, coerente con il proprio piano strategico e che tenga conto delle esigenze delle parti interessate e del contesto territoriale, nazionale e internazionale di riferimento? Tale visione è comunicata in modo trasparente?*

Il punto di attenzione **R1.B.3 (Progettazione e aggiornamento dei CdS)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo si accerta che la progettazione dei CdS tenga conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento (scientifico, tecnologico e socio-economico), individuate attraverso consultazioni con una gamma di parti interessate e/o facendo ricorso a studi di settore?*
- *Per i CdS telematici: L'Ateneo si accerta che, in fase di progettazione dei CdS, siano adeguatamente considerate le necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento (scientifico, tecnologico e socio-economico), giustificando sia dal punto di vista dell'efficacia formativa sia delle necessità*

*organizzative l'adozione di modello di erogazione misto, prevalentemente o integralmente a distanza, come previsto dal DM 635/2016? Queste necessità sono individuate e precisate anche attraverso l'interazione con le principali parti interessate (organizzazioni scientifiche e professionali e del mondo produttivo, esponenti della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, delle professioni) e facendo eventualmente ricorso a studi di settore?*

- *L'Ateneo si accerta che l'offerta formativa sia costantemente monitorata e aggiornata dai CdS e Dipartimenti e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione alla concatenazione dei cicli, fino ai corsi di Dottorato di Ricerca ove attivati?*
- *L'Ateneo si accerta che nel monitoraggio e nell'aggiornamento dell'offerta formativa i CdS e i Dipartimenti interagiscano con interlocutori esterni e/o facciano ricorso a studi di settore, e tengano conto delle valutazioni ricevute da MIUR, ANVUR, NdV e CPDS?*

Nell'ambito del requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di Studio** viene indicato l'obiettivo/indicatore R3.A al fine di accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti.

Il punto di attenzione **R3.A.1 (Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti?*
- *Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?*

- *Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, e all'eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi?*

Il punto di attenzione **R3.A.2 (Definizione dei profili in uscita)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti:

- *Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?*
- *Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo?*

Il punto di attenzione **R3.A.T (Pianificazione e organizzazione del CdS telematici)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti:

- *Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica?*
- *È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e online) e la sua articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento?*
- *Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell'erogazione dei percorsi formativi?*

Nell'ambito del requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di studio** viene indicato l'obiettivo/indicatore R3.D al fine di accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti.

Il punto di attenzione **R3.D.2 (Coinvolgimento degli interlocutori esterni)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti:

- *Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?*

- *Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?*
- *Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati?*

Il punto di attenzione **R3.D.3 (Revisione dei percorsi formativi)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti:

- *Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca?*
- *Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o regionale?*
- *Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?*
- *Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia?*

### **Considerazioni conclusive sulla domanda di formazione**

La domanda di formazione viene analizzata attraverso le funzioni e i ruoli professionali che il CdS prende a riferimento, tenuto conto delle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, declinando le competenze richieste per ricoprirli. Le Università svolgono un ruolo fondamentale per assicurare che l'offerta didattica sia coerente con la domanda di formazione. C'è anche da considerare che spesso le Università vengono sollecitate dal mondo del lavoro a frequenti modifiche dell'offerta formativa, modifiche che non sempre sono sostenibili o sensate a causa dei continui mutamenti del contesto lavorativo. Naturalmente, occorre prendere spunto dalla domanda di formazione proveniente dal mondo del lavoro,

ma è necessario procedere ad un'analisi critica di queste informazioni al fine di predisporre un'offerta formativa funzionale allo sviluppo di specifiche competenze nel laureato. A questo fine, sono importanti le consultazioni dirette delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro ed è fondamentale dare evidenza allegando, ai quadri A1 della SUA-CdS, documenti e studi prodotti in seguito a un'analisi critica dei dati raccolti. In questo modo, l'Università può contribuire allo sviluppo dell'offerta formativa proponendo una figura professionale effettivamente competitiva.

Una *best practice* operativa, che l'Università può adottare per procedere alla consultazione diretta delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e per costruire l'offerta formativa, consiste nella costituzione di un gruppo di lavoro, che spesso viene denominato "*Comitato di Indirizzo*", composto da rappresentanti del CdS, della componente studentesca e del mondo del lavoro. Il CdS deve individuare i tempi, la periodicità con la quale effettuare la consultazione e documentarne gli esiti. Gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati, e le competenze richieste dal mondo del lavoro, devono essere identificati in modo utile ai fini della definizione degli obiettivi formativi specifici del CdS e dei risultati di apprendimento attesi negli studenti alla fine del percorso formativo. La consultazione non deve essere considerata come un mero e ulteriore adempimento burocratico, ma come un'azione fondante della cultura della qualità e deve essere collegata alla possibilità di miglioramento della domanda di formazione. Gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati – e le relative competenze – possono essere identificati in diversi modi. Come abbiamo già evidenziato, possono essere riportati in documenti, studi, analisi del mercato del lavoro, delle parti interessate esterne, oppure possono essere identificati attraverso consultazioni dirette delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Possono anche essere ricavati dalle relazioni stabilite con enti e aziende per lo svolgimento di tirocini o dalla preparazione della tesi all'esterno dell'Università.

Per esempio, informazioni interessanti possono essere ricavate anche dal quadro C3 della sotto-sezione C "*Risultati della Formazione*"<sup>52</sup> della sezione Qualità della SUA-CdS, dove è richiesto l'inserimento dei risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di ospitare o hanno ospitato uno studente per stage/tirocinio - sui punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello studente. Si tratta di feedback provenienti dall'esterno - enti o aziende - che valutano le competenze degli studenti universitari, in base al contributo che essi hanno fornito all'interno dell'azienda durante il periodo di stage/tirocinio.

Un altro aspetto da considerare è che l'istituzione accademica non deve svolgere un ruolo passivo durante queste consultazioni: essa, in altri termini, non deve semplicemente recepire le necessità avanzate da parte del mondo del lavoro, ma deve fornire il proprio contributo in termini di possibile miglioramento delle competenze professionali richieste da parte del mondo del lavoro stesso. In altre parole, poiché l'Università è intrinsecamente caratterizzata da una ricerca scientifica molto avanzata, condotta in collaborazione con varie istituzioni nazionali e estere, può e deve fornire quegli elementi in più al mondo del lavoro per il miglioramento e l'innovazione dei profili professionali evitando, così, un mero appiattimento sulle esigenze avanzate dall'esterno. Questa relazione bi-direzionale e pro-attiva tra Università e mondo del lavoro rappresenta, a nostro parere, la vera frontiera innovativa nel disegno di profili professionali avanzati e competitivi.

Un ultimo aspetto da considerare, già accennato in precedenza, è l'estrema ripetitività dei punti che vengono valutati da parte della CEV, relativamente alla domanda di formazione, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei CdS.

---

<sup>52</sup> I quadri della sezione C descrivono i risultati degli studenti nei loro aspetti quantitativi (dati di ingresso, percorso e uscita), l'efficacia degli studi ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Questa ripetitività non aiuta a far chiarezza, anzi rischia di confondere sia chi si è occupato della progettazione del CdS sia i componenti della CEV. L'importanza dell'analisi della domanda di formazione non può derivare dalla ripetitività delle domande associate alla valutazione, ma deve emergere da pochi e fondamentali punti di attenzione da sottoporre sia ai "progettisti" del percorso formativo sia ai valutatori. Si auspica, quindi, che l'ANVUR semplifichi questi aspetti, tenendo conto delle presenti considerazioni.

### **Requisiti di ammissione Quadro A3 della SUA-CdS**

I requisiti di ammissione ai CdS sono previsti dal DM 270/2004<sup>53</sup> sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrale. Essi sono richiesti nel quadro A3 della SUA-CdS che prevede l'inserimento delle "Conoscenze richieste per l'accesso", le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze e i criteri per l'eventuale assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi.

I requisiti di ammissione ai corsi di laurea (I livello) sono, naturalmente, diversi da quelli previsti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale (II livello). Per i corsi di laurea, oltre al diploma di scuola secondaria superiore, è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale<sup>54</sup>.

---

53 Art. 6 DM 270/2004 e E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori il labirinto* – Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 37 e 38 [https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale\\_didattica5.opdf](https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5.opdf). " È necessario che il Corso di Studio specifichi anche le conoscenze richieste per l'accesso, indicando le relative modalità di verifica della preparazione. In realtà, per le informazioni più dettagliate, il corso può rimandare al proprio Regolamento didattico. Un'adeguata informazione in merito alle conoscenze richieste per l'accesso, oltre che obbligatoria in base alle nuove norme, è indispensabile per garantire la trasparenza del Corso di Studio, e può costituire un efficace strumento per il miglioramento del corso stesso".

54 Art. 6, comma 1, DM 270/2004: Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studen-

Per i corsi di laurea magistrale, oltre alla laurea o al diploma universitario di durata triennale, sono richiesti specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, verificata dagli Atenei con modalità definite nei regolamenti didattici<sup>55</sup>.

Per quanto riguarda i corsi di laurea, l'Università può attivare specifici corsi propedeutici alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso che alcune sedi denominano "*corsi zero*" e servono, appunto, a colmare eventuali lacune possedute dagli studenti prima della verifica. Se la verifica della preparazione iniziale non dovesse risultare positiva, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA, noti anche come debiti formativi), che lo studente dovrà colmare nel corso del primo di anno di corso. L'Università può anche prevedere l'attivazione di specifici corsi integrativi per favorire l'assolvimento degli OFA da parte degli studenti.

Per quanto riguarda l'accesso ai corsi di laurea magistrale, permangono ancora alcune criticità dovute alla diversa interpretazione dei criteri di accesso da parte delle Università. Tali criteri, come indicato nel DM 270/2004, prevedono sia il possesso di specifici requisiti curriculari sia l'adeguatezza della personale preparazione. Si tratta di due concetti differenti: i requisiti curriculari richiesti sono specifici di ciascun corso di laurea magistrale e corrispondono, ad esempio, al possesso, da parte dei laureati, di un titolo di studio in una specifica classe di laurea oppure all'aver acquisito un certo numero di CFU in ambiti disciplinari specifici,

---

ti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

<sup>55</sup> Art. 6, comma 2, DM. n. 270/2004: Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

ovvero in gruppi di settori scientifico-disciplinari o, infine, in specifici settori scientifico-disciplinari. Talvolta, vi è anche una specifica combinazione dei requisiti sopra indicati in relazione alle caratteristiche peculiari del corso di laurea magistrale. L'adeguatezza della personale preparazione viene, invece, verificata dagli Atenei con modalità definite dai regolamenti didattici del CdS e prevede la verifica della preparazione personale posseduta dallo studente. Tale verifica, però, è successiva al possesso, da parte del laureato, degli specifici requisiti curriculari di cui sopra.

Tutte queste informazioni devono essere inserite nei quadri A3 della SUA-CdS: come nel caso di A1, anche in questo caso A3 è stato sdoppiato nei due sotto-quadri A3.a e A3.b. Il sotto-quadro A3.a rappresenta parte dell'ordinamento didattico ed in esso devono essere inserite quelle informazioni, non di dettaglio, specificamente richieste dalla normativa. Invece, il sotto-quadro A3.b rappresenta parte del regolamento didattico del CdS e quindi contiene quelle informazioni di maggiore dettaglio, che possono essere suscettibili di variazioni annuali. L'obiettivo dell'introduzione di questi due differenti sotto-quadri è di evitare che variazioni anche minime, di natura organizzativa, comportino una modifica dell'ordinamento didattico e, di conseguenza, l'analisi da parte del CUN.

Nelle recenti linee guida per la scrittura degli ordinamenti didattici, il CUN rammenta che le *"Conoscenze richieste per l'accesso"* a un CdS sono rappresentate dal possesso di un idoneo titolo di studio e di una adeguata preparazione iniziale<sup>56</sup>. Detti requisiti devono essere definiti per ciascun CdS e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici dei CdS stessi. Naturalmente, il CUN fornisce indicazioni specifiche e distinte rispettivamente, per le *"Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico"* e per le *"Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico"*.

---

<sup>56</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.18/19) del CUN - 15.12.2017, pagg. 14 e 15.

Nel primo caso, il CUN precisa che nell'ordinamento didattico occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al CdS ed è comunque sufficiente un'indicazione generica del tipo *“Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”*. Inoltre, occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Occorre inoltre indicare, sempre nell'ordinamento didattico, la modalità di verifica di tali conoscenze e precisare che saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso, nel caso in cui tale verifica non risultasse positiva. Il CUN sottolinea che è obbligatorio riportare queste informazioni nell'ordinamento didattico, e quindi nel sotto-quadro A3.a, senza però entrare necessariamente nei dettagli. Tutte le altre informazioni sono invece inserite nel sotto-quadro A3.b, che costituisce parte del regolamento didattico del CdS. Viene altresì ricordato che la verifica della preparazione iniziale è un compito specifico delle strutture didattiche e che, quindi, non si può ricorrere a generiche prove di *“autovalutazione”* effettuate dagli studenti<sup>57</sup>.

Il CUN precisa ancora che la normativa si riferisce alle conoscenze richieste per l'accesso e non fa invece riferimento a eventuali motivazioni, abilità e attitudini possedute dagli studenti. Nel caso dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, il CUN precisa che nell'ordinamento didattico occorre indicare le lauree e i diplomi che consentono l'accesso al CdS e che detta indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (con riferimento non solo alle classi di laurea di cui ai DDMM del 16-03-07, ma anche a quelle dei precedenti decreti ministeriali).

---

<sup>57</sup> Ibidem: *“Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel sotto-quadro A3.b della scheda SUA-CdS, non fanno parte dell'ordinamento e possono essere modificate autonomamente anche annualmente dagli atenei. Fra le conoscenze richieste per l'accesso, possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche (si veda il punto E.13); se questo è il caso, deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso e relativa verifica di tali conoscenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano”*.

In ogni caso, l'accesso è consentito a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo di studio nella sede di iscrizione.

I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di SSD, oppure con una combinazione di queste due modalità<sup>58</sup>. Il CUN precisa altresì che la verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, il possesso dei requisiti curriculari non può essere considerato come assolvimento della verifica della personale preparazione. L'ordinamento didattico, come detto in precedenza, deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica, mentre i dettagli devono essere riportati nel sotto-quadro A3.b della scheda SUA-CdS, potendo essere modificati anche annualmente dagli atenei, senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Da ultimo si fa presente che la normativa non consente di attribuire debiti formativi o obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico<sup>59</sup>.

---

58 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pag.15: *"Nell'ordinamento occorre indicare almeno una tipologia di requisiti curriculari (classe di laurea o CFU in determinati settori o una combinazione di entrambi) che consentano l'accesso alla verifica della personale preparazione; eventuali altre tipologie possono essere indicate nel regolamento didattico del corso di studio e riportate nel sottoquadro A3.b della SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento"*.

59 Ibidem, pag. 16: Il quadro A3 è stato suddiviso in due sotto-quadri, A3.a e A3.b. Il sotto-quadro A3.a, chiamato *"Conoscenze richieste per l'accesso"*, comprende la parte relativa all'ordinamento: titoli richiesti per l'accesso, indicazione (almeno una tipologia) dei requisiti curriculari e richiamo (anche solo sommario) della verifica della personale preparazione. Il sotto-quadro A3.b, chiamato *"Modalità di ammissione"*, comprende invece la parte relativa al regolamento del Corso di Studio: dettagli sui requisiti curriculari e sulla modalità di verifica della personale preparazione, modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato, indicazione di eventuali percorsi dipendenti dalla personale preparazione o dai requisiti curriculari soddisfatti. Modifiche a questo sotto-quadro non costituiscono modifiche di ordinamento. I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sotto-quadro A3.a (per l'ordinamento) sia il sotto-quadro A3.b (per la scheda SUA-CdS). Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A3 per l'a.a. 15/16 è riversato identico nel quadro A3.a dell'a.a. 16/17, e il quadro A3.b è inizial-

## **Requisiti di ammissione e accreditamento iniziale**

I criteri valutativi adottati dall'ANVUR<sup>60</sup> per i requisiti di ammissione sono i seguenti:

- *Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus?*
- *Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?*
- *Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi per favorire l'integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.*
- *Per i CdS triennali e a ciclo unico, le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?*
- *Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata l'adeguatezza della preparazione dei candidati?*

Queste domande mirano a conoscere le modalità adottate dalla struttura didattica competente per la verifica delle conoscenze in ingresso e per il recupero delle insufficienze, intese come attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi o dei cosiddetti debiti formativi. È importante che la CEV verifichi questi aspetti in quanto essi rappresentano elementi qualificanti dell'intero percorso formativo. L'ammissione di studenti senza questa verifica, oppure senza l'adozione di opportuni strumenti per il riallineamento delle conoscenze qualora siano stati attribuiti OFA,

---

mente vuoto. Gli Atenei possono intervenire sul sotto-quadro A3.b senza che si tratti di modifica di ordinamento, purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sotto-quadro A3.a (e con il resto dell'ordinamento). Modifiche effettuate al sotto-quadro A3.a invece costituiscono modifica di ordinamento".

60 Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987: <http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/>

significa un'estrema eterogeneità della coorte di studenti che inizia le attività in un determinato anno accademico e che avrà, di fatto, difficoltà nel mantenere la regolarità degli studi. Anche nel caso dei corsi di laurea magistrale ci si riferisce alla valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione, dopo aver verificato il possesso degli specifici requisiti curriculari richiesti per l'accesso a quel determinato corso di laurea magistrale.

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale è interessante la previsione riportata nel DM 386/2007, in cui si specifica che possono avere accesso ai corsi di laurea magistrale studenti provenienti da corsi di laurea non perfettamente coerenti o consequenziali al corso di laurea magistrale scelto. L'Università, per favorire tale possibilità, deve progettare percorsi differenziati, che tengano conto delle competenze già acquisite e di quelle non acquisite durante il percorso triennale. Se per l'accesso al corso di laurea magistrale sono stati definiti, da parte della struttura didattica competente, requisiti curriculari rigidi che il laureato non possiede, egli, prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, deve acquisire il requisito curriculare richiesto. Ciò può avvenire con l'iscrizione a corsi di insegnamento singoli e con il superamento dei relativi esami di profitto. In alternativa, il possesso dei requisiti curriculari richiesti può essere raggiunto già durante il percorso triennale con l'inserimento di attività formative ad autonoma scelta da parte dello studente. Un'altra possibilità, che talvolta viene adottata dalle Università, consiste nel creare all'interno del corso di laurea magistrale dei percorsi differenziati a seconda dei *curricula* posseduti dai laureati dei CdS di I livello. In un certo senso, è come se venissero create opportune "*camere di compensazione*" che servono, appunto, a compensare le specifiche carenze curriculari dei laureati di I livello. Nell'ambito di questi percorsi sono previste alcune attività formative compensative rispetto al percorso di provenienza triennale dello studente. C'è però da aggiungere che non si tratta di obblighi formativi aggiuntivi, come già visto nel caso dei corsi di laurea, ma di attività formative compensative il cui numero di CFU concorre al raggiungimento dei 120 CFU complessivi e necessari per il conseguimento del titolo di studio di II livello.

## **Requisiti di ammissione e accreditamento periodico**

Con specifico riferimento ai requisiti di ammissione l'AN-VUR prevede alcuni punti di attenzione che verranno utilizzati dalle CEV per il lavoro di analisi e valutazione ai fini dell'accreditamento periodico. Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di Studio** è previsto l'indicatore R3.B al fine di accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.

Il punto di attenzione **R3.B.2 (Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze)** si articola a sua volta nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate (es. attraverso un syllabus)?*
- *Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato?*
- *Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?*
- *Per i CdS triennali e a ciclo unico, le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?*
- *Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata l'adeguatezza della preparazione dei candidati?*

## **Considerazioni conclusive sui requisiti di ammissione**

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni in materia di applicazione dei requisiti di ammissione, si sono registrate alcune criticità che hanno riguardato soprattutto i corsi di laurea magistrale per i quali devono essere definiti specifici criteri di accesso. Ad esempio, i requisiti curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale vengono definiti come prescritto dalla normativa e inseriti nell'ordinamento didattico, ma il loro rispetto risulta talvolta difficile in relazione all'eterogeneità curriculare dei potenziali iscritti. Inoltre, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione viene generalmente effettuata in maniera molto disomogenea tra gli Atenei.

In particolare, in alcuni Atenei non è prevista una verifica formale del possesso dell'adeguatezza della personale preparazione, che si ritiene pienamente soddisfatta da parte del laureato con il superamento di un determinato valore soglia del punteggio di laurea. Sarebbe auspicabile una riflessione degli Atenei su questi aspetti al fine di raggiungere una certa omogeneità di comportamenti ed evitare che alcune Università possano risultare più selettive di altre non per precisa scelta politica ma per una difforme applicazione delle norme tra le varie sedi.

### **Obiettivi formativi specifici Quadro A4.a della SUA-CdS**

Gli obiettivi formativi specifici rappresentano uno degli elementi dell'ordinamento didattico che, più di altri, ha subito modifiche - a seguito delle recenti variazioni normative - rispetto a quanto veniva precedentemente inserito nella sezione RAD della banca-dati ministeriale. Attualmente, le informazioni riguardanti gli obiettivi formativi specifici vengono inserite nel quadro A4.a della sotto-sezione A della sezione Qualità della SUA-CdS. In precedenza, nella sezione RAD, la descrizione degli obiettivi formativi specifici era sostanzialmente intesa come un approfondimento e specificazione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e, infatti, i due quadri erano strettamente consequenziali. Infatti, la sezione RAD riportava integralmente la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e di laurea magistrale ai sensi dei DDMM del 16-03-2007. Subito dopo, era presente il quadro relativo agli obiettivi formativi specifici, che dovevano derivare da una selezione e rielaborazione degli obiettivi formativi qualificanti in funzione della particolare "curvatura" data al CdS e alle specificità della sede.

### **Obiettivi formativi specifici Quadro A4.a della SUA-CdS**

Gli obiettivi formativi specifici<sup>61</sup> rappresentano uno degli elementi dell'ordinamento didattico che, più di altri, ha su-

---

61 DM 270/2004 art. 11, comma 3, lettere a) e b): Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*.

bito modifiche - a seguito delle recenti variazioni normative - rispetto a quanto veniva precedentemente inserito nella sezione RAD della banca-dati ministeriale. Attualmente, le informazioni riguardanti gli obiettivi formativi specifici vengono inserite nel quadro A4.a della sotto-sezione A della sezione Qualità della SUA-CdS. In precedenza, nella sezione RAD, la descrizione degli obiettivi formativi specifici era sostanzialmente intesa come un approfondimento e specificazione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e, infatti, i due quadri erano strettamente consequenziali. Infatti, la sezione RAD riportava integralmente la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e di laurea magistrale ai sensi dei DDMM del 16-03-2007. Subito dopo, era presente il quadro relativo agli obiettivi formativi specifici, che dovevano derivare da una selezione e rielaborazione degli obiettivi formativi qualificanti in funzione della particolare "curvatura" data al CdS e alle specificità della sede<sup>62</sup>.

Attualmente, nel quadro A4.a della SUA-CdS è necessario riportare una descrizione del percorso di studio come di seguito indicato:

- introduzione alle aree di apprendimento in relazione alle destinazioni professionali;
- struttura del percorso di studio;
- variazioni dei percorsi di studio in funzione degli orientamenti che lo studente ha a disposizione.

---

62 E. Stefani e V. Zara - Dentro e fuori dal labirinto, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pag. 35 [https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale\\_didattica5.opdf1.pdf](https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5.opdf1.pdf): "La griglia informatica della Sezione RAD include già gli obiettivi formativi qualificanti della classe, così come riportati nelle tabelle delle classi dei DDMM del 16 marzo 2007. L'importanza di questa informazione è legata al fatto che titoli di studio rilasciati al termine di Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale. Le sedi devono poi indicare, con la massima attenzione, gli obiettivi formativi specifici del corso, che devono essere definiti in maniera chiara, evitando di parafrasare gli obiettivi formativi qualificanti e facendo riferimento alle specificità del Corso di Studio in questione all'interno della classe di appartenenza. Se elaborati in maniera chiara e leggibile, gli obiettivi formativi specifici possono efficacemente orientare lo studente nella scelta tra più corsi appartenenti alla stessa classe. In questa sezione, inoltre, deve essere descritto in maniera concisa il percorso formativo, ossia la definizione e l'organizzazione delle attività formative utili per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati".

L'introduzione alle aree di apprendimento, in relazione alle destinazioni professionali, permette di collegare il quadro A4.a ai quadri precedenti, dove sono stati inseriti i dati relativi alla ricognizione della domanda di formazione, alle funzioni professionali, alle competenze associate alla funzione e, di conseguenza, ai risultati di apprendimento.

Il CUN sottolinea, giustamente, che questo è un campo fondamentale dell'ordinamento didattico in cui il CdS dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri CdS della stessa classe. In particolare, il CUN precisa che è necessario che gli obiettivi formativi specifici siano descritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall'altro formulazioni meramente pubblicitarie. È importante, inoltre, non far riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento didattico, tenuto conto che lo scopo di questo campo è presentare gli obiettivi dell'attuale CdS, senza che venga riportata una sorta di evoluzione nel tempo del percorso formativo. Gli obiettivi formativi specifici, inoltre, devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative e, pertanto, ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative programmate nel percorso formativo. Il CUN precisa a tal proposito che è, infatti, obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. Detta descrizione deve essere sommaria, in quanto ha giusto lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento alla presenza di *curricula* all'interno del CdS, che sono da intendersi come declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pagg. 10 e 11.

Il CUN evidenzia inoltre che gli obiettivi devono esplicitare il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e gli obiettivi formativi medesimi servono (insieme al campo "Il corso di studio in breve" della SUA-CdS) per presentare il corso all'esterno.

### **Considerazioni conclusive sugli obiettivi formativi specifici**

Alla luce di quanto riportato in precedenza e dell'esperienza maturata in questi anni, si ritiene che, in linea generale, gli obiettivi formativi specifici di un CdS debbano essere formulati tenendo in considerazione due elementi fondamentali: da un lato, gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea che rappresentano gli indispensabili elementi di partenza per la definizione degli obiettivi formativi specifici e, dall'altro, l'analisi della domanda di formazione da cui si desumono utili informazioni per i profili professionali che devono essere formati. Sulla base delle risultanze dell'analisi della domanda di formazione e considerando anche le specifiche competenze didattiche e scientifiche presenti nella sede, devono essere affinati gli obiettivi formativi specifici partendo da quelli qualificanti. Essi, infatti, possono essere ritenuti un sotto-insieme degli obiettivi più generali della classe di laurea. È opportuno, inoltre, fare riferimento alle aree di apprendimento che saranno poi riprese nel quadro A4.b, nel quale vengono riportati i risultati di apprendimento attesi in termini di descrittore di Dublino 1 "Conoscenza e capacità di comprensione" e descrittore di Dublino 2 "Conoscenza e capacità di comprensione applicate"<sup>64</sup>.

### **Risultati di apprendimento attesi Quadri A4.b e A4.c della SUA-CdS**

I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi, secondo il sistema europeo di descrizione del titolo di studio (che, giova rammentarlo, sposta la prospettiva dall'insegnamento all'apprendimento e quindi dal docente allo studente) sono espressi dai descrittori di Dublino, con riferimento a cinque elementi fondamentali:

---

64 Descrittori di Dublino: <http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1>

Conoscenza e capacità di comprensione	descrittore di Dublino 1
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	descrittore di Dublino 2
Autonomia di giudizio	descrittore di Dublino 3
Abilità comunicative	descrittore di Dublino 4
Capacità di apprendimento <sup>65</sup>	descrittore di Dublino 5

I risultati di apprendimento attesi sono riportati nei quadri A4.b e A4.c della SUA-CdS. In particolare, nel quadro A4.b sono inseriti i risultati di apprendimento attesi in termini di descrittori di Dublino 1 e 2, che devono essere rappresentati in funzione di ciascuna delle aree di apprendimento identificate all'interno del percorso formativo.

Il primo descrittore, *“Conoscenza e capacità di comprensione”*, è anche noto come il *“sapere”* o anche come le *“conoscenze”* che vengono assicurate nel particolare percorso formativo al quale lo studente risulta iscritto. Inoltre, il secondo descrittore, *“Capacità di applicare conoscenza e comprensione”*, è anche noto come il *“saper fare”* o anche come le *“abilità”* acquisite al termine del percorso formativo. Il CUN si sofferma ancora nelle recenti Linee guida del 2017 precisando che il campo *“Conoscenza e comprensione”* si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del CdS, mentre il campo *“Capacità di applicare conoscenza e comprensione”* si riferisce alle competenze (il *“saper fare”*) disciplinari che si vuole che lo studente acquisisca nel CdS. È inoltre necessario indicare con quali tipologia di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. Infatti, quando un CdS si pone un obiettivo deve anche dare evidenza del fatto che ha messo in campo gli strumenti per raggiungere l'obiettivo e per verificare che l'obiettivo sia stato raggiunto. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, insegnamenti caratterizzanti, seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica

---

65 E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 35, 36, 37 e 38 [https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale\\_didattica5.opdf1.pdf](https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5.opdf1.pdf)

(per esempio, esami, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento<sup>66</sup>.

Nell'ordinamento didattico deve essere riportata una sintesi dei risultati di apprendimento attesi, evitando di scendere nei dettagli che, invece, costituiscono parte del regolamento didattico del CdS. Per questo motivo il quadro A4.b è stato suddiviso in due sotto-quadri: il primo sotto-quadro, denominato A4.b.1, riporta le informazioni sintetiche dell'ordinamento didattico, mentre il secondo sotto-quadro, denominato A4.b.2, quelle più dettagliate, e quindi soggette a possibili variazioni annuali, senza che vi sia la necessità del controllo da parte del CUN. In particolare, nel sotto-quadro A4.b.2, ogni area di apprendimento, precedentemente definita a proposito degli obiettivi formativi specifici, viene descritta in termini di *"Conoscenza e capacità di comprensione"* e di *"Capacità di applicare conoscenza e comprensione"*, ossia in termini di sapere e di saper fare. Inoltre, per ciascuna area di apprendimento, e quindi per i due descrittori di Dublino complessivamente considerati, devono essere riportate le attività formative programmate (principalmente insegnamenti) mediante le quali sarà possibile raggiungere i risultati di apprendimento attesi. Infine, vanno indicati i collegamenti informatici alla scheda di ogni insegnamento, con accurata descrizione dei metodi di accertamento dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento. La descrizione di ogni scheda di insegnamento deve evidenziare che il metodo di accertamento della preparazione (mediante l'esame di profitto) consente la verifica che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti. I metodi e la loro applicazione devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sia valutato in modo credibile.

---

<sup>66</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12. 2017, pag. 12.

I risultati di apprendimento attesi, riportati nei descrittori di Dublino 1 e 2, concorrono al raggiungimento delle cosiddette “*competenze disciplinari*”, ossia di quell’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo professionale di riferimento, formato da quel particolare CdS.

Nel successivo quadro A4.c devono essere inseriti i risultati di apprendimento che fanno riferimento al descrittore di Dublino 3 “*Autonomia di giudizio*”, al descrittore di Dublino 4 “*Abilità comunicative*” e al descrittore di Dublino 5 “*Capacità di apprendimento*”, che complessivamente contribuiscono all’acquisizione, da parte degli studenti, delle cosiddette “*competenze trasversali o generaliste*”. Per quanto riguarda l’autonomia di giudizio, i laureati devono avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati - normalmente nel proprio campo di studio - ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi. I laureati, inoltre, devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, oltre ad aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. Nel caso di questi specifici descrittori si tratta di competenze non direttamente riconducibili all’ambito disciplinare specifico, ma di competenze utili o richieste per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Con riguardo ai descrittori relativi a “*Conoscenza e comprensione*” e a “*Capacità di applicare conoscenza e comprensione*” il CUN<sup>67</sup> osserva che essi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. In ogni caso, per la parte relativa all’ordinamento, questi campi devono essere compilati in modo sintetico, facendo riferimento al CdS nel suo complesso. Ulteriori specificazioni, così come la suddivisione in aree di apprendimento, devono essere rinviate ai quadri di dettaglio della SUA-CdS (A4.b.2) che non fanno parte dell’ordinamento didattico e potranno, se ritenuto utile, essere modificati annualmente.

---

<sup>67</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pag. 12

Con riguardo agli altri descrittori di Dublino, quelli relativi alle cosiddette competenze generaliste o trasversali, occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico CdS<sup>68</sup>.

### **Risultati di apprendimento attesi e accreditamento iniziale**

I criteri valutativi utilizzati dall'ANVUR<sup>69</sup> nella fase di accreditamento iniziale per l'analisi dei risultati di apprendimento attesi sono i seguenti:

- *Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo?*
- *Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS?*
- *L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica?*
- *Il CdS ha definito in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?*
- *Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?*

### **Risultati di apprendimento attesi e accreditamento periodico**

Con riferimento ai risultati di apprendimento attesi, le CEV valuteranno alcuni specifici punti attenzione ai fini dell'accREDITAMENTO periodico dei CdS. Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca**, l'indicatore R1.B è volto ad accertare che l'Ateneo adotti

---

68 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pag. 13

69 Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987: <http://www.anvur.it/attivita-ava/accREDITAMENTO-iniziale/linee-guida-per-laccREDITAMENTO-iniziale/>

politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R1.B.3 (Progettazione e aggiornamento dei corsi di studio)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo si accerta che, in fase di progettazione dei CdS, venga valorizzato il legame fra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi?*
- *L'Ateneo si accerta che i CdS siano progettati ed erogati in modo da incentivare gli studenti ad assumere un ruolo attivo nei processi di apprendimento, contribuendo a stimolarne la motivazione, lo spirito critico, l'autonomia critica e organizzativa?*

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di studio** l'indicatore R3.A è volto ad accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R3.A.3 (Coerenza tra profili e obiettivi formativi)** si articola nel seguente quesito:

- *Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS?*

Il punto di attenzione **R3.A.4 (Offerta formativa e percorsi)** si articola nel seguente quesito:

- *L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica?*

Nell'ambito del requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di Studio** è previsto anche l'indicatore R3.B al fine di accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.

Il punto di attenzione **R3.B.5 (Modalità di verifica dell'apprendimento)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?*
- *Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?*
- *Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli studenti?*

### **Considerazioni conclusive sui risultati di apprendimento attesi**

I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite il sistema dei descrittori di Dublino adottato in sede europea, consentono un effettivo raffronto tra gli obiettivi specifici dei CdS a livello nazionale e internazionale. Occorre comunque ricordare che è anche importante verificare la distanza tra i risultati di apprendimento attesi, descritti nell'ordinamento didattico, e quelli effettivi conseguiti dagli studenti. A questo fine, sono state avviate alcune indagini con l'obiettivo di valutare il grado di raggiungimento delle competenze da parte degli studenti, anche al fine di verificare quale sia il valore aggiunto fornito dall'Università durante questo processo. Naturalmente, molti fattori sono in grado di influenzare l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti, in particolare se si fa riferimento alle cosiddette "*competenze generaliste o trasversali*". Tra questi, vi sono fattori di natura individuale, fattori legati alla famiglia di provenienza (ad esempio, titolo di studio posseduto dai genitori) e fattori derivanti dal contesto socio-economico. L'insieme di questi elementi può condizionare la risposta dei singoli studenti nell'acquisizione delle competenze trasversali durante il percorso formativo universitario.

Il discorso si complica se si considera che le competenze trasversali vengono sviluppate, probabilmente in misura maggiore, nel periodo antecedente agli studi universitari. In ogni caso, il concetto base che emerge da queste considerazioni è che l'attenzione deve essere spostata maggiormente verso l'apprendimento degli studenti piuttosto che sull'insegnamento erogato dai docenti. Inoltre, il tema dell'apprendimento non deve essere affrontato con la logica dell'adempimento, come spesso accade nella compilazione dei quadri della SUA-CdS, ma si dovrebbero soprattutto adottare, o sperimentare, appropriate metodologie e strumenti didattici favorenti l'apprendimento. Ciò implica un'adeguata consapevolezza del corpo docente su questi temi, cosa non semplice in un contesto in cui la sensazione comune e diffusa è di tutt'altra natura. In un quadro complessivo di burocratizzazione degli adempimenti, aggravato da una molteplicità di scadenze che non riguarda solo la didattica ma anche la ricerca, resta poco tempo alla riflessione su questi argomenti. Passi in avanti di natura culturale sono dunque necessari, facendo in modo che la consapevolezza su questi aspetti non venga imposta normativamente ma derivi da un progressivo processo di maturazione, guidato da esperti del settore. Il MIUR, l'ANVUR e il CUN dovrebbero creare le condizioni di contesto idonee perché si determini questo cambiamento culturale che richiede tempo ma, soprattutto, un quadro normativo più flessibile e meno "impositivo".

Di rilievo la recente sperimentazione compiuta in proposito dall'ANVUR: *"Sperimentazione della Valutazione sugli Esiti effettivi dell'Apprendimento di natura Generalista dei Laureandi Italiani attraverso un Test"* (TECO). Gli esiti di questa sperimentazione, che ha visto coinvolti diversi Atenei, sono stati divulgati l'11 marzo 2014 e i risultati ottenuti sono stati, sotto certi aspetti, abbastanza sorprendenti. Allo scopo di migliorare quanto fatto nella prima fase della sperimentazione, l'ANVUR ha avviato una nuova sperimentazione sulla base di una nuova metodologia per la verifica sia delle competenze trasversali (TECO-T) sia delle competenze disciplinari (TECO-D)<sup>70</sup>.

---

70 <http://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze/>

## **Prova finale Quadro A5 della SUA-CdS**

Le caratteristiche della prova finale, che concorre anch'essa al raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte dello studente, sono riportate nel quadro A5. La prova finale è obbligatoria sia nel corso di laurea sia nel corso di laurea magistrale. Nel corso di laurea, il numero dei CFU assegnati deve essere coerente con il ruolo formativo dichiarato per la prova finale che, pur rappresentando un'importante occasione formativa individuale, non richiede particolare originalità. Nel corso di laurea magistrale, invece, la prova finale è una vera e propria tesi, condotta sotto la guida di un relatore, e il numero di CFU ad essa assegnati è significativamente superiore.

Il CUN sottolinea che è necessaria coerenza tra gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il significato formativo dichiarato per la prova finale e il numero dei CFU ad essa attribuiti. I CFU da attribuire alla prova finale devono essere commisurati al tempo effettivamente richiesto per la relativa preparazione. Mentre il numero dei CFU per la prova finale del corso di laurea è in genere molto ridotto (in ogni caso, non meno di 3), esso risulta significativamente superiore nel caso dei corsi di laurea magistrale, al termine dei quali non è infrequente un'assegnazione di un numero di CFU anche superiore a 20-30 CFU. Ciò accade, in particolare, nei corsi di laurea magistrale di area tecnico-scientifica nei quali sono previsti periodi più lunghi dedicati alla prova finale, consistenti in molti casi in attività laboratoriali a carattere sperimentale. Ovviamente, la prova finale del corso di laurea magistrale consiste in una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore. Nel caso in cui lo svolgimento della prova finale avvenga all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento didattico, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti spettanti alla prova finale. Anche in questo caso, l'originario quadro A5 è stato suddiviso in due distinti sotto-quadri: il sotto-quadro A5.a (parte dell'ordinamento didattico) e il sotto-quadro A5.b (parte del regolamento didattico del CdS).

### **Quadro delle attività formative Sezione F della SUA-CdS**

In ogni caso, l'ordinamento didattico (e quindi il sotto-quadro A5.a della SUA-CdS) deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale, mentre le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale e altre eventuali indicazioni operative devono essere inserite nel regolamento didattico del CdS (e quindi nell'apposito sotto-quadro A5.b della SUA-CdS)<sup>71</sup>.

Come descritto in precedenza, una volta analizzata la domanda di formazione e identificati i profili professionali e gli sbocchi occupazionali, si è successivamente proceduto alla definizione degli obiettivi formativi specifici del percorso formativo e dei risultati di apprendimento da parte degli studenti. Ora, la tappa ancora successiva è la definizione delle attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per consentire l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze disciplinari e trasversali necessarie per l'esercizio delle correlate attività professionali. Il punto di partenza per la definizione delle attività formative è rappresentato dalle tabelle delle classi di laurea e di laurea magistrale presenti nei DDMM del 16-03-2007.

Le tabelle della classe di laurea (o di laurea magistrale) riportano gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili necessarie per il loro conseguimento. Si tratta di quadri generali di riferimento cui attenersi al fine di assicurare il valore legale del titolo di studio rilasciato al termine del percorso formativo. Le tabelle delle classi di laurea (e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico) contengono le varie tipologie di attività formative (TAF), tra cui quelle di base (TAF-A) e caratterizzanti (TAF-B), mentre quelle delle classi di laurea magistrale (non a ciclo unico) solo le attività formative caratterizzanti (TAF-B). Queste attività formative di base e caratterizzanti includono più ambiti disciplinari, ognuno dei quali include più SSD (che, a loro volta, potranno generare più discipline o insegnamenti).

---

<sup>71</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.18/19) del CUN – 15.12.2017, pagg. 16 e 17

Gli ambiti disciplinari rappresentano un insieme di SSD culturalmente e professionalmente affini e sono spesso differenti, pur mantenendo denominazioni più o meno simili, passando da una classe di laurea ad un'altra. Generalmente, il numero dei CFU complessivamente assegnati alle attività formative di base e caratterizzanti dalle tabelle delle classi di laurea è pari a 90 sui 180 CFU totali del corso di laurea<sup>72</sup>. Nel caso delle classi di laurea magistrali, il numero dei CFU complessivamente assegnati alle attività formative caratterizzanti è pari a 48 rispetto ai 120 CFU totali<sup>73</sup>. Pertanto, nei corsi di laurea il 50% dei CFU è vincolato dalla tabella della classe, mentre, nel caso dei corsi di laurea magistrale il vincolo è pari al 40% dei crediti<sup>74</sup>.

Il quadro delle attività formative è riportato nella sezione F della sezione Amministrazione della SUA-CdS, denominata "*ordinamento didattico*". In esso vengono inserite le varie tipologie di attività formative che concorrono alla definizione complessiva del percorso formativo negli ordinamenti didattici. Oltre alle già citate attività formative di base (TAF-A) e caratterizzanti (TAF-B), vi sono quelle affini o integrative (TAF-C), quelle ad autonoma scelta da parte dello studente (TAF-D), quelle relative alla prova finale e, nel caso del corso di laurea, alla conoscenza di una lingua straniera (TAF-E). Infine, sono previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento (TAF-F).

---

72 Art. 7, comma 1 del DM 270/2004: Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

73 Art. 7, comma 2 del DM 270/2004: Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

74 E. Stefani e V. Zara, Dentro e fuori dal labirinto, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 28, 29 e 30 [https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale\\_didattica5\\_opdf1.pdf](https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5_opdf1.pdf)

Nel caso di corsi di laurea aventi natura spiccatamente professionalizzante, possono essere inserite nell'ordinamento attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Come detto in precedenza, nel corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) non sono previste le attività formative di base (TAF-A). Tuttavia, esistono i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che prevedono l'acquisizione di 300 o 360 CFU complessivi a seconda della durata (5 o 6 anni, rispettivamente), in cui sono previste anche le TAF-A.

Tra tutti gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella della classe di laurea o di laurea magistrale vengono scelti quelli da inserire nell'ordinamento didattico dello specifico CdS che si sta progettando. In alcuni casi la scelta è vincolata dalla tabella della classe di laurea in quanto esistono ambiti disciplinari cui assegnare obbligatoriamente CFU. Se questo è il caso, la tabella della classe di laurea o di laurea magistrale indica un minimo di CFU da assegnare obbligatoriamente a quell'ambito nella compilazione dell'ordinamento didattico. In ogni caso, per ogni ambito disciplinare, obbligatorio o autonomamente scelto, e previsto nell'ordinamento didattico, vengono assegnati i rispettivi CFU, selezionando gli SSD che si vogliono inserire nell'ordinamento. Infatti, un altro concetto importante è che non tutti i SSD presenti in un determinato ambito disciplinare devono necessariamente far parte dell'ordinamento didattico. C'è la possibilità di selezionare solo alcuni di quei SSD che meglio concorrono alla definizione degli obiettivi formativi specifici di quel determinato CdS. Vi è anche la possibilità di assegnare, come meglio si dirà in seguito, un intervallo di CFU ai vari ambiti disciplinari, indicando un minimo e un massimo di CFU. La possibilità di inserire gli intervalli di CFU assicura una certa flessibilità ai percorsi formativi in modo da articularli sotto forma di *curricula*, orientamenti o indirizzi. Infatti, nel momento in cui viene attivato il CdS, vengono "sciolti", come si dice in gergo, gli intervalli di CFU, assegnando ad ogni specifico percorso formativo offerto agli studenti un numero preciso di CFU per ogni ambito disciplinare.

Un altro vantaggio derivante dall'organizzazione degli ambiti in intervalli di CFU è connesso alle possibilità di variazione del numero preciso di CFU da assegnare ad un determinato ambito, compensando con un altro ambito disciplinare. La somma totale dei CFU assegnati a tutti gli ambiti, infatti, deve essere pari a 180 CFU nel caso del corso di laurea e a 120 CFU nel caso del corso di laurea magistrale. Infine, gli intervalli di CFU assegnati agli ambiti disciplinari possono essere vantaggiosi nel riconoscimento di attività formative già sostenute dallo studente proveniente da altra sede o da altro CdS, ovviamente nel pieno rispetto delle normative disciplinanti il trasferimento (generalmente, regolamento didattico di Ateneo e regolamento didattico del CdS).

Nel caso delle attività affini o integrative (TAF-C), i SSD da indicare nell'ordinamento didattico vengono autonomamente scelti dalla sede e anche in questo caso si può procedere con l'assegnazione di un intervallo di CFU, rispettando il minimo previsto dalla normativa: 18 CFU per i corsi di laurea e 12 CFU per i corsi di laurea magistrale. Ci sono poi le attività formative ad autonoma scelta da parte dello studente (TAF-D) per le quali bisogna prevedere un minimo di 12 CFU per i corsi di laurea e di 8 CFU per i corsi di laurea magistrale. Anche per le TAF-E (prova finale e conoscenza di una lingua straniera) e le TAF-F (conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, ecc.) occorre inserire i CFU corrispondenti, anche sotto forma di intervalli di CFU.

Al fine di esplicitare al CUN e all'ANVUR la ragione di determinate scelte nella progettazione del percorso formativo, è possibile aggiungere informazioni aggiuntive nelle note alle varie attività formative inserite nell'ordinamento didattico. In particolare, nel caso delle attività affini o integrative, qualora siano inseriti SSD già riportati dalla tabella della classe di laurea tra quelli di base e caratterizzanti, è importante spiegare le ragioni di tale ripetizione. Di norma, infatti, nelle attività affini dovrebbero essere proposti SSD diversi da quelli già proposti tra le attività di base e caratterizzanti al fine di assicurare la trasversalità e la multidisciplinarietà del percorso.

Inoltre, prima di “*chiudere*” l’ordinamento didattico e quindi prima di sottoporre lo stesso all’attenzione del CUN e dell’ANVUR, è necessario dichiarare che il corso di laurea e le sue eventuali articolazioni interne (sotto forma di *curricula*) differiranno per almeno 40 CFU dagli altri corsi di laurea (e eventuali *curricula*) appartenenti alla medesima classe, ai sensi del DM del 16-03-2007, art. 1, comma 2 (30 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale).

È altresì importante sottolineare che nella definizione dell’ordinamento didattico alcuni SSD possono essere raggruppati in un cosiddetto “*raggruppamento di SSD*”. Tali raggruppamenti di SSD sono presenti all’interno degli ambiti e ad essi possono essere assegnati specifici intervalli di CFU. In sostanza, i raggruppamenti di SSD rappresentano dei sotto-insiemi degli ambiti disciplinari. Nelle TAF-A e TAF-B (attività formative di base e caratterizzanti) questo raggruppamento ha lo scopo di vincolare CFU a un SSD o ad un gruppo di essi, vincolo che andrà poi rispettato nelle offerte formative annuali e quindi nella definizione degli specifici percorsi formativi. Nelle TAF-C (attività formative affini o integrative), invece, il raggruppamento di SSD serve a individuare gruppi alternativi di SSD, cui vincolare specifici CFU, da offrire nei percorsi formativi. Per questo motivo, il medesimo SSD può anche essere ripetuto in diversi gruppi affini, mentre, non può apparire in gruppi diversi all’interno di un ambito di base o caratterizzante.

Nella parte finale dell’ordinamento, viene presentato il ripilogo dei CFU che può presentarsi sotto forma di intervalli di CFU nel caso in cui tali intervalli siano stati assegnati ai vari ambiti disciplinari dell’ordinamento.

## **Indicazioni del CUN**

Le indicazioni del CUN<sup>75</sup> per la corretta progettazione del percorso formativo e quindi per la corretta scrittura degli ordinamenti didattici sono molteplici e aiutano a

---

<sup>75</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pag. 20.

chiarire eventuali dubbi. Anzitutto, vi è la sollecitazione ad evitare una eccessiva parcellizzazione delle attività formative per impedire che gli studenti abbiano difficoltà di percorso dovute sia alla scarsa coerenza di tanti piccoli insegnamenti sia alle numerose prove di esame. Il CUN quindi richiama le indicazioni ministeriali - DDMM 16-03-2007 e DM 987/2016 - riguardanti il numero massimo di esami, differenziato a seconda del livello di CdS, e il numero minimo di CFU da assegnare a ciascuna attività formativa. Nel caso delle attività formative di base e caratterizzanti il numero minimo di CFU da assegnare a ciascuna di esse deve essere di almeno 6 CFU o, in alternativa, di 5 CFU a seguito di delibera dell'organo didattico competente. Per ciascuna attività formativa affine o integrativa può essere previsto un numero di CFU ancora inferiore nel caso di delibere motivate da parte dell'organo didattico competente. Eccezioni sono previste, come vedremo in seguito, per classi di laurea particolari come quelle di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e le Professioni sanitarie.

Il CUN fornisce poi indicazioni di natura tecnica, ai fini della scrittura dell'ordinamento didattico, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti. In particolare, il numero minimo di CFU relativo a ciascun ambito di base o caratterizzante deve essere zero o almeno sei. Nel caso in cui il minimo sia zero, il massimo deve essere almeno sei. Il valore di sei può essere abbassato a cinque, come detto in precedenza, a seguito di delibera dell'organo didattico competente; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base o nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera assunta dall'organo didattico competente. Similmente, il numero minimo di crediti di ciascun gruppo (ove previsto) di attività affini o integrative deve essere zero o almeno cinque. Nel caso in cui il minimo sia zero, il massimo deve essere almeno cinque. Il valore di cinque può essere abbassato a seguito di delibera dell'organo didattico competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività affini o integrative gli estremi della delibera.

Con riferimento alla realizzabilità complessiva della tabella (massimi e minimi) il CUN<sup>76</sup> precisa che nella progettazione di un CdS, occorre preventivamente definire quali sono i *curricula*, che si intende offrire, indicandoli nella didattica programmata. Soltanto in seguito vengono definiti gli intervalli di CFU da assegnare agli ambiti disciplinari e da inserire nell'ordinamento. In questo modo si è certi che l'ordinamento didattico contenga il progetto formativo voluto e si evita che in esso siano contenuti percorsi irrealizzabili. Se l'ordinamento didattico, come nella maggior parte dei casi, contiene intervalli di CFU, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo<sup>77</sup>. In ogni caso, se questo fosse il caso, sarebbe praticamente impossibile attribuire il massimo previsto dall'ordinamento didattico a quel determinato ambito disciplinare e, di fatto, il percorso formativo sarebbe irrealizzabile. Relativamente all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il CUN rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo.

---

76 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pag. 21.

77 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del CUN – 15.12.2017, pagg. 21 e 22: Un modo per effettuare queste verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in una laurea triennale X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti ( $180 - 172 = 8$ ). Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività di base (o delle attività caratterizzanti o delle attività affini) è minore del minimo (di legge o assegnato dall'Ateneo) di crediti delle attività di base (o caratterizzanti o affini) considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività. Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività di base nella laurea triennale X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia  $45 - 40$ ), per cui un intervallo di ampiezza originale 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 ( $12 - 5 = 7$ ), e quindi è realizzabile.

Un'eccezione è il caso di CdS contenenti *curricula* concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti<sup>78</sup>.

Per quanto attiene la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali, il CUN precisa che, nel preparare la tabella delle attività formative, è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del CdS, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un *curriculum* ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza<sup>79</sup>.

Il CUN precisa altresì che qualora i SSD da MAT/01 a MAT/09 (o da FIS/01 a FIS/08) siano tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, tali settori devono essere tutti inseriti nelle attività formative di base di ogni corso di laurea in quella classe. Il DM 987/2016 riporta analoghe considerazioni a proposito dei docenti di riferimento appartenenti agli stessi SSD<sup>80</sup>.

---

78 Ibidem, pag. 20.

79 Ibidem, pag. 20.

80 Ibidem, pag. 24 e DM 987/2016, Allegato A: "...Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea e di laurea magistrale, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi i docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD".

Relativamente all'equilibrio fra i crediti assegnati alle attività affini o integrative e i crediti assegnati alle attività caratterizzanti, il CUN richiama quanto disposto dal legislatore<sup>81</sup>, sia che alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi di laurea, e almeno 12 crediti nei corsi di laurea magistrale; che il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso<sup>82</sup>. Con specifico riguardo ai SSD di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini, il CUN rammenta che, di norma, ciò dovrebbe essere evitato soprattutto nei corsi di laurea. Nei corsi di laurea magistrale è possibile segnalare la presenza di settori che sono caratterizzanti per alcuni *curricula* mentre sono integrativi per altri. In ogni caso, se nelle attività affini o integrative compaiono settori già inseriti nell'ordinamento didattico fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori che non lo sono, e che nelle note alle attività affini o integrative sia inserita la frase *"Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da consentire, agli studenti che lo vogliono, di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti"*<sup>83</sup>.

Il CUN ha fornito chiarimenti rispetto alle novità previste dai DDMM 635/2016 e 987/2016 che hanno introdotto la possibilità, per un numero limitato di nuovi CdS e per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN.

---

81 Art. 10, comma 5, lettera b) del DM 270/2004; Art. 3, comma 4 dei DDMM 16-03-07 (classi di laurea e laurea magistrale).

82 Ibidem, pagg. 21 e 22.

83 Ibidem, pag. 22.

Sono comunque esclusi da questa possibilità i corsi di studio interclasse e i corsi di studio afferenti alle seguenti classi: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Scienze della difesa e sicurezza, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMG/01 Giurisprudenza, LMR/02 Restauro, LM/DS Scienze della difesa e Sicurezza.

In particolare, il CUN precisa che l'introduzione di questi settori deve essere chiaramente motivata, nelle note alle attività di base o caratterizzanti, facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del CdS (in particolare alla sua eventuale natura professionalizzante ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DM 987/2016 e DM 935/2017) che rendono indispensabile l'introduzione di tali settori fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. Inoltre, in ciascun ambito in cui si prevede l'inserimento di nuovi SSD è necessario indicare l'intervallo di crediti che si vogliono dedicare ai settori previsti dalla classe in quell'ambito, in modo da garantire il mantenimento all'interno del CdS dei settori necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe. In ogni caso, per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe; e ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili. Infine, questa possibilità è offerta solo ai nuovi CdS; per usufruirne in un corso già attivato occorre che tale corso venga presentato come CdS di nuova istituzione, seguendo le procedure relative<sup>84</sup>.

Con specifico riguardo ai corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale, per facilitare l'istituzione di corsi di laurea triennale direttamente riconducibili

---

<sup>84</sup> Ibidem, pag. 23.

alle esigenze del mercato del lavoro, in via sperimentale nell'anno accademico 2018/19 ciascun Ateneo può proporre l'attivazione di al massimo un corso di laurea caratterizzato da un percorso formativo in stretta collaborazione con il mercato del lavoro. Tale corso dev'essere erogato in modalità convenzionale, prevedere una programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti, e assicurare, tramite convenzioni con ordini o collegi professionali, lo svolgimento da 50 a 60 crediti di tirocinio curriculare. Nell'ambito delle convenzioni con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese. In proposito il CUN precisa che le convenzioni che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari per il corretto numero di crediti devono essere già disponibili al momento di accreditamento iniziale del Corso di Studi, e fanno parte dell'ordinamento. Inoltre, questi corsi possono avvalersi della facoltà di inserire nelle attività di base o caratterizzanti dei settori non previsti dalla classe (si veda il punto precedente) e, nel regolamento didattico e nell'offerta didattica programmata, attribuire tutti o parte dei crediti di tirocinio alle attività di base o caratterizzanti (si veda il punto E.13)<sup>85</sup>.

## **Attività formative e accreditamento iniziale**

I criteri valutativi dell'ANVUR<sup>86</sup> nell'analisi del quadro delle attività formative ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale del CdS sono di seguito indicati:

- *Sono previste attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla raziona-*

---

85 *Ibidem*, pag. 24: Modifiche alla SUA-CdS 18-19: L'indicazione dell'orientamento professionale del corso dev'essere indicata nella Gestione schede SUA. Le convenzioni con gli ordini o collegi professionali che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari devono essere inserite nel quadro Amministrazione/Attività formative ordinamento didattico/Convenzioni con ordini professionali.

86 Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987: <http://www.anvur.it/attivita/ava/accREDITAMENTO-iniziale/linee-guida-per-laccREDITAMENTO-iniziale/>

*lizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?*

- *Se il CdS è interdipartimentale, le responsabilità di gestione e organizzazione didattica dei dipartimenti coinvolti nel CdS sono adeguatamente definite?*
- *L'organizzazione didattica crea i presupposti per l'autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. vengono organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti... etc.)*
- *Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento. etc)*

Queste domande fanno riferimento ad aspetti molto importanti che garantiscono il coordinamento di tutte le attività formative erogate nel percorso formativo. In particolare, viene stressato il concetto di una necessaria collegialità nelle scelte e nelle decisioni al fine di evitare la possibile sovrapposizione tra attività formative con obiettivi e contenuti simili. Nel contempo, è importante assicurare l'armonica complementarietà tra tutte le attività formative erogate, con l'obiettivo di assicurare i risultati di apprendimento attesi, descritti nell'ordinamento didattico. È assai difficile desumere tutti questi aspetti dalla lettura della documentazione che descrive il percorso formativo: molte informazioni al riguardo possono essere ricavate da una verifica diretta con gli studenti in aula (durante la visita di accreditamento periodico) o dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

Inoltre, le altre domande mirano a verificare l'attenzione posta dalle strutture didattiche competenti alle metodologie

didattiche utilizzate nel percorso formativo che dovrebbero essere tese a garantire la centralità dello studente e lo sviluppo di adeguate competenze critiche. In particolare, questi punti fanno riferimento agli standard e linee guida europei (ESG 2015) che enfatizzano l'attenzione che deve essere dedicata agli studenti che presentano esigenze specifiche e che quindi hanno la necessità di una attenzione e di una guida dedicata da parte del corpo docente. Si tratta, in sostanza, di un cambiamento di paradigma nel sistema universitario in cui quasi tradizionalmente è sempre stata data enfasi al ruolo centrale del docente e dell'insegnamento da egli erogato.

### **Attività formative e accreditamento periodico**

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di studio** l'indicatore R3.D è volto ad accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R3.D.1 (Contributo dei docenti e degli studenti)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?*
- *Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?*
- *Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?*
- *Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?*
- *Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili?*

## Considerazioni conclusive sulle attività formative

La Legge 240/2010 ha introdotto un'importante modifica organizzativa che permette agli Atenei di avere una gestione dell'offerta formativa centrata, essenzialmente, sui Dipartimenti (oppure bilanciata, come abbiamo detto prima, tra Dipartimenti e Strutture di raccordo). Soltanto in rari casi, la "competenza" sulla didattica è fortemente spostata sulle Strutture di raccordo e ciò accade nel caso in cui ci siano CdS che fanno riferimento a una molteplicità di Dipartimenti, senza una netta prevalenza di qualcuno di essi. In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo e gestionale adottato dalle Università, è fondamentale che, nel momento in cui si procede alla costruzione del percorso formativo, si realizzino le condizioni per un'armonica funzionalità del CdS al fine di garantire il miglior ambiente di apprendimento per gli studenti.

L'esperienza di questi primi anni di applicazione della Legge 240/2010 evidenzia che, in alcuni casi, si registra un ruolo molto forte del Dipartimento di riferimento nella progettualità e nella gestione del CdS. Agli altri Dipartimenti, i cosiddetti Dipartimenti associati, è spesso attribuito un ruolo di mero servizio nel fornire le altre attività formative necessarie per il completamento del percorso formativo. Questo atteggiamento genera, inevitabilmente, una sorta di insoddisfazione dei docenti afferenti ai Dipartimenti associati, in quanto le attività formative da loro erogate vengono considerate quasi accessorie nei confronti di quelle erogate dai docenti del Dipartimento di riferimento. Certamente, un momento di sintesi e di confronto importante è all'interno del Consiglio di CdS, nell'ambito del quale si discute del progetto formativo e si avanzano alle strutture didattiche competenti (Dipartimenti e/o Strutture di raccordo) opportune proposte di modifica. Resta comunque forte, in alcuni casi, la demotivazione dei docenti appartenenti ai Dipartimenti associati che, pur volendolo, non riescono ad incidere in maniera significativa sulla progettazione o rimodulazione del CdS.

Il Dipartimento di riferimento, che ha il potere decisionale dal punto di vista progettuale, assume talvolta un atteggiamento "protezionistico" nei confronti dei SSD che

gli appartengono, limitando i SSD di altri Dipartimenti - in termini di CFU assegnati - o, addirittura, in qualche caso, escludendoli. In questo modo, un percorso, che dovrebbe o potrebbe essere di tipo multidisciplinare in funzione del raggiungimento dei risultati di apprendimento, viene ad essere ridotto e snaturato dal punto delle attività formative programmate ed erogate. Per evitare tutto questo, bisognerebbe trovare un momento in cui tutto il corpo docente, indipendentemente dall'afferenza ai rispettivi Dipartimenti, viene coinvolto per discutere sul progetto formativo, al di là della gestione amministrativa affidata al Dipartimento di riferimento. Si dovrebbe quindi assicurare un forte impegno partecipativo dell'intero corpo docente, anche nei confronti del monitoraggio dell'andamento del CdS, e nel contempo garantire un coordinamento di natura didattica, dal punto di vista contenutistico e degli obiettivi di apprendimento, tra i diversi insegnamenti. Nel caso in cui al CdS contribuiscano in misura rilevante docenti inquadrati in Dipartimenti diversi, si dovrebbero definire opportune responsabilità operative al fine di raggiungere e garantire un'appropriata gestione didattica del corso stesso. È chiaro che, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 240/2010, occorre trovare all'interno degli Atenei un nuovo equilibrio, che permetta di avere una gestione amministrativa efficace ed efficiente del CdS, senza perdere di vista il suo significato culturale e formativo.

## **Altre informazioni**

La sezione Amministrazione della SUA-CdS presenta la sotto-sezione "*Informazioni*" dove nel quadro "*Informazioni generali sul Corso di Studi*" occorre inserire:

- Università;
- nome del corso in italiano;
- nome del corso in inglese;
- classe di laurea o di laurea magistrale;
- lingua in cui si tiene il corso;
- eventuale indirizzo internet del corso di laurea;
- tasse;
- modalità di svolgimento (convenzionale, mista, ecc.).

Tutte queste informazioni erano presenti nella precedente sezione RAD, ad eccezione di quelle riguardanti le “*tasse*” che sono state introdotte dal sistema AVA. A proposito della denominazione del CdS, essa deve essere coerente con la classe di laurea e con gli obiettivi formativi; inoltre, non deve essere fuorviante per gli studenti. Vi sono poi ulteriori quadri nei quali vengono riportate informazioni relative a:

- corsi interateneo – RAD;
- referenti e strutture;
- docenti di riferimento;
- rappresentanti degli studenti;
- gruppo di gestione dell'AQ;
- tutor;
- programmazione degli accessi (programmazione nazionale e locale);
- sedi del corso (organizzazione della didattica, utenza sostenibile);
- eventuali *curricula* (orientamenti o indirizzi).

Segue, poi, la sotto-sezione “*Altre informazioni*” che include informazioni di tipo prevalentemente amministrativo nei rispettivi quadri:

- altre informazioni (codice interno all'Ateneo del corso, massimo numero di CFU riconoscibili, numero del gruppo di affinità);
- date delibere di riferimento (data di approvazione struttura didattica, SA/CdA, data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni, data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento);
- sintesi della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione;
- relazione Nucleo di Valutazione per l'accreditamento;
- sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità (eventuale);
- sintesi del parere del Comitato regionale di Coordinamento.

## **Compiti del CUN e dell'ANVUR nella valutazione degli ordinamenti didattici**

Con l'avvio del sistema AVA sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla usuale procedura seguita dagli Atenei per l'istituzione/attivazione di nuovi CdS. Attualmente l'ordinamento didattico, da sempre identificato con la sezione RAD della banca-dati ministeriale, è transitato principalmente nella sotto-sezione F della sezione Amministrazione della SUA-CdS, dove si ritrova il quadro generale delle attività formative con il relativo numero di CFU assegnati. Altre parti dell'ordinamento didattico si ritrovano, in forma frammentata, nella sotto-sezione A della sezione Qualità della SUA-CdS. Pertanto, l'ordinamento didattico risulta distribuito in varie sezioni all'interno della SUA-CdS e ciò ha comportato non pochi problemi nella fase iniziale di avvio del sistema AVA. I problemi si sono presentati a livello dei singoli Atenei, che hanno avuto difficoltà a identificare con certezza quale fosse l'ordinamento didattico all'interno della SUA-CdS, e, a livello centrale, soprattutto il CUN e l'ANVUR, che hanno avuto difficoltà a comprendere quali fossero i rispettivi adempimenti.

L'introduzione del sistema integrato AVA ha inoltre portato al superamento delle due fasi distinte nella progettazione del CdS, ossia la fase di istituzione seguita da quella di attivazione, inglobandole entrambe nella fase di accreditamento iniziale del corso stesso. Il DM 47/2013 era molto chiaro a questo riguardo ma il successivo DM 987/2016 sembra aver re-introdotta una fase di istituzione del CdS distinta da quella di attivazione. In ogni caso, mentre allo stato attuale permane la necessità di un decreto ministeriale di accreditamento iniziale di un CdS progettato ex novo, con il DM 987/2016 viene eliminata la necessità di un decreto ministeriale di conferma dell'accREDITamento per i CdS già accreditati. In realtà, il DM 987/2016 introduce modifiche sostanziali nella conferma dell'accREDITamento dei CdS per gli anni successivi ma di questo si dirà in seguito.

Il CUN, nella definizione dell'offerta formativa, si esprime sempre in fase di istituzione del CdS e quindi nel caso di un percorso formativo progettato ex novo da parte dell'Ateneo. Il CUN, inoltre, si esprime anche in fase di eventuale modifica dell'ordinamento didattico di CdS già attivi.

Il Ministero si riserva la possibilità di chiedere al CUN di controllare, comunque, l'ordinamento al di fuori dei casi sopra indicati. Ciò ha generato la convinzione, almeno nei primi due anni di applicazione del sistema AVA, che il CUN non dovesse esprimersi, nel caso di modifiche di ordinamento didattico, su parti dell'ordinamento stesso che non rientrassero nei casi sopra elencati. In sostanza, l'ordinamento didattico è stato artificialmente "smembrato", ritenendo che solo la parte dell'ordinamento didattico presente nella sezione Amministrazione della SUA-CdS fosse di competenza del CUN, mentre tutte le altre parti dell'ordinamento, incluse nella sotto-sezione A della sezione Qualità, non lo fossero e dovessero essere valutate solo dall'ANVUR. Ciò, naturalmente, ha poco senso in quanto l'ordinamento didattico, così come definito dal DM 270/2004, ha una sua coerenza intrinseca considerando tutte le parti nel loro insieme, indipendentemente dalla localizzazione specifica all'interno della SUA-CdS. A partire, quindi, dall'anno accademico 2015/16, l'ordinamento didattico è "tornato ad essere" quello previsto dall'art. 11, comma 3, del DM 270/2004 e dai DDMM delle classi di laurea e di laurea magistrale del 16 marzo 2007. In sostanza, l'ordinamento didattico include non solo il quadro delle attività formative, la denominazione, la lingua o la modalità di erogazione del CdS, ma anche la consultazione con il mondo del lavoro, i requisiti di ammissione, gli obiettivi formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi e la prova finale. Sono state indicate anche date differenziate per l'esame da parte del CUN degli ordinamenti relativi ai CdS di nuova istituzione e per le modifiche di ordinamento didattico di CdS già attivi, in considerazione del maggior tempo richiesto per i primi nelle procedure di pre-attivazione condotte sia dal CUN sia dall'ANVUR. Una difficoltà evidenziata dagli Atenei, in questa nuova riformulazione dell'ordinamento didattico, è dovuta al fatto che l'aggiornamento dei quadri della SUA-CdS riguardanti la consultazione con il mondo del lavoro o i requisiti di ammissione o la prova finale (o altro) comporta la modifica dell'ordinamento stesso e il riesame da parte del CUN e dell'ANVUR.

Ciò ostacolerebbe, di fatto, quella manutenzione della didattica che è auspicata dal sistema AVA e va nel verso del miglioramento continuo dell'offerta formativa, a garanzia degli studenti e delle famiglie. Per ovviare a questi inconvenienti, è stato istituito un tavolo congiunto CUN-CRUI-MIUR-ANVUR che ha cercato nuove soluzioni a partire dall'offerta formativa 2016/17. Tali soluzioni hanno comportato la modifica di alcune parti della SUA-CdS, con l'obiettivo di identificare con maggiore chiarezza le parti ordinamentali della SUA-CdS. Più precisamente, i quadri A1 (consultazione con il mondo del lavoro), A3 (requisiti di ammissione), A4.b (risultati di apprendimento) e A5 (prova finale) sono stati suddivisi, ciascuno, in due sotto-quadri con due obiettivi e due funzioni diverse. Il primo sotto-quadro contiene la parte ordinamentale e quindi costituisce quella parte soggetta a minori variazioni nel corso del tempo, tranne nel caso in cui si decida di modificare in maniera significativa il percorso formativo. Il secondo sotto-quadro contiene le altre informazioni che non fanno parte dell'ordinamento, ma sono proprie del regolamento didattico del CdS (ai sensi del DM 270/2004 e del DM 386/2007) e che possono essere modificate annualmente (senza che ciò comporti la modifica dell'ordinamento). Tutto ciò è indicato chiaramente nella nuova versione della SUA-CdS 2016-17, oltre che nelle nuove linee guida del CUN.

L'ANVUR nella definizione dell'Offerta formativa si esprime in fase di accreditamento iniziale del CdS verificando il possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C (Requisito R3) del DM 987/2016 come modificato dal DM 935/2017. La nota MIUR 34280 del 4-12-2017 (poi rettificata dalla nota MIUR 34377 del 5-12-2017) ha fornito indicazioni operative dettagliate per le procedure riguardanti i CdS di nuova istituzione e la modifica degli ordinamenti didattici di CdS già attivi. Nel caso dei corsi di nuova istituzione, per i quali, come si diceva, vi è un'anticipazione dei tempi al fine di consentire l'esame approfondito da parte del CUN e dell'ANVUR, la procedura è di seguito indicata. Se il CUN richiede la riformulazione dell'ordinamento, esso non viene inviato all'ANVUR,

ma direttamente all'Ateneo che procede alla sua riformulazione per una sola volta. Nel caso di conferma di parere negativo da parte del CUN, il CdS non potrà più essere ripresentato per quello stesso anno accademico. Se il CUN formula un parere positivo sull'ordinamento, lo stesso non viene formalmente trasmesso all'Ateneo, ma viene reso disponibile all'ANVUR ai fini delle successive valutazioni relative all'accreditamento iniziale. Se il CUN, invece, richiede un adeguamento, ossia solo una modifica non sostanziale di alcune parti dell'ordinamento didattico, esso non viene trasmesso all'Ateneo, ma reso disponibile all'ANVUR che procede, se necessario, a comunicare all'Ateneo il parere finale in merito alla richiesta di adeguamento. In sostanza, cercando di semplificare il più possibile, in caso di *"errori gravi"* nell'ordinamento didattico viene chiesta all'Ateneo la sua riformulazione per una sola volta e nel caso di conferma del parere negativo l'iter, almeno per quell'anno accademico, si blocca definitivamente. Nel caso di *"errori lievi"*, il CUN richiede adeguamenti dell'ordinamento didattico che vengono trasmessi direttamente all'ANVUR (e quindi non agli Atenei), che decide poi se inviarli, assieme ad eventuali altre richieste, all'Ateneo. Il parere positivo sull'ordinamento didattico emesso da parte del CUN viene trasmesso da quest'ultimo all'ANVUR (e non all'Ateneo) al fine di consentire alle CEV il successivo esame, caratteristico della fase di accreditamento iniziale del CdS. L'Ateneo, quindi, può avere richieste da parte delle CEV e/o del CUN.

Nel caso delle modifiche di ordinamento didattico di CdS già accreditati, se la modifica proposta riguarda solo SSD e CFU, il CUN emette il relativo parere che non è soggetto ad ulteriore esame da parte dell'ANVUR e quindi viene trasmesso direttamente all'Ateneo. In caso di richiesta di adeguamento, l'Ateneo dovrà risottoporre l'ordinamento didattico adeguato al parere del CUN. In caso di parere negativo, il MIUR comunica direttamente il parere all'Ateneo e la modifica richiesta non potrà aver corso. Nei casi diversi da quanto prima indicato, ove il CUN ritenga che le modifiche proposte non attingano a profili sostanziali dell'ordinamento didattico, oppure riguardino aspetti sostanziali valutati negativamente,

si procede comunque con le stesse modalità precedentemente elencate. In tutti gli altri casi diversi da quelli indicati in precedenza, il parere del CUN non viene formalmente trasmesso all'Ateneo; il CUN rende disponibile all'ANVUR il proprio parere favorevole con le eventuali richieste di adeguamento ritenute necessarie ai fini della conferma dell'accreditamento. L'ANVUR, se del caso, procede direttamente a comunicare all'Ateneo il parere finale in merito alla richiesta di adeguamento. Anche in questo caso, cercando di semplificare il più possibile, qualora si tratti di *“modifiche di routine (per es. SSD e CFU) o non sostanziali (per es. nella parte descrittiva testuale)”*, il CUN emette il relativo parere (positivo, adeguamento, negativo) che non è oggetto di ulteriore esame da parte dell'ANVUR e viene, quindi, trasmesso direttamente all'Ateneo. Qualora, invece, si tratti di *“modifiche significative”* valutate negativamente, il CUN comunica direttamente il parere all'Ateneo e la modifica richiesta non potrà aver corso. Nel caso di *“modifiche significative”* valutate positivamente, il CUN emette il relativo parere (con eventuali richieste di adeguamento) che non viene formalmente trasmesso all'Ateneo ma all'ANVUR ai fini della valutazione complessiva per l'accreditamento iniziale. In questo caso, in verità, sorge il problema delle CEV nel senso che mentre per i CdS di nuova istituzione esistono CEV specifiche, già individuate per tempo da parte dell'ANVUR, nel caso delle modifiche di ordinamento di CdS già attivi, invece, le CEV potrebbero non essere disponibili. In ogni caso, anche nel caso della modifica degli ordinamenti didattici di CdS pre-esistenti, l'Ateneo può avere richieste di modifica da parte del CUN e/o dall'ANVUR.

Pertanto, in base a quanto sopra riportato, su alcuni aspetti dell'ordinamento didattico si esprime il CUN, mentre su altri l'ANVUR. Di conseguenza, il CUN e l'ANVUR devono concordemente definire i rispettivi campi di competenza nella valutazione dell'ordinamento didattico ai fini dell'attivazione del CdS. Qualora non dovesse esserci coerenza tra quanto indicato dal CUN rispetto al parere formulato dall'ANVUR, si rischia di generare un conflitto a danno dell'Ateneo. Questo rischio, al momento, non si è fortunatamente palesato, almeno in maniera evidente,

grazie all'efficace opera di collaborazione tra il CUN e l'ANVUR nella delicata fase di valutazione dei CdS. Sarebbe in ogni caso auspicabile che le Università avessero chiaro il quadro di rispettiva competenza dell'ANVUR e del CUN, al fine di fugare possibili timori relativi a interventi di miglioramento del percorso formativo che talvolta non vengono effettuati proprio per evitare di incorrere in richieste di chiarimento e di modifiche ulteriori da parte di questi due Organismi.

### **Procedure valutative per i CdS di nuova attivazione**

Le procedure valutative per i CdS di nuova attivazione sono descritte nelle *"Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle CEV"* (versione del 13 ottobre 2017). Le CEV sono composte da almeno tre esperti disciplinari scelti dall'ANVUR che tra di essi individua il coordinatore. Le valutazioni sono generalmente effettuate mediante l'esame della documentazione presentata ed eventuali visite in loco che non hanno durata superiore a due giorni. L'agenda dell'eventuale visita in loco è concordata con il referente del Presidio della Qualità indicato dall'Ateneo. Il piano degli incontri potrà includere quelli con gli Organi di governo dell'Ateneo ( Rettore, Direttore generale, Senato accademico e Consiglio di Amministrazione), con il Presidio della Qualità, con il NdV, con il Direttore/Direttori di Dipartimento coinvolti nella progettazione/gestione del CdS, eventualmente con il Presidente della Struttura di raccordo (qualora costituita), con il responsabile del CdS (qualora già identificato), con i singoli docenti, tra cui i docenti di riferimento, e il personale tecnico-amministrativo responsabile della struttura che gestisce il CdS, oltre che con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro che sono state consultate nell'analisi della domanda di formazione (incluso il comitato di indirizzo eventualmente costituito).

La valutazione effettuata dalle CEV riguarda la verifica dei requisiti di cui agli all. A e C del DM 987/2016, con particolare riguardo al requisito di qualità dei CdS, ossia R3. La verifica dei requisiti di cui all'all. A, con particolare riguardo al numero minimo di docenti di riferimento necessari,

sarà svolta dall'ANVUR e i CdS che non superassero tale verifica saranno ritenuti non accreditabili non procedendo, quindi, alla verifica dei requisiti di cui all'all. C (R3). Qualora il CdS sia attivato in una nuova sede decentrata, l'Ateneo deve contestualmente inoltrare una richiesta di accreditamento della sede. L'ANVUR verificherà il possesso dei requisiti relativi (all. B del DM 987/2016), riportati nell'All. 3 alle *"Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle CEV"* (modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate).

Ai fini della valutazione dei CdS di nuova attivazione, agli Atenei viene richiesta specifica documentazione che sarà appunto analizzata da parte delle CEV. Un primo documento richiesto è quello denominato *"Politiche di Ateneo e Programmazione"*, deliberato dall'organo centrale competente, e coerente con la strategia dell'offerta formativa espressa nel piano strategico di Ateneo. L'Organo centrale competente dovrebbe essere rappresentato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ha potere deliberante, ai sensi della L. 240/2010, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa. Potrebbe essere anche il Senato Accademico, nel caso in cui lo statuto dell'Ateneo gli abbia specificamente assegnato il compito *"deliberante"* sull'offerta formativa. Nel documento *"Politiche di Ateneo e Programmazione"* devono essere indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell'offerta formativa dell'Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l'insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo CdS. Oltre ad essere un fattore essenziale per l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, la valutazione di questo documento strategico costituisce un elemento importante per l'accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire i propri obiettivi strategici complessivi e le politiche di Ateneo per il loro raggiungimento.

La mancanza di tale documento (da allegare in formato pdf nella sezione “*upload documenti di Ateneo*”) può pregiudicare l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione.

Naturalmente, un altro documento importante da compilare ai fini dell’accreditamento iniziale del CdS è rappresentato dalla SUA-CdS. Dapprima viene compilata la parte ordinamentale vera e propria (generalmente entro dicembre), al fine di consentire il preliminare esame da parte del CUN, e poi la parte restante (generalmente entro febbraio) contenente le ulteriori informazioni sull’offerta formativa per l’esame successivo da parte dell’ANVUR.

Segue poi il documento denominato “*Progettazione del CdS*” che risponde alle domande poste nell’All. 1 delle Linee guida ANVUR “*Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS*”, con particolare riguardo agli elementi che non hanno trovato collocazione adeguata nella SUA- CdS. Il documento di progettazione dei CdS di nuova attivazione richiama gli indicatori ed i relativi punti di attenzione del requisito di qualità R3. In particolare, nel documento di progettazione del CdS occorre definire i seguenti aspetti previsti dall’ANVUR:

- 1 i profili culturali e professionali e l’architettura del CdS attraverso la verifica dell’indicatore R3.A “*Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti*”;
- 2 l’esperienza dello studente attraverso la verifica dell’indicatore R3.B “*Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l’utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite*”;
- 3 le risorse del CdS attraverso la verifica dell’indicatore R3.C “*Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti*”
- 4 il monitoraggio e revisione del CdS attraverso l’indicatore R3.D “*Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspet-*

ti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti”.

Ai fini della concessione dell'accredimento iniziale, sarà valutata la qualità della progettazione complessiva del CdS che si intende attivare, anche in relazione al livello degli studi proposti (corso di laurea, corso di laurea magistrale, corso di laurea magistrale a ciclo unico, corso a distanza, corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale) e alla programmazione del tipo di attività didattica. In particolare, se il nuovo CdS deriva dalla riconversione, suddivisione e/o accorpamento di precedenti CdS, è necessario dare conto nel documento *“Progettazione del CdS”* degli esiti dei rispettivi rapporti di riesame ciclico, ovvero dei motivi che hanno condotto alla necessità di riprogettare in modo nuovo il CdS. Si deve inoltre dar conto del modo in cui il nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo. Possono essere inoltre forniti eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS, illustrando in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda e specificando, se lo si ritiene opportuno, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base. La mancanza di documentazione o la presentazione di una documentazione incompleta, che non permetta agli esperti di formulare adeguatamente un giudizio sulla base degli indicatori del requisito R3 potrà pregiudicare l'accredimento del CdS.

Sulla base dell'analisi della documentazione messa a disposizione dall'Ateneo (e dell'eventuale visita in loco), ciascuno dei componenti della CEV, escluso il presidente, compila una scheda di valutazione, esprimendo un giudizio individuale. Sulla base dei giudizi indipendenti il presidente della CEV redige una relazione preliminare, esprimendo un giudizio collegiale preliminare sull'accredimento, che viene trasmesso all'Ateneo, per le eventuali controdeduzioni. Successivamente, la CEV redige la relazione definitiva. L'interlocuzione tra CEV e Atenei ai fini dell'attivazione dei nuovi CdS per l'anno accademico 2018/19 è stata molto contratta dal punto di vista temporale e ciò ha richiesto agli Atenei la redazione delle controdeduzioni in tempi abbastanza ristretti. Recepta la relazione finale da parte delle CEV,

L'ANVUR ha deliberato in maniera conclusiva sulla proposta di accreditamento trasmettendo il tutto al MIUR per gli adempimenti di competenza.

## **I Corsi di Studio interclasse**

Oltre ai classici corsi di laurea e di laurea magistrale, ognuno dei quali fa riferimento ad una specifica classe di laurea o di laurea magistrale, esistono particolari tipi di CdS definiti "*corsi interclasse*". Questa novità, introdotta dall'art. 1, comma 3 del DDMM del 16 marzo 2007, consente di istituire e attivare un CdS afferente a due classi diverse, definito CdS interclasse, se esso rispetta i requisiti di entrambe le classi. Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale). Nei chiarimenti a questa norma, riportati nel DM 386/2007, si specifica che le strutture didattiche competenti devono fornire motivazioni chiare e convincenti attestanti la rilevanza culturale e l'esigenza interdisciplinare alla base dell'istituzione di un CdS interclasse.

La realizzazione di CdS interclasse, comunque, presenta indubbe difficoltà di ordine tecnico. L'ordinamento didattico di un CdS interclasse, infatti, deve rispettare i minimi dei CFU relativi alle attività di base e caratterizzanti di entrambe le classi. Se le classi sono abbastanza "*distanti*" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire il CdS interclasse. Se vi è un numero ragionevole di CFU comuni tra le due classi, l'Ordinamento del CdS interclasse può essere costruito più facilmente. In altri termini, la costruzione del CdS interclasse prevede dapprima l'individuazione di un'ossatura (attività formative di base e caratterizzanti comuni) che soddisfi i requisiti di entrambe le classi e poi la definizione di SSD specifici di ciascuna classe, nell'ambito delle attività affini o integrative, al fine di caratterizzare opportunamente gli specifici *curricula*.

I problemi non finiscono qui. Infatti, in fase di attivazione dei CdS interclasse bisogna fare in modo che tutti i *curricula* presenti nel CdS interclasse soddisfino i requisiti di entrambe le classi, così come già avvenuto nel caso dell'ordinamento didattico. Recentemente, con il contributo del CUN, è stata sviluppata una nuova interfaccia nella SUA-CdS che permette un controllo più accurato del rispetto dei vincoli normativi previsti per i CdS interclasse. Si tratta essenzialmente di un ausilio di tipo tecnico che viene fornito alle sedi che vogliono attivare percorsi interclasse evitando che vengano compiuti errori in fase progettuale e di attivazione di questo particolare tipo di CdS. Sembra che alcuni possibili errori compiuti in precedenza con i CdS interclasse abbiano riguardato l'attivazione di percorsi formativi quasi completamente indipendenti all'interno dello stesso CdS, con il rischio che il titolo di studio rilasciato non rispettasse le caratteristiche del rispettivo ordinamento didattico.

### **Considerazioni conclusive sulla progettazione in qualità del Corso di Studio**

Dopo aver approfondito i diversi aspetti che caratterizzano la progettazione di un CdS, si possono formulare alcune riflessioni e osservazioni di carattere generale. In particolare, nella progettazione di un CdS è fondamentale il rispetto di tre "*coerenze*", di seguito riportate:

- gli obiettivi formativi specifici e quindi i risultati di apprendimento attesi devono essere di "*valore*" e allineati con le esigenze dei principali portatori d'interesse: "*coerenza esterna*";
- le attività formative programmate devono essere coerenti con gli obiettivi formativi specifici e quindi con i risultati di apprendimento attesi: "*coerenza interna*";
- nel II e III livello deve diventare più stretto il legame tra didattica e ricerca: "*coerenza didattica-ricerca*".

Da notare che le tre "*coerenze*" sopra elencate sono indicate in ordine logico: alla ricognizione della domanda di formazione (e alla correlata definizione dei profili professionali) segue la definizione degli obiettivi formativi specifici del CdS.

In base a questi ultimi vengono identificate le attività formative più coerenti con il soddisfacimento delle competenze, disciplinari e trasversali, che devono essere assicurate allo studente. Infine, tali attività formative devono essere sempre più “permeate” dalla ricerca, man mano che ci si sposta verso i livelli superiori della formazione universitaria. Questo iter logico implica anche lo spostamento dell’attenzione dal docente allo studente, evitando la cosiddetta “invasione di campo”, ossia la definizione di un percorso formativo che risponda soprattutto alle esigenze del corpo docente piuttosto che a quelle degli studenti. Anche l’ANVUR sottolinea con forza questi aspetti auspicando che le Università forniscano un’adeguata risposta alla domanda di formazione, con la definizione di risultati di apprendimento coerenti con quella domanda, oltre che con la corretta valutazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte degli studenti.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe opportuno correlare, con una specifica analisi a matrice, gli obiettivi formativi specifici del CdS o, meglio, i risultati di apprendimento alle attività formative programmate, in modo da verificare se ci sia la predetta “coerenza interna”. Inoltre, in un quadro di tuning nazionale, tale analisi consentirebbe di rendere più coerenti i percorsi formativi appartenenti alle stesse classi di laurea nelle varie sedi universitarie, in particolare nei CdS di I livello. Analogamente, potrebbe essere effettuata un’altra analisi a matrice nella quale vengono correlati i risultati di apprendimento attesi con le competenze associate ai profili professionali, preventivamente identificati all’esito dell’analisi della domanda di formazione. Tale analisi permetterebbe di verificare la sussistenza della cosiddetta “coerenza esterna”.

Le fasi precedentemente descritte, relative alla progettazione del percorso formativo, sono generalmente note come “*istituzione del CdS*”: la quasi totalità delle informazioni relative alla progettazione del CdS confluiscono quindi nell’ordinamento didattico. Alcune di queste informazioni sono soggette al parere del CUN, altre al parere dell’ANVUR e alla fine dell’iter vi è l’approvazione da parte del MIUR con un decreto di accreditamento iniziale del CdS.

In realtà, come detto in precedenza, con l'introduzione del sistema AVA si è superato il concetto di una fase di istituzione del CdS distinta da quella di attivazione e accreditamento del percorso formativo. Questo al fine di assicurare coerenza tra fase progettuale e fase di realizzazione del CdS, al quale deve essere garantita una adeguata qualità nell'interesse degli studenti e delle famiglie. Desta quindi sorpresa il fatto che il recente DM 987/2016 reintroduca il concetto di istituzione separato da quello di attivazione. La speranza è che queste modifiche così repentine non confondano gli addetti ai lavori che necessitano di un quadro normativo e procedimentale chiaro per poter progettare nel migliore dei modi l'offerta formativa.

## Attivazione e accreditamento iniziale dei Corsi di Studio

Analizziamo ora gli aspetti che caratterizzano l'attivazione e l'accREDITAMENTO iniziale dei CdS. L'attivazione di un CdS, a partire dall'anno accademico 2013/14 e quindi dopo l'emanazione del DM 47/2013, integrato e modificato dal DM 1059/2013, e oggi alla luce del DM 987/2016, integrato e modificato dal DM 60/2017 e dal DM 935/2017, e delle nuove Linee guida dell'ANVUR, si presenta più complessa rispetto agli anni precedenti. L'attivazione è ora sinonimo di accreditamento iniziale e quest'ultimo rappresenta un processo molto più articolato rispetto a quanto avveniva in precedenza con la semplice attivazione del CdS (dopo la fase istitutiva dello stesso). Prima di entrare nel merito del complesso dei requisiti da rispettare per l'attivazione di un CdS diamo un cenno alle principali definizioni riportate dalla normativa.

Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D del DM 987/2016. In sostanza, si tratta di "un'autorizzazione ex ante" data dal MIUR, sulla base di criteri, parametri e indicatori definiti dall'ANVUR, perché sedi e CdS possano avviare le proprie attività nell'ambito della formazione e della ricerca. Tale autorizzazione, ovviamente non è permanente ed è quindi seguita dal cosiddetto accreditamento periodico che riguarda, dopo alcuni anni, sia le sedi sia i CdS.

Dal punto di vista operativo, l'attivazione del percorso formativo prevede numerose tappe ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale del CdS. In questa fase, dopo la predisposizione dell'ordinamento didattico esaminato in precedenza, si definisce il regolamento didattico del CdS (ora definito anche "offerta didattica programmata") e il manifesto degli studi (ora definito anche "offerta didattica erogata"). Infine, si verifica che quanto progettato a livello di ordinamento didattico, regolamento didattico e manifesto degli studi sia compatibile con i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai sensi del DM 987/2016 e ss.mm.ii.

## **Offerta didattica programmata**

L'offerta didattica programmata rappresenta un elemento fondamentale della SUA-CdS ai fini dell'attivazione e quindi dell'accreditamento iniziale del CdS. Contrariamente a quanto pensano alcuni, essa non è stata introdotta dalla SUA-CdS ma rappresenta un elemento fondamentale anche del regolamento didattico del CdS che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) del DM 270/2004<sup>87</sup>, determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative da riferire alla coorte di studenti che si immatricola in un determinato anno accademico. Il regolamento didattico del CdS rappresenta un "contratto" vero e proprio tra l'Università e la coorte di studenti che si immatricola ad un CdS dell'Ateneo, in un certo anno accademico. Tale contratto contiene le indicazioni di ciò che verrà offerto agli studenti nel corso del triennio, se si tratta di un corso di laurea, o nel corso del biennio, se si tratta di un corso di laurea magistrale. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono più ampi dal punto di vista temporale, in quanto questi CdS prevedono una durata di 5 o di 6 anni, a seconda delle specifiche classi di laurea.

Allo stato attuale, l'offerta didattica programmata e il regolamento didattico del CdS sono entrambi necessari, in quanto la prima è prevista dal DM 987/2016 e il secondo dal DM 270/2004. Essendo, inoltre, strettamente interconnessi tra loro per quanto detto in precedenza, sorge spontanea la domanda se l'offerta didattica programmata presente nella SUA-CdS possa sostituire a tutti gli effetti il regolamento didattico del CdS. Il problema è rappresentato dal fatto che l'offerta formativa programmata inserita nella SUA-CdS, pur includendo molte informazioni riferibili al percorso formativo attribuito alla coorte di studenti che inizia in un certo anno accademico, non comprende tutte quelle presenti nel regolamento didattico del CdS ai sensi del DM 270/2004. Per ovviare a questo inconveniente, si è pensato di modificare il quadro B1

---

<sup>87</sup> Art. 12, comma 2, lett. a) DM 270/2004: Il regolamento didattico di un Corso di Studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative.

della sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS che originariamente era suddiviso in B1.a (descrizione del percorso formativo) e B1.b (descrizione dei metodi accertamento) mediante l'inserimento di un unico quadro B1 nel quale vengono indicati gli elementi mancanti del regolamento didattico del CdS rispetto al quadro dell'offerta didattica programmata della sezione Amministrazione della SUA-CdS.

Nell'offerta didattica programmata viene anzitutto prevista l'eventuale articolazione del CdS in *curricula* distinti. Ovviamente, il CdS può avere un unico percorso (corso monocratico) oppure un'articolazione interna sotto forma di più percorsi che prendono il nome di *curricula*, o orientamenti o indirizzi. Per ogni *curriculum* occorre descrivere l'offerta didattica programmata per il gruppo di studenti, appartenenti a quella coorte, che sceglierà quel determinato percorso. Ogni *curriculum* deve infatti "chiudere" a 180 CFU nel caso del corso di laurea e quindi, nel caso in cui fossero previsti più *curricula*, tutti devono prevedere 180 CFU. Gli ambiti disciplinari dell'ordinamento didattico, come detto in precedenza, possono presentare "intervalli di CFU" e quindi la prima operazione da fare, nella definizione di ogni *curriculum*, è il cosiddetto "scioglimento" degli intervalli di CFU dell'ordinamento didattico. Ciò significa che per ogni *curriculum* occorre indicare il numero preciso di CFU riferito a ciascun ambito disciplinare e tale numero può differire, per lo stesso ambito disciplinare, passando da un *curriculum* ad un altro dello stesso CdS. Ovviamente, se in un *curriculum* viene assegnato un numero di CFU più alto ad un determinato ambito disciplinare, ad un altro ambito è necessario riservare un numero di CFU inferiore per fare in modo che la somma di tutti i CFU assegnati agli ambiti e alle attività formative fornisca 180 CFU nel caso del corso di laurea e 120 CFU nel caso del corso di laurea magistrale.

Un altro aspetto delicato riguarda la possibilità di attivazione di tutti, o di parte, dei SSD presenti nei vari ambiti disciplinari. Infatti, non è detto che tutti i SSD preventivamente identificati nella scrittura dell'ordinamento didattico sulla base della tabella della classe di laurea debbano essere attivati per un certo *curriculum* o per una certa coorte di studenti.

Modifiche di questo tipo possono essere effettuate ogni anno, in relazione a vari fattori che vengono attentamente valutati dalla struttura didattica competente nel momento dell'attivazione del CdS. Viene considerata, ad esempio, la disponibilità di docenti in determinati SSD, oppure si effettua la cosiddetta "*manutenzione del percorso formativo*". Infatti, a seconda degli esiti derivanti dal monitoraggio delle performance del CdS, vengono spesso richiesti specifici aggiustamenti nella composizione del percorso formativo e quindi una diversa scelta di SSD e un numero diverso di CFU loro attribuiti.

Per ciascun SSD, in relazione alle scelte di programmazione didattica per quella determinata coorte di studenti, viene indicato l'insegnamento offerto (in qualche caso, più insegnamenti offerti per lo stesso SSD) e il relativo numero di CFU. Se vengono attivati più insegnamenti nello stesso SSD (appartenente ad uno specifico ambito disciplinare), generalmente essi risultano offerti in opzione tra di loro. Gli studenti, quindi, possono scegliere quale insegnamento seguire e quale esame sostenere e ciò risulta nel loro piano di studi. Si tratta di scelte di flessibilità del percorso formativo che vengono decise dalla struttura didattica competente nella definizione dell'offerta formativa programmata e che spesso differiscono da un CdS ad un altro. In genere, i CdS di area umanistica presentano una maggiore flessibilità del percorso formativo, con maggiore autonomia di scelta da parte degli studenti, mentre una maggiore rigidità si riscontra, generalmente, nei CdS di area tecnico-scientifica. La gestione della "*flessibilità*" del percorso viene sempre decisa dalla struttura didattica competente, mediante la definizione delle cosiddette "*regole di percorso*" inserite nel regolamento didattico del CdS e alle quali gli studenti della coorte devono attenersi. Un solo insegnamento attivato in un determinato SSD, invece, rappresenta un insegnamento obbligatorio nel percorso formativo dello studente. Per ogni insegnamento viene indicato l'anno di corso relativamente alla coorte di studenti. In questa fase (offerta didattica programmata) non compaiono, invece, i docenti che avranno la responsabilità didattica di quegli insegnamenti. Essi compariranno nell'offerta didattica erogata che sarà definita successivamente.

Nell'offerta didattica programmata, riportata nell'apposito quadro della SUA-CdS, appaiono, inoltre, tre differenti colonne, come di seguito indicato:

- CFU RAD: contiene l'intervallo di CFU previsto dall'ordinamento didattico per ciascun ambito;
- CFU OFF: riporta il numero preciso di CFU assegnato all'ambito disciplinare;
- CFU Ins.: riporta il numero totale di CFU derivante dalla somma dei CFU assegnati agli insegnamenti complessivamente presenti nell'ambito.

La somma dei CFU RAD riporta la somma dei minimi e dei massimi relativi agli intervalli dei CFU assegnati a ciascun ambito disciplinare e alle varie attività formative dell'ordinamento didattico. La somma dei CFU OFF deve necessariamente corrispondere a 180 CFU (corso di laurea) o a 120 CFU (corso di laurea magistrale, non a ciclo unico). La somma dei CFU Ins., invece, può risultare di molto superiore ai limiti di 180 e 120 CFU in quanto, come detto in precedenza, possono essere attivati più insegnamenti, offerti in opzione, relativamente allo stesso SSD. Quanti più insegnamenti (e quindi più CFU) vengono offerti rispetto al minimo stabilito dal DM 270/2004 per il conseguimento del titolo di studio, tanto più aumenta il numero di ore di didattica assistita erogata. Quanto più è alta la somma dei CFU Ins. rispetto alla somma dei CFU OFF, tanto più il percorso formativo risulta flessibile in termini di attività formative erogate agli studenti. In proposito giova segnalare che il DM 987/2016 ha abrogato la previsione dell'indicatore DID e quindi non dovrebbe più esserci il controllo su quanto l'offerta formativa erogata ecceda le potenzialità didattiche in termini di docenti afferenti alla sede stessa. Come vedremo in seguito, vi è comunque un controllo da parte delle CEV su questo parametro, durante la vista di accreditamento periodico effettuata nell'Ateneo.

Come detto in precedenza, il regolamento didattico del CdS e quindi l'offerta formativa programmata sono legate alla coorte di studenti. Tale offerta formativa programmata, facendo parte del contratto stipulato con lo studente,

deve essere trasparente e stabile. Trasparente perché deve essere inserita per tempo nella SUA-CdS e comunicata in anticipo allo studente. Stabile perché non deve essere modificata nel tempo, facendo appunto parte del contratto stipulato con lo studente. La stabilità dell'offerta formativa era un concetto fondamentale previsto nel DM 47/2013 che, all'art. 6 *"Programmazione e continuità dell'offerta formativa"*, commi 2 e 4<sup>88</sup>, imponeva di non modificare di anno in anno gli insegnamenti inseriti nel regolamento didattico del CdS, proposti per coorte, nella sezione Offerta programmata della SUA-CdS. In sostanza, oltre al concetto della stabilità dell'offerta formativa programmata per la singola coorte di studenti, vi era anche il concetto, assai più vincolante, della stabilità dell'offerta formativa programmata per più coorti di studenti. Come dissuasione per eventuali modifiche nell'offerta formativa programmata veniva introdotta la *"sanzione"* della richiesta dei requisiti di docenza a regime. Il successivo DM 1059/2013 ha soppresso i commi 2 e 4 dell'art. 6 del DM 47/2013, consentendo la variazione dell'offerta formativa programmata, se ritenuto opportuno o necessario da parte della struttura didattica competente, in occasione della partenza di ogni nuova coorte di studenti<sup>89</sup>.

Attenzione, però: la nuova norma è stata interpretata da alcuni come se si potesse modificare l'offerta didattica programmata (e quindi il regolamento didattico del CdS) non soltanto da coorte a coorte, ma anche nell'ambito della stessa coorte. In realtà, l'offerta programmata assegnata alla coorte (che significa anche il regolamento didattico assegnato ad una coorte) nella fase di attivazione del CdS supera il vaglio dei controlli ministeriali (e dell'ANVUR) ai fini della concessione dell'accredito iniziale e dovrebbe permanere stabile nell'arco del triennio di durata della coorte.

---

88 Art. 6, comma 2, DM 47/2013: A partire dall'a.a. 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA; comma 4: In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all'articolo 4, comma 3.

89 Art. 2, comma 4 DM 1059/2013: I commi 2 e 4 dell'articolo 6 del DM 47/13 sono soppressi.

Se nell'anno accademico successivo si interviene sull'offerta formativa programmata e accreditata, magari variando i SSD attivati, oppure disattivando alcuni insegnamenti per attivarne altri, si influenza, senza autorizzazione, l'accreditamento iniziale ricevuto con specifico decreto ministeriale. Il DM 1059/2013, infatti, ha soppresso il blocco per un triennio della stabilità dell'offerta formativa programmata (e quindi dei regolamenti didattici del CdS), ma ha preservato il concetto fondamentale che, una volta assegnata una determinata offerta programmata a una coorte, essa deve rimanere stabile per tutta la durata della coorte stessa. Ovviamente, possono sempre verificarsi situazioni particolari – ad esempio una maternità, un pensionamento – in conseguenza delle quali un docente deve rinunciare ad un insegnamento programmato negli anni successivi a quello di attivazione del CdS. Per evitare che queste situazioni possano incidere negativamente sul percorso formativo dello studente o sulla valutazione effettuata dalle CEV ai fini della concessione dell'accreditamento periodico, bisognerebbe definire, magari di concerto con il CUN, il MIUR e l'ANVUR, quali possano essere i casi eccezionali che comportano modifiche del regolamento didattico del CdS e come esse possano essere gestite al fine di preservare la qualità dell'offerta didattica erogata.

## **Offerta didattica erogata**

L'offerta didattica erogata, a differenza di quella programmata di cui si è detto nel paragrafo precedente, si riferisce al complesso degli insegnamenti erogati in un determinato anno accademico a più coorti di studenti. Per sua natura, essa è dunque trasversale perché fa riferimento a più regolamenti didattici del CdS. Generalmente essa è anche nota come Manifesto degli studi che è appunto il documento approvato annualmente dalle strutture didattiche competenti e illustra il complesso di tutti gli insegnamenti attivati in un determinato anno accademico. L'offerta didattica erogata include, oltre alla denominazione degli insegnamenti, i relativi SSD, il docente responsabile dell'insegnamento – e tra questi, i docenti di riferimento – e il SSD di afferenza dello stesso docente.

I docenti di riferimento, come vedremo più dettagliatamente in seguito, rappresentano un sotto-insieme di tutti i docenti che insegnano in un determinato CdS. È fondamentale la coincidenza tra l'attività formativa erogata e il settore di appartenenza del docente di riferimento. Nell'offerta didattica erogata vengono anche indicate le ore di didattica assistita effettivamente erogate, ed esse risultano dalla somma delle ore di didattica frontale erogata in aula e da quelle relative alle attività di laboratorio o di esercitazione (importanti per il calcolo della quantità di didattica erogata). Il DM 987/2016, come detto in precedenza, ha comunque abrogato il confronto tra la quantità di didattica erogata e la quantità massima di didattica erogabile, il cosiddetto DID, previsto dal DM 47/2013<sup>90</sup> e dal DM 1059/2013<sup>91</sup>.

La gestione degli insegnamenti nella SUA-CdS è complessa e prevede l'interfaccia con i sistemi gestionali interni degli Atenei i quali, a loro volta, possono essere differenti tra loro. La gestione degli insegnamenti e il loro inserimento nella SUA-CdS prevede la preparazione di due tracciati, uno riferito agli insegnamenti e l'altro ai docenti. Tramite questi file vengono popolate le due sezioni: *"offerta didattica programmata"* e *"offerta didattica erogata"* della sezione Amministrazione della SUA-CdS. L'offerta didattica erogata, avente natura trasversale, è riferita alle tre coorti, attive nello stesso anno accademico, ma che fanno riferimento ad anni di corso differenti. Nell'anno accademico 2017/18, la coorte 2017/18 è attiva con il suo primo anno, la coorte 2016/17 con il suo secondo anno e la coorte 2015/16 con il terzo anno. Questa situazione è solo teorica perché succede spesso che non tutti gli studenti di una coorte passino in blocco dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo. Ciò comporta un cosiddetto *"mescolamento"* delle coorti, ossia la presenza in un'aula di un determinato anno di corso anche di studenti di altre coorti che sono rimasti presumibilmente indietro rispetto alla loro tabella di marcia. Questo fenomeno comporta indubbiamente difficoltà organizzative in quanto l'eterogeneità dell'aula,

---

90 Allegato B, lettera b), DM 47/2013.

91 Allegato C, DM 1059/2013.

e quindi la diversa storia individuale degli studenti in essa presenti, ha delle ripercussioni sull'impostazione della didattica da parte del docente.

## **Requisiti per l'attivazione/ accreditamento dei Corsi di Studio**

I requisiti per l'accREDITamento dei CdS sono riportati nell'all. A del DM 987/2016 e sono di seguito indicati:

- a** Requisiti di trasparenza
- b** Requisiti di docenza
- c** Requisiti organizzativi
- d** Requisiti strutturali
- e** Requisiti per l'assicurazione di qualità

## **Requisiti di trasparenza**

I requisiti di trasparenza sono riportati nell'all. A, lett. a) del DM 987/2016 (in precedenza previsti dall'all. A, lett. a) del DM 47/2013 e confermati, senza modifiche, dal DM 1059/2013. Questi requisiti sono stati introdotti per la prima volta dal DD 61/2008<sup>92</sup>. Si tratta di una serie di informazioni da inserire negli appositi quadri della SUA-CdS ai fini del soddisfacimento dei requisiti di trasparenza del CdS. In particolare, ai fini dell'accREDITamento iniziale dei CdS, è verificata la completezza, nella Sezione Amministrazione della SUA-CdS, di tutte le seguenti informazioni:

- 1** Ordinamento didattico in vigore (corrisponde al quadro "F" della sezione Amministrazione della SUA-CdS), incluse le caratteristiche del corso, con particolare riferimento a:
  - a** Corsi di Studio internazionali (all. 3, DM 635/2016)
  - b** Corsi di Laurea professionalizzanti (art. 8, DM 987/2016)
- 2** Regolamento Didattico del CdS (corrisponde al quadro "offerta didattica programmata" della sezione Amministrazione della SUA-CdS): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e gli SSD previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento.

---

<sup>92</sup> DD 61/2008 "Attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del DM 544/2007": <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/2848.pdf>

- 3 Didattica erogata (corrisponde al manifesto degli studi e al quadro “offerta didattica erogata” della sezione Amministrazione della SUA–CdS): comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.
- 4 Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento.

La Sezione Qualità della SUA–CdS comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento:

- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);
- indicatori per la valutazione periodica;
- le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità;
- cruscotto degli indicatori di cui all'all. E per l'accreditamento e la valutazione periodica dei CdS.

L'obiettivo di questi requisiti è di chiarire agli studenti e alle famiglie, e più in generale ai portatori di interesse, quali siano gli obiettivi del percorso formativo, la sua organizzazione e il relativo funzionamento. L'aspetto più importante, però, è che queste informazioni siano principalmente ed effettivamente comprensibili ai non addetti ai lavori e non solo agli accademici. Il linguaggio utilizzato e gli schemi adottati rendono spesso assai difficile la comprensibilità di queste informazioni che sembra vengano veicolate all'esterno più per soddisfare un adempimento normativo che per rendere un effettivo servizio (di trasparenza) agli interessati. Le informazioni riguardanti i requisiti di trasparenza sono poi trasferite nel portale pubblico “Universitaly” creato appositamente dal MIUR per orientare e accompagnare gli studenti nel loro percorso di studio. Universitaly, infatti, contiene le principali informazioni sul CdS: i requisiti di accesso, la programmazione degli accessi, la modalità di erogazione, la durata, le tasse, la lingua, la sede del corso, i dati numerici – numero degli iscritti e dei laureati dall'anagrafe nazionale degli studenti, la condizione occupazionale rilevata e le caratteristiche dei laureati in base alle informazioni fornite da AlmaLaurea –

le caratteristiche fondamentali del CdS, i requisiti di ammissione, l'orientamento in ingresso, la prova finale, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, i risultati di apprendimento attesi, i corrispondenti profili professionali, i docenti di riferimento, i tutor disponibili per gli studenti, i rappresentanti degli studenti, gli insegnamenti e i crediti, l'offerta didattica programmata con l'eventuale organizzazione in *curricula*, se previsti. University, che in gran parte recupera e riarrangia i dati informativi riguardanti il percorso formativo inseriti nella SUA-CdS, rappresenta l'evoluzione della precedente banca-dati Off.F pubblica e, in effetti, si notano dei miglioramenti rispetto al passato. Tuttavia, è importante che i dati siano bene organizzati e implementati, qualitativamente e quantitativamente, per offrire agli studenti e alle loro famiglie uno strumento effettivamente efficace e agile da consultare.

## **Requisiti di docenza**

I requisiti di docenza rappresentano uno degli aspetti più importanti per l'accreditamento iniziale del CdS e ad essi viene dedicata particolare attenzione da parte delle sedi al fine di utilizzare al meglio le potenzialità didattiche presenti in Ateneo. Il concetto fondamentale è che per attivare un determinato CdS è necessario disporre di un numero adeguato (minimo) di docenti che vengono definiti "*docenti di riferimento*". Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale (e periodico) dei CdS si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall'all. A, lett. b) del DM 987/2016, calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell'anno accademico in corso di svolgimento per i CdS già accreditati. Nel caso dei CdS di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata e quindi al regolamento didattico del CdS.

Particolare rilievo assume la nuova regola generale nei CdS con modalità di erogazione convenzionale o mista: minimo 3 docenti di riferimento/anno, appartenenti ai SSD di base, caratterizzanti o affini e integrativi. Il DM 987/2016 introduce cambiamenti sostanziali rispetto ai precedenti DDMM in quanto non è più richiesta una soglia minima di docenti appartenenti ai soli SSD di base e caratterizzanti.

Inoltre, non è più previsto un adeguamento progressivo del numero dei docenti di riferimento nei CdS di nuova istituzione per i quali ci si riferisce all'offerta didattica programmata. I numeri di docenti di riferimento richiesti sono quindi pari a:

L	9, di cui almeno 5 professori a tempo indeterminato
LM	6, di cui almeno 4 professori a tempo indeterminato
LMCU 5 anni	15, di cui almeno 8 professori a tempo indeterminato
LMCU 6 anni	18, di cui almeno 10 professori a tempo indeterminato

In proposito, nella SUA-CdS (anno 2018), è indicato che: *“Vengono inizialmente proposti tutti i docenti dell’Ateneo afferenti a SSD di base e caratterizzanti della classe di laurea a cui appartiene il corso di studio. Per quanto riguarda i settori affini vengono presi in considerazione i SSD in tutti i RAD approvati del corso. Si potranno prendere in considerazione anche docenti che, al termine di chiusura della SUA, risultano in aspettativa e fuori ruolo, ma che - riprendendo servizio presso l’Ateneo- svolgeranno per l’a.a. 2018/2019 attività didattica”.*

Nel caso dei CdS di primo e secondo livello delle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio sociale, Mediazione linguistica, Traduzione e interpretariato, Scienze della Difesa e Sicurezza e altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate nonché per i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, sono previste riduzioni nel numero dei docenti di riferimento richiesti ai fini dell’attivazione. Per questi CdS è previsto l’apporto di docenza esterna che completa, dal punto di vista didattico-formativo, le attività svolte dai docenti di ruolo dell’Università. In particolare, per i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale i docenti incardinati su settori di base e caratterizzanti inseriti in questa tipologia di corsi e non previsti nella tabella della classe possono essere considerati come docenti di riferimento. Per tutte queste tipologie di CdS vengono quindi richiesti i seguenti docenti di riferimento:

L	5, di cui almeno 3 professori a tempo indeterminato
LM	4, di cui almeno 2 professori a tempo indeterminato

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e in Conservazione e restauro dei beni culturali vengono richiesti 10 docenti di riferimento, di cui almeno 5 professori a tempo indeterminato, e 5 "figure specialistiche del settore". Queste specifiche professionalità, richieste per la qualificazione delle attività formative erogate, sono così definite dall'ANVUR: per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, si tratta di dirigenti o docenti della scuola dell'infanzia o primaria che negli ultimi 10 anni siano stati in servizio nella scuola pubblica e che abbiano maturato almeno 7 anni di ruolo; nel caso del corso di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali, si tratta dei restauratori ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del D.l. 87/2009, in possesso di almeno uno dei requisiti a), b), c), d), e), f) riportati nella nota dell'ANVUR. Per entrambi i CdS, per attività formative caratterizzanti, in cui impegnare le figure professionali sopra definite, si intendono le attività didattiche che forniscono le competenze e le abilità caratterizzanti il laureato della classe, quali ad esempio le attività di tirocinio.

Per i CdS con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (tipologie c) e d) dell'all. 3 del DM 635/2016):

L	7 docenti (di cui almeno 3 professori a t.i.) e 3 tutor (di cui almeno 2 disciplinari)
LM	5 docenti (di cui almeno 2 professori a t.i.) e 2 tutor (di cui almeno 1 disciplinare)
LMCU	12 docenti (di cui almeno 5 professori a t.i.) e 5 tutor (di cui almeno 3 disciplinari)

Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'all. D del DM 987/2016. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli Atenei;
- per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due a.a. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'offerta formativa relativa all'a.a. 2017/2018 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/2017 e quello degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2015/2016;
- per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i nuovi Corsi di Studio di cui si propone l'accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, all'utenza potenziale sostenibile.

Il calcolo delle numerosità di docenti in funzione del numero di studenti iscritti al primo anno per i CdS erogati in modalità convenzionale o mista rappresenta una delle novità più importanti, o di maggiore impatto, per l'attivazione dell'offerta formativa a partire dal 2017/18. In precedenza, infatti, il numero dei docenti veniva rapportato alla cosiddetta utenza sostenibile, ossia al numero di studenti sostenibile in funzione dei docenti disponibili, definito dall'Ateneo, nel momento della programmazione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo. Tale utenza sostenibile poteva corrispondere anche al numero programmato, locale o nazionale, a seconda della tipologia di CdS e in dipendenza delle specifiche decisioni assunte al riguardo da parte degli Atenei, oppure veniva autonomamente deliberato dalle strutture didattiche competenti.

Almeno teoricamente, il numero degli immatricolati o di iscritti al primo anno sarebbe dovuto rientrare entro i limiti definiti dall'Ateneo relativamente all'utenza sostenibile. Come vedremo in seguito, tale novità risulta associata ad un'altra modifica sostanziale introdotta dal DM 987/2016, ossia un nuovo modello di conferma dell'accreditamento iniziale per i CdS già attivi e accreditati.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D del DM 987/2016, il numero di docenti di riferimento ( $D_r$ ) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$W = 0$  se  $n. studenti \leq$  numerosità massima.

$W = n. studenti / num. max - 1$  se  $n. studenti > num. max$

$D_{tot}$  = numero di docenti di riferimento necessari

$D_r$  = numero di docenti di riferimento.

Nell'all. D del DM 987/2016 viene indicata per la classe LM-85 bis la soglia di 230 iscritti come fattore di applicazione del fattore  $W$  per il calcolo del numero dei docenti di riferimento. Al riguardo occorre precisare che il DM 139/2011 (art 2, comma 2) che disponeva "per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria il numero dei docenti necessari viene determinato indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti ai predetti corsi" è stato abrogato dal D.lgs 19/2013. Conseguentemente, a differenza degli anni precedenti, il fattore  $W$  viene ora applicato nel calcolo dei docenti di riferimento anche ai corsi di Scienze della formazione primaria, nel caso in cui il numero degli iscritti (come da programmazione nazionale) sia superiore a 230.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti di riferimento viene considerato il loro peso e tipologia. In particolare, ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo CdS. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 CdS con peso pari a 0,5 per ciascun CdS. Per quanto riguarda la tipologia, nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010
- Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010
- Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 della Legge 230/2005.

L'indicazione riguardante i docenti di riferimento viene riportata più volte nella SUA-CdS. Essi vengono inseriti non solo nel quadro "Informazioni" della sezione Amministrazione ma anche nel sotto-quadro "Referenti e Strutture" del quadro "Presentazione" della sezione Qualità della SUA-CdS. Essi, infine, appaiono nuovamente nel quadro B3 tra i "Docenti titolari di insegnamento" della sotto-sezione B (sezione Qualità della SUA-CdS). Una volta inseriti i docenti di riferimento nella sezione Amministrazione, essi vengono replicati anche nelle altre sezioni della SUA-CdS. Si potrebbe piuttosto pensare ad una razionalizzazione delle informazioni riportate nella SUA-CdS al fine di evitare ridondanze e ripetizioni, come quelle appena menzionate, che di certo non aiutano nella chiarezza e trasparenza espositiva.

Il DM 194/2015 è stato emanato per tenere conto delle esigenze manifestate da alcuni Atenei a seguito delle disposizioni riguardanti le limitazioni al turn-over del personale docente. Questo DM, infatti, stabilisce che, non oltre l'anno accademico 2017/18, possono essere conteggiati come docenti di riferimento docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005. Questi docenti possono essere conteggiati nel numero massimo complessivo di 3 unità per i corsi di laurea (il numero dei docenti di riferimento "classici" si riduce dunque a 6), 2 unità per i corsi di laurea magistrale (il numero dei docenti di riferimento "classici" è quindi pari a 4) e 5 o 6 unità per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata rispettivamente pari a 5 o 6 anni (anche in questo caso si riduce il numero dei docenti di riferimento "classici"). Nel caso dei corsi di laurea di I livello "professionalizzanti", per i quali il numero dei docenti di riferimento è pari a 6, questa possibilità può essere sfruttata al massimo per 2 unità,

così come 4 unità al massimo possono essere previste per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico “*professionalizzanti*” che richiedono al massimo 10 docenti di riferimento per i 5 anni complessivi. Tale possibilità è comunque riservata ai CdS già accreditati negli anni accademici precedenti (che risultino accreditati nel 2014/15) e ciò è importante per impedire che vengano istituiti nuovi CdS con un corpo docente insufficiente e basato su docenti a contratto. Questi docenti di riferimento aggiuntivi devono essere nominativamente indicati, con il relativo insegnamento affidato, entro la chiusura della SUA-CdS; ciò implica che i contratti di insegnamento vengano stipulati in tempo utile, prima della chiusura della banca-dati ministeriale. Inoltre, tali unità possono essere utilizzate in sostituzione dei “*docenti*” di riferimento ma non dei professori, il cui numero minimo, come previsto dal DM 1059/2013 e poi dal DM 987/2016, deve essere comunque assicurato per il corretto funzionamento del CdS. In sostanza, queste unità aggiuntive possono sostituire esclusivamente i ricercatori. Le unità aggiuntive, inoltre, devono essere considerate come “*numeri massimi complessivi*” e quindi tale numerosità non è incrementabile in relazione alla numerosità effettiva degli immatricolati che potrebbero superare, in determinati CdS, la numerosità massima prevista dalla classe di laurea o di laurea magistrale. Ogni docente, infine, deve avere l’incarico didattico di almeno una attività formativa nel relativo CdS, con peso pari a 1 o a 0,5, ai fini del calcolo dei docenti di riferimento.

Il DM 168/2016 prevede che ai fini del possesso dei requisiti di accreditamento per tutti i CdS delle Università non statali, i docenti di cui all’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 potranno essere conteggiati, per gli anni accademici 2016/17 e 2017/18, anche in sostituzione dei “*professori*” e quindi non solo dei ricercatori. Si tratta di una norma che interviene in maniera specifica a vantaggio delle Università non statali, che presentano maggiori problemi dal punto di vista del rispetto dei requisiti di docenza, soprattutto per i CdS già accreditati.

Il DM 60/2017, che modifica il DM 987/2016, ha posticipato le deroghe ai requisiti di docenza di cui ai DDMM 194/2015 e 168/2016 fino all’anno accademico 2019/2020.

## **Docenti di riferimento e accreditamento iniziale**

Nell'ambito della verifica effettuata dalle CEV in fase di accreditamento iniziale e riguardante il rispetto del numero minimo di docenti richiesti per l'attivazione del CdS si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell'organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3.*
- *Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? (di maggior rilievo).*

Relativamente ai CdS telematici, l'analisi delle CEV in fase di accreditamento iniziale verterà sulla qualificazione del personale e la dotazione del materiale didattico per i CdS telematici, come di seguito specificato:

- *Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell'"apprendimento in situazione" e in caso affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza?*
- *È stata prevista un'adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della didattica on line e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono effettivamente realizzate?*
- *Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati?*

È evidente l'attenzione posta dalle CEV in fase di accreditamento iniziale alle dotazioni di docenza qualificata presente negli Atenei ai fini dell'attivazione dei nuovi CdS e tutto ciò è certamente condivisibile in quanto garantisce studenti e famiglie sulla sostenibilità di quanto viene proposto. Risulta, invece, inaspettata la verifica effettuata sulla quota

di docenti di riferimento (2/3) appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti considerato che il DM 987/2016 ha eliminato il vincolo di una quota minima di docenti di riferimento appartenenti, appunto, ai SSD di base e caratterizzanti. Ovviamente, il controllo effettuato dall'ANVUR non ha scopo sanzionatorio ma serve a stimolare i Dipartimenti a garantire un'adeguata sostenibilità dei nuovi CdS proposti anche se ci dovrebbe essere coerenza tra tutte le varie disposizioni che gli addetti ai lavori si trovano giornalmente a dover rispettare nella progettazione e gestione dell'offerta formativa.

## **Docenti di riferimento e accreditamento periodico**

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca** l'indicatore R1.C è volto ad accertare che l'Ateneo garantisca la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei risultati di ricerca, curi la sostenibilità del loro carico didattico nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R1.C.1 (Reclutamento e qualificazione del corpo docente)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'Ateneo si avvale di criteri oggettivi per l'assegnazione delle risorse, per la quantificazione dei fabbisogni, per la selezione dei candidati (pur nel rispetto dell'autonomia delle commissioni di valutazione comparativa), e per l'assegnazione di premi e/o incentivazione?*
- *I criteri di reclutamento sono coerenti con la programmazione di Ateneo?*
- *L'Ateneo prevede iniziative per migliorare la qualificazione scientifica del corpo docente anche attraverso il reclutamento di docenti di elevato profilo scientifico provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede e il ricorso a specifici programmi ministeriali?*

- *L'Ateneo si pone l'obiettivo di favorire con proprie iniziative la crescita e l'aggiornamento scientifico e le competenze didattiche del corpo docente, nel rispetto delle diversità disciplinari?*
- *Per i CdS telematici: L'Ateneo prevede attività di formazione dei docenti e tutor, sia in termini di formazione iniziale sia in termini di aggiornamento, sia in ambito metodologico sia in ambito tecnologico per la produzione di contenuti multimediali, per la gestione di attività formative a distanza e per l'utilizzo delle tecnologie? Se sì, l'attuazione del piano è documentata per tutti i soggetti? È coerente con gli obiettivi formativi del CdS e con le tecnologie e le metodologie adottate?*

Il punto di attenzione **R1.C.3 (Sostenibilità della didattica)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'Ateneo si è dotato di strumenti di monitoraggio della quantità di ore di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile? (La quantità di docenza erogabile si quantifica convenzionalmente in 120 ore annue per ogni Professore a tempo pieno (90 per i Professori a tempo definito), 60 per Ricercatori a tempo indeterminato e determinato di tipo A); per i Ricercatori a tempo determinato di tipo B va preso a riferimento il regolamento di Ateneo. Tale disposizione si applica anche alle Università non statali ma non alle Università telematiche.*
- *L'Ateneo dispone di strumenti per rilevare e gestire il quoziente studenti/docenti dei propri CdS e agisce per sanare le eventuali deviazioni rispetto alla numerosità di riferimento della classe di laurea?*

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di studio** l'indicatore R3.C è volto ad accertare che il CdS disponga di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R3.C.1 (Dotazione e qualificazione del corpo docente)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell'organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi?*
- *Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti equivalenti a tempo pieno? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti equivalenti a tempo pieno, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento un terzo della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi?*
- *Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?*
- *Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline?*

Il punto di attenzione **R3.C.T (Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell'"apprendimento in situazione" e in caso affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza?*
- *È stata prevista un'adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della didattica online e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono effettivamente realizzate?*

- *Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal DM 1059/13? Sono indicate le modalità per la selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati?*

Un aspetto importante valutato dalla CEV durante la visita di accreditamento periodico verte sulle politiche di Ateneo per il reclutamento del personale docente in modo da verificare se tale reclutamento venga fatto in funzione di trasparenti obiettivi di programmazione che tengano conto delle esigenze di sviluppo dell'Ateneo e che diano garanzia di una adeguata sostenibilità della didattica. Si tratta, senza dubbio, di un tema fondamentale per gli Atenei sul quale sia i Dipartimenti sia gli Organi centrali (Senato accademico e CdA) dibattono spesso in maniera molto accesa. I principi enunciati dall'ANVUR, e di cui le CEV devono tener conto, sono condivisibili ma è anche vero che gli Atenei, soprattutto negli ultimi anni, hanno subito tagli finanziari e varie restrizioni nell'assegnazione dei cosiddetti "punto organico" che hanno, di fatto, reso possibile soltanto una "politica della sopravvivenza", piuttosto che reali politiche di reclutamento. Un altro aspetto importante sul quale verte l'attenzione dell'ANVUR è la qualificazione del corpo docente, soprattutto in termini di "capacità didattiche adeguate", spronando gli Atenei ad investire in percorsi di qualificazione o riqualificazione delle capacità didattiche dei propri docenti. Anche in questo caso è opportuno constatare che gli impegni didattici, gestionali e di ricerca dei docenti sono talmente tanti, e spesso complicati da una ottusa logica degli adempimenti, che resta pochissimo tempo (e risorse) da dedicare ad ulteriori attività come, ad esempio, la qualificazione della funzione docente.

Altro tema centrale è sicuramente quello della sostenibilità dei CdS in termini di adeguatezza quali-quantitativa dei docenti. Il DM 987/2016 ha, almeno apparentemente, semplificato la situazione a questo riguardo, ma le verifiche effettuate dalle CEV in fase di accreditamento periodico riportano l'attenzione su aspetti che sembravano ormai superati.

Per esempio, gli Atenei vengono stimolati a monitorare la quantità di didattica assistita effettivamente erogata (sulla base delle ore di didattica ricavabili nel quadro dell'offerta didattica erogata della sezione Amministrazione della SUA-CdS), comparandola alla quantità massima di didattica assistita erogabile (assegnando un certo numero di ore di didattica alle varie tipologie di docenti presenti nella sede). Oppure, si fa riferimento alla quota di docenti di riferimento appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti, aspetto che sembrava superato sulla base delle disposizioni contenute nel DM 987/2016. Infine, anche il quoziente studenti/docenti, che viene monitorato dalle CEV, presuppone interventi specifici da parte degli Atenei per fare in modo che tale quoziente si mantenga entro livelli adeguati a garantire la qualità delle attività didattiche. Spesso, però, interventi specifici a tale riguardo richiedono investimenti in termini di risorse umane (e strutturali) che gli Atenei non sono in grado di affrontare o, almeno, non sono in grado di farlo in maniera adeguata.

In generale, il tema della sostenibilità della attività è di estrema importanza per gli Atenei, ma, a nostro parere, deve essere di estrema importanza anche per le autorità di governo al fine di consentire al sistema universitario di crescere consapevolmente, nel pieno rispetto dei requisiti di qualità elaborati dall'ANVUR.

## **Requisiti organizzativi**

I requisiti organizzativi vengono specificamente previsti dalla normativa per evitare un'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche. In particolare, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun CdS nelle classi definite in attuazione del DM 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti<sup>93</sup>.

---

93 All. A, lett. c) del DM 987/2016.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie nonché per i Corsi di Studio internazionali delle “*tipologie a, b e d*” della tabella K del DM 987/2016 (in questo caso si tratta di un refuso del DM 987/2016 in quanto la tabella K presenta solo tre tipologie di corsi di studio a carattere internazionale e quindi si suppone che ci si voglia riferire solo ai CdS della tipologia a e c; in realtà, la situazione si è modificata con il DM 935/2017 che ha introdotto - o re-introdotto - i CdS mancanti nella tabella K). Analoga eccezione può essere prevista nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi formativi del CdS.

I DDMM del 16-03-07 (art. 4, comma 2) pongono un limite massimo al numero delle prove di esame nei CdS: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Nella prima fase di applicazione della riforma è stata infatti riscontrata la tendenza alla frammentazione degli insegnamenti, con l’aumento del numero delle verifiche di profitto e, di conseguenza, un possibile rallentamento delle carriere degli studenti. Ai fini del conteggio del numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal DM 270/2004 (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio. È anche possibile prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti (diversi tra loro), al fine di rimanere entro il numero massimo di esami stabiliti dalla normativa.

Infine, è anche possibile prevedere i cosiddetti insegnamenti *"integrati"*, ossia facenti riferimento a moduli di insegnamento distinti ma coordinati, anche appartenenti a SSD diversi, garantendo allo studente un solo esame conclusivo. In questo contesto è importante sottolineare che bisognerebbe limitare le cosiddette *"prove intermedie"* che hanno, di fatto, lo stesso valore di una prova di esame conclusiva. Qualora ciò avvenisse in maniera esagerata, la normativa verrebbe di fatto elusa superando il numero massimo di esami previsto per i vari CdS.

Permane l'obbligo (introdotto dall'art. 11, comma 7, lett. a) del DM 270/2004) della condivisione di attività formative di base e caratterizzanti, per un minimo di 60 CFU, nel caso in cui vengano attivati corsi di laurea (I livello) diversi nell'ambito della stessa classe di laurea. In realtà, la disposizione ministeriale fa riferimento a corsi di laurea della stessa classe o a gruppi *"affini"* di essi. Si pone quindi il problema della definizione dei corsi *"affini"* o, meglio, dei corsi che pur appartenendo alla stessa classe di laurea siano *"non affini"* tra loro. Infatti, molte sedi universitarie, al fine di non condividere i 60 CFU relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, dichiarano tali corsi di laurea *"non affini"* nell'apposito quadro *"Altre informazioni"* della sezione Amministrazione della SUA-CdS. In questo quadro appare la richiesta *"numero del gruppo di affinità"*: se a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe viene assegnato lo stesso numero (per. es. "1"), essi risultano *"affini"* tra loro e bisogna necessariamente condividere le TAF-A e le TAF-B per almeno 60 CFU. Se il numero loro assegnato risulta diverso (ad es. ad un corso di laurea "1" e all'altro corso di laurea "2"), i due percorsi formativi risultano *"non affini"* tra loro e possono essere progettati senza alcuna condivisione di CFU. La dichiarazione di *"non affinità"* tra corsi di laurea appartenenti alla stessa classe deve essere comunque deliberata dalle strutture didattiche competenti. La verifica della condivisione dei 60 CFU viene effettuata nella SUA-CdS che controlla, appunto, che corsi di laurea diversi, appartenenti alla stessa classe e affini tra loro, condividano almeno 60 CFU *"obbligatori"* di TAF-A e TAF-B nei rispettivi ordinamenti didattici.

Infine, in questo contesto appare meritevole di menzione la nota MIUR 1632 del 13-03-2008 che prevede la condivisione di almeno 60 CFU per le TAF-A e le TAF-B anche nel caso in cui siano attivati *curricula* diversi nell'ambito dello stesso corso di laurea (I livello). Tale condivisione interna di crediti tra *curricula* diversi, appartenenti allo stesso corso di laurea, sembra ovvia atteso che il DM 270/2004 la prevede addirittura tra corsi di laurea diversi appartenenti alla stessa classe. D'altronde, la condivisione di attività formative tra *curricula* (e quindi una limitata diversificazione degli stessi) trae origine dalla necessità di assicurare una base formativa comune agli studenti in funzione del rilascio di un titolo di studio avente lo stesso valore legale per tutti, indipendentemente dallo specifico percorso curriculare seguito. L'obbligo di condivisione dei 60 CFU non riguarda, ovviamente, i corsi di laurea magistrale.

Oltre all'obbligo di condivisione, esiste anche un obbligo di differenziazione dei percorsi formativi introdotto dai DDMM del 16 marzo 2007, che all'art. 1, comma 2, nel caso di CdS diversi appartenenti alla stessa classe di laurea o di laurea magistrale prevede una differenziazione rispettivamente per almeno 40 CFU o per almeno 30 CFU delle attività formative previste nei rispettivi ordinamenti didattici. Tale differenziazione dovrà essere verificata tra ciascun *curriculum* di un CdS e tutti i *curricula* dell'altro CdS appartenente alla stessa classe. La differenziazione dei 40 o dei 30 CFU viene garantita dall'Ateneo nel momento dell'istituzione del CdS con un apposito controllo effettuato dalla SUA-CdS. Tale verifica di differenziazione è effettuata mediante il cosiddetto "*controllo per ambiti o per SSD*", come introdotto nell'allegato tecnico della nota MIUR del 28-01-11. Le disposizioni normative riguardanti la necessità di differenziazione minima dei CdS appartenenti alla stessa classe risentono dell'eccessiva proliferazione del numero degli stessi a seguito dell'introduzione della riforma universitaria. La ratio seguita dal MIUR, quindi, è di garantire gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso universitario, autorizzando solo CdS della stessa classe che presentino effettive diversità nei loro percorsi formativi.

Infine, nell'ordinamento didattico è necessario fornire le motivazioni in base alle quali si è deciso di attivare più di un CdS nell'ambito della stessa classe, motivazioni che saranno esaminate dal CUN che dovrà, a tale proposito, esprimere parere favorevole. Nella sezione Amministrazione della SUA-CdS, e più precisamente nella sotto-sezione F "Attività formative - Ordinamento didattico", è quindi presente il quadro "Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe".

## **Requisiti (risorse) strutturali**

I requisiti strutturali sono rappresentati dalle risorse messe a disposizione di singoli CdS e costituite da aule, laboratori, aule informatiche, sale studio e biblioteche. Essi fanno riferimento anche alle strutture messe a disposizione di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento

(Dipartimenti, Strutture di raccordo) come, ad esempio, biblioteche, aule studio, ecc. Il rispetto di tali requisiti viene verificato inserendo nella SUA-CdS le strutture disponibili per gli studenti, ma la loro disponibilità effettiva (e la relativa funzionalità) saranno verificate dalla CEV durante la visita in loco. La CEV, ai fini di questa verifica, terrà anche conto delle specificità e delle particolarità organizzative del CdS in questione, oltre che del numero effettivo degli iscritti che ovviamente influenzano la richiesta di strutture appositamente dedicate. È quindi molto importante che i requisiti strutturali inseriti nella SUA-CdS corrispondano effettivamente alla realtà, assicurando coerenza tra quanto dichiarato negli appositi quadri della scheda e quanto sarà verificato durante le visite in loco della CEV. Ovviamente, il mancato riscontro dei requisiti strutturali durante l'accREDITAMENTO periodico del CdS denota una scarsa efficacia del sistema di AQ adottato dalla sede, con ovvie ripercussioni sulla valutazione complessiva del CdS. Le informazioni sulle strutture vengono inserite nella sotto-sezione B, denominata "Esperienza dello studente", della sezione Qualità della SUA-CdS e, in particolare, nei vari quadri B4 relativi alle aule, ai laboratori, alle aule informatiche, alle sale studio, alle biblioteche. Uno dei principali problemi nella compilazione di questi quadri è dovuto al fatto che le risorse didattiche possono essere contemporaneamente utilizzate da più CdS.

Analogo problema era già presente nelle attività del NdV durante la puntuale verifica dei requisiti strutturali necessari dei CdS, ai sensi del precedente DM 17/2010.

### **Requisiti (risorse) strutturali e accreditamento iniziale**

Nell'ambito della verifica effettuata dalle CEV in fase di accreditamento iniziale e riguardante le risorse strutturali richieste per l'attivazione del CdS si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS?*
- *Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...)*

### **Requisiti (risorse) strutturali e accreditamento periodico**

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca** l'indicatore R1.C è volto ad accertare che l'Ateneo garantisca la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei risultati di ricerca, curi la sostenibilità del loro carico didattico nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R1.C.2 (Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale tecnico amministrativo)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'Ateneo si accerta e verifica periodicamente che i CdS, i Dottorati di Ricerca e i Dipartimenti abbiano a disposizione adeguate risorse, strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti, (e.g. spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT ecc.)? Tali strutture e servizi di supporto sono facilmente fruibili da tutti gli studenti?*
- *L'Ateneo verifica periodicamente l'adeguatezza numerica e organizzativa del personale tecnico-amministrativo in funzione delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca e della terza missione?*

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di studio** l'indicatore R3.C è volto ad accertare che il CdS disponga di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R3.C.2 (Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2]*
- *Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2].*
- *Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS?*
- *Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...)*
- *I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?*

Anche questi temi sono di estrema importanza per gli Atenei che spesso si trovano in difficoltà nel garantire strutture adeguate agli studenti e un livello di servizi qualitativamente adeguato a soddisfare le varie esigenze della comunità universitaria. Sul lato risorse strutturali, grava anche il fenomeno della carenza di risorse per garantire la piena funzionalità (e, talvolta, anche adeguati standard di sicurezza) degli edifici universitari che in alcuni casi sono immobili storici, sicuramente di pregio, ma che necessitano di vari interventi manutentivi di natura ordinaria e straordinaria.

Le risorse finanziarie dell'FFO non contemplano specifiche risorse per la manutenzione degli edifici e quindi sarebbe quanto mai opportuno che il Governo centrale stanziasse specifiche risorse per queste finalità.

Gli aspetti riguardanti il personale tecnico-amministrativo richiedono massima attenzione in quanto il numero delle unità attualmente in servizio si è ridotto a causa del rallentamento del turnover e della scarsità delle risorse da dedicare al reclutamento. Inoltre, è anche importante sottolineare la necessità di una adeguata qualificazione del personale tecnico-amministrativo perché le novità introdotte con le norme più recenti sono tante e la capacità degli Atenei di garantire la necessaria formazione è spesso inadeguata. La dematerializzazione dei processi, l'introduzione di nuove modalità di servizi per gli studenti che si basano sempre più sulle ICT, sono sfide importanti per gli Atenei che richiedono interventi strutturati e coordinati al fine di migliorare le performance in maniera razionale e produttiva.

## **Requisiti per l'assicurazione della qualità**

La presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità deve essere documentata per tutti i CdS di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento a:

- rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- compilazione annuale della scheda unica dei CdS (SUA-CdS);
- redazione del Rapporto di Riesame.

Le informazioni relative alle attività di AQ per il CdS sono inserite nella sotto-sezione D, della sezione Qualità della SUA-CdS. La sotto-sezione D è riservata ed è accessibile solo a quanti siano abilitati al sistema come, ad esempio, i componenti della CEV durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o di accreditamento del CdS.

**Quadro D1.** Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo: vengono descritte la struttura organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo e nelle sue articolazioni interne, gli uffici preposti alle diverse funzioni connesse alla conduzione dei CdS, anche in funzione di quanto previsto dai singoli quadri della SUA-CdS. Si tratta, in un certo senso, dell'organigramma dell'Ateneo, nel quale si parte dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e si prosegue con le Strutture di raccordo, qualora esistenti, con i Dipartimenti, con i Consigli di CdS. Può essere sostituito con un link al sito di Ateneo nel caso in cui quest'ultimo contenga tali informazioni. Viene inoltre descritto il sistema di AQ a livello di Ateneo con le indicazioni di ruoli e funzioni degli attori principali per l'assicurazione interna di qualità (Presidio della Qualità, NdV, CPDS).

**Quadro D2.** Organizzazione e responsabilità della AQ a livello di CdS: in questo quadro vengono specificate le azioni riguardanti l'AQ a livello di CdS, coinvolgenti, quindi, principalmente il gruppo di riesame (o gruppo di AQ) e le relative responsabilità.

**Quadro D3.** Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative: vengono indicati i modi e i tempi con cui le responsabilità della gestione del CdS sono esercitate.

**Quadro D4.** Riesame annuale: vengono indicati i modi e i tempi di conduzione programmata del riesame e viene reso accessibile il documento di riesame relativo all'anno accademico a cui la SUA-CdS si riferisce.

**Quadro D5.** Progettazione del CdS: in questo quadro viene inserito il documento denominato, appunto, "*progettazione del CdS*" che viene compilato nel momento in cui il percorso formativo in questione viene attivato per la prima volta o deriva da una progettazione ex novo sulla base di CdS preesistenti, disattivati e/o accorpati. In questo documento deve essere descritta la logica seguita nella progettazione del CdS, assicurando ad esso opportuni standard qualitativi, e facendo in modo che risulti coerente con la visione, le politiche e le strategie di Ateneo riguardanti la didattica.

**Quadro D6.** Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS: in questo quadro vengono inseriti ulteriori documenti che l'Ateneo ritiene utili ai fini di un'informazione esaustiva sulle caratteristiche e tipicità del CdS ai fini di una valutazione interna ed esterna del percorso formativo.

Le attività riguardanti la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati vengono inserite nella sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS. In particolare, i quadri di interesse sono il B6 e il B7.

**Quadro B6.** Opinioni degli studenti: vengono presentati i risultati sull'efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale, oltre che nel suo complesso, del CdS. Tale rilevazione incorpora le valutazioni obbligatorie ai sensi della Legge 370/1999.

**Quadro B7.** Opinioni dei laureati: risultati della ricognizione sull'efficacia complessiva del processo formativo del CdS percepita dai laureati.

## **Requisiti per l'assicurazione della qualità e accreditamento periodico**

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R2 Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ** l'indicatore R2.A è volto ad accertare che l'Ateneo disponga di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per l'AQ. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R2.A.1 (Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'Ateneo dispone di un sistema efficace di raccolta di dati e informazioni, utilizzabili dai diversi organi e strutture preposte alla gestione di didattica e ricerca, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione?*

- *L'Ateneo assicura la collaborazione e la circolazione dei dati e delle informazioni tra le strutture responsabili dell'AQ (Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Studenti-Docenti), a supporto della realizzazione delle politiche per l'AQ a livello dei singoli CdS e Dipartimenti?*
- *Le strutture responsabili dell'AQ interagiscono efficacemente fra loro e con gli organi accademici preposti alla didattica, alla ricerca, e alla terza missione?*

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R2 Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ** l'indicatore R2.B è volto ad accertare che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai Dipartimenti e sottoposti a valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R2.B.1 (Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Il Nucleo di Valutazione verifica costantemente (anche mediante audizioni, esami a campione o a rotazione) l'andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del sistema di AQ, della SUA-CDS, della SUA-RD, i documenti di monitoraggio annuale e del Riesame ciclico?*
- *L'Ateneo garantisce un riesame periodico di CdS e Dipartimenti tale da consentire l'approfondimento dei problemi, senza che CdS e Dipartimenti debbano sostenere un carico eccessivo di adempimenti?*
- *L'Ateneo si accerta che i CdS e i Dipartimenti conseguano gli obiettivi stabiliti?*
- *L'Ateneo garantisce che gli studenti siano coinvolti nel processo di valutazione dei CdS?*
- *Le strutture responsabili dell'AQ analizzano sistematicamente i problemi rilevati nei Rapporti di Riesame dei CdS, nelle relazioni delle CPDS, nelle SUA-RD o altre fonti? Propongono azioni migliorative plausibili e realizzabili? e verificano adeguatamente l'efficacia?*

## L'esperienza dello studente

La sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS, denominata *"esperienza dello studente"* rappresenta un arricchimento rispetto alle pre-esistenti banche-dati ministeriali in quanto vengono riportate informazioni aggiuntive riguardanti direttamente gli studenti ai fini di una maggiore efficacia e trasparenza delle attività formative programmate. In questa sotto-sezione si fa riferimento all'esperienza degli studenti, con particolare riguardo al regolamento didattico del CdS, la scansione temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l'ambiente di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a disposizione. La sotto-sezione B risponde quindi alla domanda: *"Come viene realizzato il Corso di Studio?"*.

Nonostante i buoni propositi, permangono alcune criticità che potremmo riassumere nella domanda: *"A cosa si riferisce questa sotto-sezione? Alla didattica programmata o alla didattica erogata?"* Infatti, essendo la SUA-CdS attribuita ad una determinata coorte di studenti che inizia in un certo anno accademico, dovremmo riferire il tutto alla didattica programmata. Ma se parliamo di *"esperienza (effettiva) degli studenti"*, dovremmo anche far riferimento alla didattica erogata, con una estensione temporale proiettata sui tre anni e quindi al piano di studio effettivo.

L'introduzione del DM 987/2016 ha anche portato ad una rivisitazione del quadro B1 in cui ora vengono inseriti gli elementi mancanti del regolamento didattico del CdS rispetto a quanto riportato nell'offerta didattica programmata (sezione Amministrazione della SUA-CdS). In questo quadro, quindi, vengono inserite le informazioni dettagliate riguardanti il regolamento didattico del CdS e quindi tutte quelle informazioni di natura organizzativa e regolamentare che scandiscono la carriera degli studenti appartenenti ad una determinata coorte. In precedenza, invece, ma volendo lo si potrebbe fare anche ora, venivano inserite informazioni dettagliate relative al piano degli studi. Ma cosa si intende esattamente per piano degli studi? In realtà, possono esistere tanti piani di studio diversi in relazione al significato che le singole sedi attribuiscono loro.

Più in particolare, come si lega il piano di studio allo specifico percorso formativo o al *curriculum* attivato in un determinato anno accademico? Che grado di flessibilità esso presenta entro i confini formali del CdS? Il piano degli studi è disciplinato in maniera chiara nel regolamento didattico del CdS e quali “*regole*” sono ad esso attribuite? Da tutte queste particolarità, o vere e proprie criticità, derivano le denominazioni diverse ad esso attribuite, come ad esempio, piano di studio statutario, piano di studio alternativo, piano di studio individuale, e ancora altre a seconda delle sedi. A tutte queste denominazioni, in realtà, sono attribuiti gradi di flessibilità differenti del piano di studio, che possono oscillare da flessibilità pari a zero - tutte le discipline sono obbligatorie e lo studente non può optare per nulla di diverso da ciò che viene offerto, tranne che per le attività formative ad autonoma scelta - ad una flessibilità limitata entro gli insegnamenti offerti nello specifico *curriculum* scelto, ad una flessibilità ancora maggiore entro tutti gli insegnamenti attivati nel regolamento didattico del CdS, o ad una flessibilità ancora maggiore entro gli intervalli di CFU attribuiti agli ambiti disciplinari dell’ordinamento didattico. Sarebbe quindi opportuna una riflessione su natura e finalità del piano di studio che non solo viene attribuito o scelto dagli studenti, ma viene anche valutato nel corso delle procedure di accreditamento. Anche la descrizione delle modalità di accertamento dei risultati di apprendimento, richiesta dall’ANVUR, non è immediatamente intuitiva, sebbene una sensibilizzazione su questo tema sia stata già avviata da tempo. Ovviamente, non si tratta di descrivere soltanto le modalità dell’esame, ad esempio se si tratta di esami scritti o orali, ma anche quali modalità vengono seguite - e quindi con la necessità di dichiararle ai fini della massima trasparenza oltre che per garanzia nei confronti degli studenti - per una corretta valutazione della reale acquisizione di concetti e competenze da parte dello studente.

Gli altri quadri B presenti nella sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS riportano una serie di ulteriori informazioni sulle risorse logistiche e sui servizi a disposizione degli studenti iscritti a quel determinato CdS.

Nel quadro B2.a è riportato il calendario del CdS e l'orario delle attività formative erogate nel corso dell'anno accademico. Nel quadro B2.b vi è il calendario degli esami di profitto e nel quadro B2.c il calendario delle sessioni della prova finale (o tesi di laurea). Non è semplice, talvolta, fornire queste informazioni in forma conclusiva (alcuni spostamenti di date e orari sono possibili nel corso dell'anno accademico), ma esse sono importanti per assicurare corretti rapporti con gli studenti anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di trasparenza. In alcuni casi viene evidenziato che è difficile definire i calendari delle attività didattiche con largo anticipo perché occorre tener presenti le eventuali emergenze in corso d'anno, oltre ad assicurare quella flessibilità che spesso caratterizza la vita accademica. Resta comunque fermo che una programmazione stabile e anticipata delle attività didattiche è giustamente richiesta dagli studenti che, alcune volte, lamentano disservizi e lacune proprio a questo riguardo.

Negli ulteriori quadri B viene descritto l'ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. L'attenzione a questi aspetti ha lo scopo di promuovere una sempre migliore corrispondenza tra i risultati di apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di apprendimento e le dotazioni messe a disposizione. In questo contesto, oltre alle risorse strutturali, si fa riferimento anche a quelle umane e, pertanto, nel quadro B3 sono inseriti i docenti titolari di insegnamento, ricavandoli ovviamente dalla didattica erogata. Per una certa coorte di studenti, cui si riferisce la SUA-CdS di un determinato anno accademico, sono riportati i docenti che insegnano al primo anno, tra cui anche i docenti di riferimento per il rispetto dei requisiti di docenza. Nelle SUA-CdS degli anni precedenti bisognerebbe progressivamente implementare i docenti titolari di insegnamento del secondo e del terzo anno (nel caso dei corsi di laurea) in modo tale che la coorte di studenti che parte in un certo anno accademico (cui si riferisce quella specifica SUA-CdS) veda man mano aggiornato il quadro B3. In altri termini, la SUA-CdS dovrebbe estendersi, dal punto di vista temporale, in senso longitudinale aggiornando ogni anno i relativi quadri al fine di offrire effettivamente un servizio agli studenti facenti parte di una determinata coorte.

Tutti i quadri B4 forniscono informazioni dettagliate sulle infrastrutture a disposizione del CdS. Vengono indicate le aule, i laboratori e le aule informatiche - facendo esclusivo riferimento a quelle che compaiono nell'orario del CdS - e le sale studio utilizzabili in prossimità del luogo o dei luoghi dove gli studenti frequentano il CdS. Inoltre, sono indicate le biblioteche che contengono materiali specifici di supporto per quel determinato CdS. I quadri B5 includono i servizi di contesto, ossia i servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per facilitare il loro avanzamento negli studi. In particolare, si fa riferimento all'orientamento in ingresso, all'orientamento e tutorato in itinere, all'assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero (tirocini e stage), all'assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, all'accompagnamento al lavoro e ad eventuali altre iniziative organizzate a favore degli studenti. Infine, seguono i già menzionati quadri B6 e B7 che includono le opinioni degli studenti e dei laureati, che sono specificamente richieste dalla normativa vigente nell'ambito dei requisiti per l'AQ del CdS.

### **L'esperienza dello studente e accreditamento iniziale**

Nell'ambito della verifica effettuata dalle CEV in fase di accreditamento iniziale per l'attivazione del CdS si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita previste sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS? Esempi: predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?*
- *Sono previste iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro?*
- *Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?*
- *Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili?*

Per quanto riguarda l'interazione didattica e la valutazione formativa nei CdS telematici, si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell'interazione didattica e le forme di coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)?*
- *All'interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto all'operato specifico del singolo studente?*
- *Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate?*

## **L'esperienza dello studente e accreditamento periodico**

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca** l'indicatore R1.B è volto ad accertare che l'Ateneo adotti politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R1.B.1 (Ammissione e carriera degli studenti)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'Ateneo definisce e comunica con chiarezza modalità trasparenti per l'iscrizione, l'ammissione degli studenti e la gestione delle loro carriere?*
- *Le attività di orientamento in ingresso organizzate dall'Ateneo sono coerenti con le strategie definite per l'ammissione degli studenti e tengono conto delle loro esigenze e motivazioni?*
- *Nella gestione delle carriere sono tenute in considerazione le esigenze di specifiche categorie di studenti (e.g. studenti lavoratori, fuori sede, diversamente abili, con figli piccoli, ecc.)?*
- *L'Ateneo promuove la realizzazione di attività di sostegno per gli studenti con debolezze nella preparazione iniziale ed eventualmente attività ad hoc per gli studenti più preparati e motivati?*
- *Viene rilasciato il Diploma Supplement?*

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei Corsi di studio** l'indicatore R3.B è volto ad accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R3.B.1 (Orientamento e tutorato)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?*
- *Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere?*
- *Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?*

Il punto di attenzione **R3.B.3 (Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *L'organizzazione didattica crea i presupposti per l'autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente?*
- *Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti?*
- *Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?*
- *Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili?*

Il punto di attenzione **R3.B.T (Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Sono state elaborate linee guida relative alle modalità di sviluppo dell'interazione didattica e alle forme di coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)?*
- *All'interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) con relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto all'operato specifico del singolo studente?*
- *Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate?*

Queste verifiche effettuate dalle CEV in fase di accreditamento periodico (ma anche nell'accREDITamento iniziale di nuovi CdS, come illustrato nel paragrafo precedente) mirano ad assicurare la giusta attenzione da parte dell'Ateneo allo studente e alle sue necessità durante il percorso formativo. Tutto questo deriva dal rinnovato impegno a considerare la "centralità dello studente" non solo qualcosa di formale nei documenti di indirizzo o nelle dichiarazioni di principio da parte delle strutture didattiche ma una reale attenzione all'armonico sviluppo delle carriere degli studenti nei percorsi formativi attivati negli Atenei. Gli ESG 2015, infatti, rimarcano questi concetti e le linee guida dell'ANVUR, sia nell'accREDITamento iniziale sia in quello periodico, riprendono questi concetti stimolando gli Atenei a garantire una didattica di qualità, moderna e flessibile in relazione alle specifiche esigenze degli studenti, oltre che servizi adeguati, a partire dalle attività di orientamento e tutorato.

### **Le nuove modalità di conferma dell'accREDITamento iniziale dei CdS**

Il comma 3 dell'art. 4 del DM987/2016 prevede che "l'attivazione dei CdS accREDITati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'all. A, p. b. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NdV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati". Si preve-

de, quindi, un'attivazione nell'anno accademico successivo di CdS già accreditati mediante un'analisi e soddisfacimento dei requisiti di docenza e fin qui tutto appare senza variazioni rispetto a quanto già effettuato in precedenza, tranne che per la "validazione" da parte del Nucleo di Valutazione, non richiesta in fase di attivazione dei CdS, almeno negli anni più recenti. Il comma 4 dell'art. 4 del DM 987/2016, però, introduce ulteriori novità. *"L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NdV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del CdS dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accREDITamento del CdS e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a.a. 2018/2019 e successivamente, per un solo a.a., al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza"*. La novità in questo caso riguarda la possibilità di attivare comunque i CdS che risultino in carenza di docenza fino all'anno accademico 2018/19 e successivamente per un solo anno. Il DM 935/2017 ha poi introdotto la previsione secondo la quale l'accREDITamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso (ossia in carenza di docenza) proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, così come ulteriormente specificato nella tabella inserita nell'art. 4, comma 4 del DM 987/2016 modificato, appunto, dal DM 935/2017. La novità introdotta dal legislatore prevede, anche, che vi sia comunque un monitoraggio ex post del quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accREDITamento periodico di cui all'art. 5.

Nel 2017, in fase di prima applicazione di questo nuovo meccanismo, la nota ministeriale 5227 del 23 febbraio 2017 ha chiarito che l'attivazione dei CdS già accreditati per l'anno accademico successivo comporta un'analisi ex post dei requisiti di docenza nell'anno accademico corrente.

La nota infatti recita che *“per l'a.a. 2017/18 non è più necessario attendere il DM di conferma dell'accreditamento iniziale del CdS, ma si dovrà unicamente provvedere a fornire le informazioni richieste nella SUA-CdS, necessarie a soddisfare i requisiti di trasparenza dei corsi, nonché a verificare il permanere dei requisiti di docenza del CdS”* e richiama l'all. A, p. b, del DM 987/2016: *“ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei CdS si fa riferimento ai seguenti indicatori (relativi alla docenza e agli studenti), calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati”*. In base a quanto riportato nella nota MIUR e nel DM 987/2016 i cambiamenti sono sostanziali. Anzitutto si effettua una verifica ex post sul rispetto dei requisiti di docenza nell'anno accademico corrente, e in secondo luogo tale verifica viene effettuata rapportando il numero dei docenti di riferimento al numero degli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con delle eccezioni nel caso dei CdS a numero programmato a livello nazionale). In sostanza, si passa da un controllo ex ante effettuato fino ad ora, ossia nel momento in cui si chiude l'offerta formativa per l'anno successivo e quindi intorno ad aprile-maggio, ad un controllo sull'effettivo rapporto tra numero dei docenti di riferimento richiesti e numero reale (e non presunto per come dichiarato dall'Ateneo) degli studenti iscritti al I anno. Ciò ha evidenziato una serie di criticità negli Atenei che hanno dichiarato ex ante una determinata sostenibilità e nei fatti, ad un controllo effettuato ad anno accademico iniziato, hanno invece evidenziato una insufficiente disponibilità di docenti di riferimento in relazione al numero degli studenti iscritti. La situazione è risultata variegata negli Atenei in quanto ve ne sono stati alcuni in cui le criticità hanno riguardato un numero limitato di CdS nei quali, peraltro, la carenza di docenti di riferimento era relativa a poche unità. In altri Atenei, invece, la situazione è apparsa più grave nel senso che sono stati evidenziati casi di CdS in cui la carenza di docenza era superiore, addirittura pari a 20-25 docenti di riferimento per singolo CdS. In questi casi,

evidentemente, vi era stato il superamento di 3-4 volte della numerosità massima della classe del CdS, disponendo l'Ateneo di un numero di docenti di riferimento adeguato a sostenere un numero molto più basso di studenti iscritti al I anno. Ferma restando la logica di questi controlli da parte del MIUR, anzi forse la necessità degli stessi considerato che il numero degli iscritti regolari influenza la distribuzione del FFO in seguito all'applicazione del costo standard, appare di rilievo la considerazione che una novità così sostanziale avrebbe dovuto essere comunicata anticipatamente agli Atenei in modo che essi potessero adeguare per tempo i requisiti di docenza alle numerosità effettive degli studenti.

Considerate le notevoli criticità presenti nel sistema universitario a seguito dell'introduzione del nuovo modello di conferma dell'accREDITAMENTO dei CdS ai fini dell'attivazione per l'anno accademico successivo e al fine di tenere conto della transizione tra le regole previste fino all'a.a. 16/17 e quelle previste per l'a.a. 17/18, *“la verifica in itinere dei CdS dell'a.a. 16/17 è stata fatta utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli previsti dai DDMM 987/2016 e 60/2017”*. Inoltre, per il calcolo della docenza si è preso in considerazione l'arrotondamento all'intero inferiore (esempio 9,87 arrotondato a 9). È stato quindi reso disponibile a ciascun Ateneo, a seguito della suddetta verifica, *“l'elenco complessivo dei soli CdS attivi nell'a.a. 16/17 che, all'esito dei conteggi aggiornati, non possedevano i requisiti di docenza”* secondo i criteri sopra indicati. Ogni Ateneo ha quindi potuto, in corrispondenza di ciascun CdS, *“indicare eventuali docenti aggiuntivi o contratti di insegnamento ex art. 23 della Legge 240/2010 utilizzati o da utilizzare nel corrente a.a. 16/17 al fine di sanare le situazioni indicate”*, facendo riferimento, per quanto riguarda i carichi didattici, alla didattica erogata nel 2016/17. Tale intervento si è reso comunque obbligatorio per quegli Atenei che nell'a.a. 17/18 avessero comunque l'intenzione di attivare nuovi CdS aggiuntivi rispetto all'offerta formativa 16/17. La finestra temporale per l'inserimento delle informazioni è stata prevista dal MIUR entro il 13 marzo 2017.

Tali informazioni (ossia integrazioni dei docenti di riferimento) sono state utilizzate dal MIUR e dai NdV per le conseguenti verifiche della sostenibilità dei CdS che è stata così validata entro il 31 marzo 2017. Qualora siano state così *“superate tutte le situazioni critiche del singolo ateneo, il Ministero ha autorizzato l'eventuale apertura dei nuovi e ulteriori CdS nell'a.a. 2017/18”*. L'applicazione dei criteri più favorevoli, però, *ha validità solo in fase di transizione tra l'a.a. 2016/17 e l'a.a. 2017/18.*

Nel corso dell'a.a. 2017/18, infatti, si è proceduto ad effettuare le stesse verifiche secondo quanto previsto dai DDMM 987/2016 e 60/2017 ai fini della conferma dell'accreditamento dei CdS per l'a.a. 2018/19 con alcune novità introdotte dal DM 935/2017. In primo luogo, a differenza di quanto originariamente previsto nel DM 987/2016, non è stata impedita l'attivazione di nuovi CdS a quegli Atenei che non rispettavano i requisiti di docenza per tutti i CdS già accreditati ed attivi nell'anno accademico in corso di svolgimento (in questo caso, il 2017/18) purché, comunque, avessero un ISEF superiore ad 1. La possibilità di attivare i CdS per gli Atenei che si trovassero in queste condizioni è stata consentita entro il limite del 2% come precedentemente illustrato. Gli Atenei, invece, che rispettavano i requisiti di docenza, durante il controllo ex post, per tutti i CdS già accreditati ed attivi non hanno avuto limiti nella proposta di nuovi CdS per l'anno accademico successivo. In realtà, anche gli Atenei, in carenza di docenti, che hanno dimostrato di poter colmare le lacune di docenza all'esito del controllo ex post effettuato dal MIUR hanno potuto attivare un numero di CdS superiore al limite del 2%. In generale, la situazione che si è venuta a prospettare a febbraio-marzo 2018 (controllo ex post sull'anno accademico 2017/18) è risultata più gestibile e meno complicata rispetto al primo anno di applicazione del nuovo meccanismo di conferma dell'accreditamento iniziale. In ogni caso, l'applicazione di questo nuovo modello comporta, almeno nella fase iniziale, alcune criticità negli Atenei. Infatti, l'eventuale compensazione in corso d'anno del numero dei docenti di riferimento potrebbe determinare *“alterazioni della didattica programmata ed erogata”*, soprattutto se le aggiunte di docenti devono essere *“vere”* e non fittizie.

Ricordiamo che nel momento in cui vengono effettuati i controlli da parte del MIUR il primo semestre dell'anno accademico in corso è stato già erogato e il secondo semestre è possibile che sia già iniziato. Inoltre, le attività didattiche delle coorti attive in un determinato anno accademico sono state già programmate da tempo ed eventuali rimodulazioni della didattica erogata per l'adeguamento del numero dei docenti di riferimento comporteranno disagi nell'organizzazione delle attività formative per gli studenti.

Quanto fatto a proposito della verifica ex post non esaurisce gli adempimenti richiesti alle sedi per l'attivazione dei CdS già accreditati per l'anno accademico successivo. Infatti, l'esito della verifica positiva consente l'attivazione dei CdS per l'anno successivo ma è anche necessario completare le informazioni richieste per la nuova coorte di studenti. Infatti, al fine di supportare gli Atenei nella corretta programmazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2018/19, nello spazio dedicato alla SUA-CdS a.a. 18/19, *“sono stati messi a disposizione dal 13 marzo 2018 i dati degli studenti iscritti dell'ultimo biennio e le simulazioni relative ai conteggi dei requisiti di docenza a regime dei CdS attivi nell'a.a. 17/18”* utilizzando, prudenzialmente, i dati dell'a.a. 17/18 e i criteri di cui ai DDMM 987/2016 e ss.mm.ii. Vale sempre quindi la raccomandazione del MIUR agli Atenei di attuare per l'a.a. successivo una *“programmazione della docenza per i CdS già attivi che tenga conto dei dati storici, programmando quindi un'utenza sostenibile commisurata a tali dati”*. Questo perché entro il mese di febbraio dell'anno successivo si procederà alla verifica in itinere dei requisiti di docenza dei CdS attivati nell'a.a. 2018/19 al fine di consentire l'attivazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2019/2020.

## Flessibilità dell'offerta formativa e Corsi di Laurea sperimentali ad orientamento professionale

L'art. 6, comma 2 del DM 635/2016 prevede che al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i CdS internazionali, nonché per gli altri CdS e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 CdS e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli a.a. 2017/18 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 341/1990. Sono comunque esclusi i CdS preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i CdS direttamente abilitanti all'esercizio professionale.

- a** il numero massimo di CdS accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi già accreditati nell'a.a. 2016/17;
- b** sono esclusi:
  - lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
  - lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
  - i CdS interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DDMM 16-03-07 e la LMG/01 Giurisprudenza;
- c** c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:

- per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
- ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

Al fine di facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro (corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale), nell'ambito dei CdS di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro; il DM 935/2017, che ha modificato il DM 987/2016 prevedendo l'istituzione ed attivazione di questa tipologia di corsi di laurea solo nell'a.a. 2018/19, ha inoltre inserito la previsione secondo cui il CdS deve essere definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a** il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. Nell'ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese;
- b** i CdS prevedono la *"programmazione degli accessi a livello locale"* ai sensi dell'art. 2 della Legge 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
- c** al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere *"almeno pari all'80%"*.

Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITAMENTO periodico del CdS stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accREDITAMENTO iniziale di altri CdS con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

Il MIUR ha successivamente reso noto che in considerazione della differenza strutturale fra i corsi di laurea a orientamento professionale ed eventuali altri corsi attivati nella stessa classe, i corsi di laurea a orientamento professionale sono automaticamente inseriti in un gruppo di affinità distinto da quello degli altri corsi attivati nella stessa classe, come previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a) del DM 270/2004 e ciò al fine di non rendere obbligatoria la condizione di almeno 60 CFU di attività formative con altri corsi nella classe.

Relativamente ai corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, il CUN ha fornito chiarimenti<sup>94</sup> con specifico riguardo alla tabella delle attività formative. In particolare, l'inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di SSD non previsti dalle classi deve essere chiaramente motivata, nelle note alle attività di base o caratterizzanti, facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del CdS (in particolare alla sua eventuale natura professionalizzante ai sensi dell'art. 8 del DM 987/2016) che rendono indispensabile l'introduzione di tali SSD fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. Inoltre, in ciascun ambito in cui si prevede l'inserimento di nuovi SSD è necessario indicare l'intervallo di CFU che si intendono dedicare ai SSD previsti dalla classe in quell'ambito, in modo da garantire il mantenimento all'interno del CdS dei SSD necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe. In ogni caso, per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalla tabella della classe; e ai SSD presenti nella tabella della classe devono essere attribuiti almeno il 50%

---

<sup>94</sup> Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.18/19) del CUN 15.12.2017, pagg. 24 e seguenti.

del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili. Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti delle classi di CdS in cui è possibile usufruire di tale facoltà sarà possibile inserire nuovi SSD oltre a quelli previsti dalla classe, e sarà necessario indicare l'intervallo di CFU sia per l'intero ambito sia per il gruppo dei SSD previsti dalla classe. Le convenzioni che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari per il corretto numero di CFU devono essere già disponibili al momento di accreditamento iniziale del CdS, e fanno parte dell'ordinamento. L'indicazione dell'orientamento professionale del CdS deve essere inserita nel quadro Amministrazione/Informazioni/Informazioni generali sul corso, dove devono essere inserite anche le convenzioni con imprese qualificate o loro associazioni od ordini professionali che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari. Il numero massimo di CFU assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere fortemente motivate facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del CdS. In particolare, corsi di laurea triennale a orientamento professionale possono eccedere a questa indicazione.

Le novità introdotte dal DM 935/2017 sono giunte a conclusione di una serie di azioni del MIUR in tema di corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale, operate e diversi livelli nel corso del 2017. In particolare, il 13 gennaio 2017 con la nota 31 il MIUR ha, di fatto, frenato l'attivazione di questi corsi di laurea per l'anno accademico 2017/18. Infatti, il termine per la presentazione delle nuove proposte è stato fissato al 30 settembre 2017 e la piena operatività di questa nuova tipologia di CdS sarebbe stata garantita a partire dal successivo anno accademico e quindi dal 2018/19. Le ragioni sono legate al fatto che il MIUR ha ritenuto indispensabile predisporre un'apposita piattaforma informatica finalizzata alla raccolta della specifica documentazione richiesta nell'art. 8, comma 2 del DM 987/2016.

Detta piattaforma avrebbe anche dovuto assolvere al compito di monitorare tutti i percorsi professionalizzanti sia nell'ambito del sistema educativo ITS sia in quello della formazione superiore e della ricerca, con l'obiettivo di coordinare al meglio l'offerta in tale settore. Tale strumento avrebbe anche consentito agli organismi preposti all'emanazione dei prescritti pareri di legge di avvalersi della banca-dati per un esame ponderato delle proposte di corso pervenute da parte dei singoli Atenei. Infine, il DM 60/2017 è intervenuto in maniera puntiforme sul DM 987/2016, modificando il comma 2 dell'art. 8 e quindi specificando in maniera chiara che tali CdS sarebbero potuti partire solo dall'anno accademico 2018/19, così come in seguito confermato dal DM 935/2017.

Il MIUR, inoltre, con il DM 115 del 23 febbraio 2017 ha istituito una Cabina di regia nazionale per il coordinamento del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti che ha poi portato all'emanazione del DM 935 del dicembre 2017. All'esito dei lavori della Cabina di regia è stato pubblicato - in consultazione - il 10-08-2017 il documento *"La formazione terziaria professionalizzante. Il modello Italia"*. Sul documento della Cabina di regia si sono espresse tutte le varie componenti del sistema universitario, esprimendo ciascuna il proprio parere. La CRUI, con una nota dell'8-09-2017, ha rappresentato la necessità di non rinviare una seconda volta l'attivazione di questi corsi di laurea e di dare corso ad un primo ciclo pilota di sperimentazione a partire dall'a.a. 2018-19, con l'obiettivo/auspicio di rendere le Lauree professionalizzanti comunque abilitanti entro il triennio del primo ciclo. Anche il CUN ha espresso parere in data 6.09.2017, precisando che: *"Al fine di assicurare una maggiore coerenza con gli obiettivi dichiarati e una più larga applicabilità del modello proposto per la creazione di un sistema di lauree professionalizzanti, si ritiene opportuno non limitare l'avvio della sperimentazione alle sole lauree orientate alle professioni ordinistiche"*. Si sono espresse sul documento la maggior parte delle associazioni di categoria fortemente interessate agli sviluppi derivanti dall'attivazione dei corsi di laurea a orientamento professionalizzante:

Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; Confartigianato Imprese; Coldiretti; Conferenza per l'Ingegneria (CopI); Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

Il MIUR, con un comunicato del 9 novembre 2017, ha presentato i contenuti del documento predisposto dalla Cabina di Regia per il coordinamento del sistema di Istruzione Tecnica Superiore e delle lauree professionalizzanti. Tra gli obiettivi da perseguire il MIUR ha indicato: l'incremento del numero di diplomate e diplomati negli ITS, il sostegno della formazione continua dei lavoratori, la promozione di percorsi di recupero degli abbandoni, il miglioramento del livello di formazione e del titolo di accesso alle professioni, l'accrescimento delle opportunità occupazionali. Nello specifico, alle Università che organizzano corsi di laurea professionalizzanti, viene richiesto di predisporre percorsi di studio definiti a livello nazionale, di consentire alle studentesse e agli studenti una rapida qualificazione e abilitazione professionale e di creare partenariati con i collegi e gli ordini professionali. Gli ITS dovranno, invece, costruire percorsi formativi co-progettati con le imprese, rispondendo al fabbisogno del mercato del lavoro e ai territori di riferimento, e percorsi di 3 anni progettati e realizzati con le Università. L'accresciuta collaborazione tra ITS e lauree professionalizzanti si tradurrà anche nella possibilità per gli Atenei di organizzare percorsi formativi avvalendosi delle risorse umane, dei laboratori e delle altre dotazioni degli ITS.

Successivamente, come già accennato, con il DM 935/2017 sono state introdotte le modifiche all'art. 8 del DM 987/2016 con le quali il Ministero ha reso finalmente possibile attivare per l'anno accademico 2018/2019 i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale. In realtà, il DM 935/2017 è stato emanato a dicembre 2017 e ciò ha contratto molto i tempi a disposizione a degli Atenei per formulare proposte progettuali qualificate e operative. Nonostante ciò, sono stati proposti 14 corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale da parte di altrettante sedi universitarie e

tutti questi nuovi CdS sono stati valutati positivamente da CUN e ANVUR consentendo così al MIUR di emanare il relativo DM di accreditamento iniziale. In ambito CRUI è stato creato un coordinamento di questi CdS al fine di mettere a fattore comune le rispettive esperienze, cercando anche di monitorare la fase di prima attivazione di questi percorsi formativi. Sempre in ambito CRUI è emersa anche l'opportunità di chiedere al MIUR la possibilità di attivare nuovi corsi di laurea di questa tipologia anche nell'a.a. 2019/2020 evitando, dunque, di limitare l'esperienza al solo anno accademico 2018/2019. Il MIUR sembra ben disposto ad accogliere detta richiesta e si è quindi in attesa di apposito provvedimento ministeriale che dovrà comunque modificare il DM 987/2016 e ss.mm.ii.

### **Corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale e accreditamento iniziale**

L'ANVUR, con le Linee guida dell'ottobre 2017, ha introdotto dei criteri valutativi specifici per i corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale e quindi si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *Le convenzioni stipulate ai fini dell'attuazione del progetto formativo, coinvolgono soggetti di adeguata qualificazione? È rispettata la loro coerenza con i profili professionali in uscita?*
- *L'analisi preliminare all'introduzione di ulteriori SSD negli ambiti base e caratterizzante dell'offerta formativa è esaustiva?*
- *Tali SSD rispettano gli obiettivi formativi della relativa classe di laurea e sono coerenti con i profili professionali e con il complesso del percorso formativo?*

Il primo anno di attivazione dei corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale ha comportato qualche difficoltà, anche dal punto di vista valutativo, in fase di accreditamento iniziale. Infatti, la discussione su questi corsi di laurea, sebbene si sia sviluppata nell'arco di un intero anno tanto da impedirne l'attivazione nell'a.a. 2017/18, consentendola solo nell'a.a. 2018/19, ha visto emergere posizioni molto diverse nel sistema universitario, nei portatori di interesse, e a livello politico ciò ha contribuito a "confondere le idee" e ha portato al formarsi di opinioni personali su questa tipologia di percorsi formativi,

opinioni che inevitabilmente si sono riflesse anche nella procedura valutativa. Come criterio di carattere generale, prima di procedere ad una attività valutativa è necessario avere le idee chiare su cosa si sta valutando, evitando quella discrezionalità che alcune volte deriva proprio dalla mancanza di consapevolezza sulla natura e le finalità dell'oggetto stesso della valutazione. A questo proposito è forse mancata quella chiarezza da parte dell'autorità politica che molto probabilmente non ha ancora sciolto le riserve sulla reale importanza dei corsi di laurea a orientamento professionale e sul ruolo che essi giocano nel contesto della formazione terziaria professionalizzante, anche in considerazione della presenza degli ITS nel panorama formativo nazionale.

## I Corsi di Studio internazionali

L'internazionalizzazione del sistema universitario nazionale rappresenta uno degli obiettivi strategici della programmazione triennale 2016-2018 definita dal Ministero (DM 635/2016). Di conseguenza, molti Atenei si sono attivamente impegnati in varie iniziative per promuovere la didattica a livello internazionale. Il DM 635/2016 è intervenuto nell'ambito dell'internazionalizzazione, fornendo le seguenti descrizioni delle caratteristiche dei CdS internazionali:

- *Corsi interateneo con Atenei stranieri*, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- *Corsi con mobilità internazionale strutturata* per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero;
- *Corsi erogati in lingua straniera*;
- *Corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020" - Azione centralizzata chiave 1.*

Successivamente, in tale ambito è intervenuto anche il DM 987/2016 modificando le previsioni del DM 1059/2013 e introducendo, nello specifico, nell'all. A, lett. b) la tabella K con cui sono definite le caratteristiche dei CdS internazionali di cui all'all. 3 del DM 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in Università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane. Di seguito si riporta la Tabella K.

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	CARATTERISTICHE
a	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	Sono Corsi di Studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b	Corsi erogati in lingua straniera	<p>Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi, i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero;</li> <li>• i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche</li> </ul>
c	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1"	Sono Corsi di Studio L e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di Studio, incluse le Lauree, finanziate in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di Studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

Il DM 987/2016 ha escluso una delle tipologie di corsi internazionali riportati nel DM 635/2016 e, nello specifico, i corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero. Ciò è apparso abbastanza strano in quanto tali CdS rappresentano probabilmente le esperienze più frequenti di internazionalizzazione del nostro sistema universitario. È vero che il DM 987/2016 disciplina i CdS internazionali solo a proposito della possibilità di utilizzare docenti di Atenei stranieri ma resta il fatto che, a tutt'oggi, manchi una disciplina chiara e integrata dei CdS internazionali.

Si segnala inoltre che il MIUR con la nota del 16-12-2016 in merito ai corsi definiti "Internazionali", ha chiarito che: "se sono contenuti nel quadro B5 della stessa scheda, in linea con quanto indicato nell'all. 3 del DM 635/2016, dall'a.a. 2017/18 verranno automaticamente riportati solamente i corsi con le caratteristiche corrispondenti alle tipologie individuate nel Piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018; qualsiasi altra tipologia di corso potrà essere direttamente pubblicizzata nel manifesto degli studi degli Atenei".

Il CUN nelle recenti Linee guida è intervenuto anche sui corsi internazionali precisando che i CdS interateneo con Atenei stranieri, che quindi prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, sono a carattere internazionale. Un CdS erogato integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non è un corso interateneo. Inoltre, CdS che non sono interateneo con Atenei stranieri possono comunque essere a carattere internazionale se (in media nell'ultimo triennio) almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 CFU all'estero (e questo in ottemperanza a quanto previsto in proposito dal DM 635/2016).

Il CUN nelle recenti Linee guida ha inoltre precisato che se il CdS è integralmente erogato in lingua straniera allora è a carattere internazionale, come definito ai sensi del DM 635/2016. Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede più *curricula*, di cui almeno uno in italiano e almeno uno contenente insegnamenti obbligatori offerti esclusivamente in lingua inglese, allora può essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun *curriculum* allora occorre indicare che il corso è tenuto in italiano. A norma del DM 635/2016, non basta la presenza di un *curriculum* in lingua straniera per ottenere che il CdS sia dichiarato internazionale; l'intero corso dev'essere erogato integralmente in lingua straniera (o soddisfare altri requisiti del DM 635/2016). Inoltre, per poter conteggiare docenti stranieri fra i docenti di riferimento occorre che (in media negli ultimi tre anni) almeno il 10% degli studenti iscritti abbia conseguito all'estero il titolo d'accesso, e i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche.

In considerazione delle difficoltà interpretative ed operative relative ai CdS *"internazionali"*, il Ministero, con nota del 12-05-2017, ha fornito alcuni chiarimenti e precisazioni. In particolare, il MIUR con riguardo ai Corsi universitari *"aventi una connotazione internazionale"* che si inseriscono nella banca dati University per l'a.a. 2017-18 ha preso atto delle differenze esistenti tra DM 635/2016 e DM 987/2016 relativamente ai corsi internazionali ed ha proposto le seguenti correzioni:

Corsi di LM, con la partecipazione di Università italiane, selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario *"Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata key-1"*: corre l'obbligo di evidenziare come, nella tabella K del DM 987/2016, si faccia impropriamente riferimento alla possibilità di includere in questa tipologia di CdS anche corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, quando in realtà il finanziamento proveniente dal citato programma europeo risulta per ora applicabile soltanto ai corsi di LM.

In proposito la CRUI ha chiesto di considerare come aventi una connotazione internazionale, anche altre tipologie di CdS che, pur non rientrando nel DM 987/2016, presentano comunque caratteristiche di internazionalità, ossia:

- CdS con mobilità internazionale strutturata, che pur non raggiungendo le soglie quantitative indicate dal DM 635/2016, portino al rilascio del doppio titolo o del titolo multiplo;
- CdS che seppur totalmente erogati in lingua straniera, non raggiungano almeno il 10% degli studenti iscritti in possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero.

Il MIUR ha inoltre concesso agli Atenei, con la citata nota del 12 maggio 2017, di poter inserire le convenzioni dei CdS con mobilità internazionale strutturata nella sezione B5 della SUA-CdS.

Il DM 935/2017, infine, ha integrato la tabella K prevista dal DM 987/2016 introducendo la suddetta tipologia di corsi

con mobilità internazionale strutturata, per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero. Con questa modifica anche i corsi di studio con mobilità strutturata potranno usufruire, ai fini del requisito dei docenti di riferimento, di una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in Università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.

### **Corsi di studio internazionali e accreditamento iniziale**

Nell'ambito della verifica effettuata dalle CEV in fase di accreditamento iniziale riguardante i corsi di studio internazionali si dovranno fornire elementi esplicativi relativamente a:

- *Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero (anche collaterali a Erasmus)?*
- *Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, sono previste iniziative per raggiungere la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri?*

### **Corsi di studio internazionali e accreditamento periodico**

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca** l'indicatore R1.B è volto ad accertare che l'Ateneo adotti politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione **R1.B.1 (Ammissione e carriera degli studenti)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Se l'Ateneo si è dato una connotazione internazionale, adotta strategie per promuovere il reclutamento di studenti stranieri?*

Il punto di attenzione **R1.B.2 (Programmazione dell'offerta formativa)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Se l'Ateneo si è dato una connotazione internazionale, promuove iniziative per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta didattica complessiva?*

Nell'ambito del nuovo requisito di qualità **R3 Qualità dei corsi di studio** l'indicatore R3.B è volto ad accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. L'indicatore si declina poi nei punti di attenzione di seguito indicati che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare.

Il punto di attenzione: **R3.B.4 (Internalizzazione della didattica)** si articola nei seguenti quesiti che mirano a dare evidenza degli aspetti da considerare:

- *Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero?*
- *Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri?*

## **Considerazioni conclusive sui corsi di studio internazionali**

Gli aspetti che riguardano i CdS internazionali sono molteplici, indipendenti o parzialmente dipendenti tra loro, ma la normativa li mette assieme in maniera disomogenea e spesso confondente:

- Aspetti giuridico-amministrativi
- Aspetti riguardanti la definizione e la corretta comunicazione
- Aspetti finanziari (programmazione triennale)
- Aspetti relativi ai docenti di riferimento

È importante che venga avviata una riflessione seria e approfondita, a livello centrale, su tutti questi aspetti al fine di chiarire le idee agli addetti ai lavori perché questi ultimi possano progettare un CdS internazionale nella maniera migliore possibile. È infatti necessario avere ben chiari, anzitutto, gli aspetti giuridico-amministrativi che caratterizzano un CdS internazionale e poi, in relazione alle peculiari caratteristiche, fare riferimento ad altri aspetti che possono riguardare l'eventuale premialità (il MIUR può decidere di premiare un certo CdS internazionale se riesce a migliorare le proprie performance) o la possibilità di utilizzare docenti di Atenei stranieri. Un altro aspetto importante è rappresentato dalla comunicazione che si fa a studenti e famiglie riguardante i percorsi internazionali che merita ugualmente la massima attenzione. Purtroppo, essendo le idee non perfettamente chiare agli addetti ai lavori, ossia a coloro che progettano e gestiscono questi CdS, ne risente anche ciò che viene comunicato all'eterno con il rischio di fornire informazioni non corrette, o parzialmente corrette, anche agli studenti.

Infine, la recente sentenza della Corte costituzionale sui CdS erogati in lingua inglese ha generato ulteriori preoccupazioni nella progettazione ed erogazione di questa tipologia di CdS. La novità di questa sentenza consiste nel fatto che sembrerebbe indispensabile assicurare, nel caso di CdS erogati integralmente in lingua straniera, un'analoga offerta formativa in lingua italiana e questo non solo a difesa dell'idioma nazionale ma anche al fine di garantire il diritto allo studio di chi non può permettersi (o non vuole) studiare in una lingua diversa dall'italiano. Il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza del 29 gennaio 2018 ha fatto proprio l'orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale l'art. 2, comma 2, lettera l), della Legge n. 240 del 2010 – che facoltizza gli Atenei a rilasciare “anche” insegnamenti in lingua inglese - non è incompatibile con i principi costituzionali che affermano la primazia dell'uso della lingua italiana negli “*stabilimenti*” universitari (artt. 3, 6, 33 e 34 della Costituzione.). Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha di fatto stabilito che gli Atenei possono “*affiancare all'erogazione*

*di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera [...], anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari”.*

In proposito il MIUR con nota del 2 febbraio 2018 ha chiesto alla CRUI di condividere, in esecuzione del dictum giudiziale, le modalità più opportune per programmare l'offerta formativa dei prossimi anni accademici, anche in considerazione del fatto che l'offerta formativa per l'a.a. 2018-2019 è ormai avviata.

A seguito delle interlocuzioni CRUI-MIUR sull'argomento si è pervenuti alla nota MIUR 20860 dell'11 luglio 2018 con la quale vengono forniti chiarimenti relativamente all'offerta formativa erogata in lingua inglese dando riscontro alla nota CRUI 1630 del 9 luglio 2018. Secondo l'interpretazione fornita nella suddetta nota CRUI, all'interno di ogni classe di laurea potrebbe essere prevista l'attivazione obbligatoria di un corso di studio, triennale o a ciclo unico, interamente in lingua italiana. In presenza di questo corso attivato, nell'ambito della stessa classe, ogni altro corso triennale o a ciclo unico erogato in lingua inglese potrebbe mutuare dal corso in lingua italiana i vari insegnamenti di base, caratterizzanti ed a scelta. In alternativa, la nota CRUI suggerisce che, nell'ambito del CdS impartito in lingua inglese, potrebbe essere attivato un *curriculum* erogato interamente in italiano, con la precisazione che tale obbligo non dovrà essere rispettato dagli Atenei che in sede istitutiva e, dunque, per decreto, sono obbligati alla sola offerta in lingua straniera. Ciò consentirebbe ad ogni studente, nell'ambito della propria autonoma scelta, di seguire così un corso, triennale o a ciclo unico, che non sia interamente erogato in lingua inglese. Con particolare riferimento alla sopra esposta interpretazione, il MIUR condivide l'impianto complessivo della proposta avanzata rilevando, tuttavia, alcune perplessità in relazione alla seconda alternativa formulata e cioè quella relativa all'attivazione di un *curriculum* erogato interamente in italiano nell'ambito del Corso di Studio impartito in lingua inglese. Tale circostanza, infatti, comporterebbe l'impossibilità di catalogare i corsi in questa situazione come “internazionali” ai sensi del

DM 635/2016, nonché della lettera B della Tabella K del DM 987/2016 che indica *"corsi erogati in lingua straniera"*. Per quanto riguarda invece la laurea magistrale, la nota CRUI suggerisce la possibilità per ogni corso di laurea in lingua straniera di consentire allo studente l'opportunità di accedere, nell'ambito di un congruo numero di insegnamenti a scelta (minimo tre), ad insegnamenti in lingua italiana, individuabili nell'ambito dell'offerta formativa presente in Ateneo e/o nell'ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc e/o nell'ambito eventualmente di insegnamenti erogati da altri Atenei e che siano accessibili liberamente dallo studente mediante apposite convenzioni stipulate con gli Atenei stessi. Con riferimento a tale ultima proposta il MIUR esprime parere favorevole. Il MIUR, inoltre, sottolinea che per entrambe le citate soluzioni debbano essere garantite la coerenza tra gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento degli insegnamenti mutuati da altri corsi o da altri Atenei con quelli generali del corso di studio erogato in lingua straniera. Infine, sempre il MIUR rappresenta che le indicazioni sopra illustrate dovranno essere recepite nel prossimo piano triennale di sviluppo, che dovrebbe presumibilmente essere perfezionato dalla competente DGFIS per il mese di settembre 2018 ed eventualmente in un decreto di revisione del DM 987/2016 per quanto concerne i requisiti di accreditamento e l'indicazione dei corsi *"internazionali"*, tenendo in debita considerazione peraltro che le maggiori problematiche potrebbero sorgere per gli studenti di Atenei di piccole dimensioni o che insistono in regioni dove non ci sono altre Università.

## Assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi di Studio

### I Corsi di Studio e i Dipartimenti

I Corsi di Studio e i Dipartimenti sono i principali artefici delle missioni istituzionali delle Università, consistenti nella didattica e nella ricerca, e rappresentano, quindi, gli attori principali dei processi di AQ. Nella progettazione di un nuovo percorso formativo o nella revisione di uno già esistente, è necessario porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la progettazione dei CdS deve coinvolgere gli studenti e gli interlocutori esterni più appropriati al carattere e agli obiettivi del CdS e le parti interessate possono essere rappresentate da un Comitato di indirizzo, composto da esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica;
- i CdS dovranno essere costantemente aggiornati, riflettere le conoscenze più avanzate nelle discipline, anche in previsione del proseguimento degli studi nei cicli successivi, garantendo l'interscambio con il mondo della ricerca e con quello del lavoro;
- il CdS è responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico;
- il CdS è responsabile della compilazione e aggiornamento annuale della SUA-CdS.

L'accreditamento degli Atenei, oltre all'AQ dei CdS, prevede anche l'AQ delle attività di ricerca e di terza missione a cura dei Dipartimenti che compilano annualmente una Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) che contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca e il monitoraggio della terza missione all'interno del sistema AVA. La scheda contiene, oltre al progetto scientifico-didattico del Dipartimento e il suo piano strategico, una sezione dedicata alla Scheda di monitoraggio annuale e, infine, le informazioni relative alla Terza Missione.

## **Il Presidio della Qualità**

Il Presidio della Qualità rappresenta una delle novità più significative per quanto riguarda l'assicurazione interna di qualità di CdS e Dipartimenti. Esso è stato introdotto dal sistema integrato AVA ma è già citato nel precedente DM 17/2010. Il DM 47/2013 e il DM 1059/2013 ne hanno enfatizzato il ruolo facendo divenire il Presidio un requisito di AQ necessario per l'accreditamento della sede universitaria. Abbastanza sorprendentemente, il DM 987/2016 non considera più il Presidio come un requisito di qualità della sede, anche se esso è ampiamente citato nelle linee guida AVA 2.o. Il Presidio della Qualità è composto da esperti della valutazione (docenti e personale tecnico/amministrativo) ed è strutturato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Ateneo. I compiti principali ad esso assegnati consistono nella supervisione delle procedure di AQ dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli organi di governo, nella proposta di strumenti comuni per l'AQ, in attività di formazione rivolta al personale dell'Ateneo sui temi della qualità e dell'AQ e infine nel fornire supporto ai CdS e ai Dipartimenti per tutte le azioni riguardanti l'AQ, tra cui la compilazione della SUA-CdS e della SUA-RD, oltre che dei rapporti di riesame. Le nuove linee guida AVA 2.o entrano nel merito delle attività del Presidio senza introdurre novità sostanziali. Viene meglio specificato che il Presidio della Qualità assicura, oltre a tutto quanto prima evidenziato, il flusso informativo nei confronti del NdV e dell'ANVUR, realizza il monitoraggio degli indicatori e ne cura la diffusione degli esiti (verso CdS, NdV, ANVUR). Monitora, inoltre, la realizzazione del processo di follow-up a seguito delle visite esterne. Il Presidio, infine, si occupa della redazione di un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei nuovi requisiti di AQ introdotti dall'ANVUR, e, in particolare dei requisiti di sede R1-R2-R4.A, in preparazione della visita di accreditamento periodico da far pervenire alla CEV (articolato in commenti brevi sui punti di attenzione e gli aspetti da considerare, indicati nei requisiti, e con l'indicazione specifica dei documenti da consultare). Complessivamente, possiamo affermare che il Presidio svolge le funzioni di informatore, formatore, gestore e supervisore delle procedure di AQ.

Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, in termini di risultati conseguiti e azioni intraprese, il Presidio della Qualità organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria e, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni. Tuttavia, nonostante le recenti novità legislative, non si può non rilevare che permane ancora una possibile parziale sovrapposizione tra ruolo del Presidio della Qualità e del NdV e, ancorché il DM 987/2016 specifichi in maniera puntuale ruolo e funzioni del NdV (che certamente delinea in maniera più chiara l'ambito di intervento dello stesso), in maniera speculare non vi è una disposizione ad hoc per il Presidio della Qualità che certamente sarebbe stata utile per fornire una migliore definizione dei rispettivi ruoli.

## **Il Nucleo di Valutazione**

Un ruolo importante, in particolare, è svolto dal Nucleo di valutazione (NdV) che - oltre alle funzioni già stabilite dalla normativa vigente e in particolare dalla Legge 537/1993, istitutiva dei Nuclei di Valutazione<sup>95</sup> - ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 987/2016 svolge nell'ambito del processo di AQ le seguenti attività:

- a** esprime un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accredimento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi CdS;
- b** verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi;

---

<sup>95</sup> I Nuclei di Valutazione sono stati istituiti negli Atenei dalla Legge 537 del 24 dicembre 1993: "Interventi correttivi di finanza pubblica", art. 5, comma 22 che dispone: "Nelle Università, ove già non esistano, sono istituiti Nuclei di Valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I Nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

- c fornisce supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica;
- d riferisce nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 370/1999 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c.

Il D.lgs. 150/2009 attribuisce al NdV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle performance organizzativa e individuale. Con l'introduzione della Legge 240/2010, viene enfatizzata la funzione del NdV di verifica della qualità e dell'efficacia sia dell'offerta formativa erogata dai CdS, anche sulla base delle informazioni contenute nella relazione annuale elaborata dalle CPDS, sia della ricerca scientifica svolta dai Dipartimenti. Come è stato accennato in precedenza, la novità che interessa il NdV, rispetto al DM 47/2013, si sostanzia in una previsione ad hoc del legislatore contenuta nell'art. 7 del DM 987/2016 che ne disciplina le attività nell'ambito del processo di AQ. In base alle nuove disposizioni normative, emerge con chiarezza un ruolo di controllo ed indirizzo svolto dal NdV nei confronti sia della governance centrale di Ateneo ( Rettore, Direttore generale, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) sia delle strutture responsabili della didattica e della ricerca (Dipartimenti, CdS, eventuali Strutture di raccordo). Particolarmente delicato è il rapporto tra il NdV e il Presidio della Qualità, che può essere "interpretato" in maniera diversa a seconda degli Atenei. Ovviamente, sfumature diverse nelle funzioni sono pienamente accettabili, anzi sono certamente da valorizzare le autonomie delle singole sedi nell'opportuno rapporto di collaborazione che deve esserci tra NdV e Presidio. Deve essere comunque chiaro che il NdV svolge funzione di valutazione, controllo ed indirizzo, mentre il Presidio sovrintende le azioni di AQ

per la formazione e la ricerca messe in atto nell'Ateneo ed effettua il necessario monitoraggio dei dati riguardanti le performance di Ateneo, assicurando il coordinamento delle attività degli altri attori coinvolti nel sistema di AQ (gruppi di riesame, CPDS, ecc.). Bisogna evitare che eventuali indeterminazioni nelle funzioni di NdV e Presidio della Qualità si traducano in confusioni di ruoli e funzioni nell'Ateneo che certamente non gioverebbero all'efficacia del processo di AQ. Nelle nuove linee guida dell'ANVUR che introducono il sistema AVA 2.0 si ritorna sulle funzioni del NdV specificando che esso definisce la metodologia generale e valuta l'AQ complessiva dell'Ateneo. Inoltre, il NdV valuta a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l'analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. Esso verifica l'esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati. Il NdV, come già riportato in precedenza, redige una Relazione annuale da inviare all'ANVUR<sup>96</sup>, che include il rapporto sulle attività relative ad AVA e svolge anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi del D. Lgs. 150/2009.

## **Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti**

Un ruolo importante nel processo di AQ, anche se ancora controverso e non perfettamente definito, è svolto, in ciascun Dipartimento o struttura di raccordo, dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), previste dalla Legge 240/2010<sup>97</sup> e dal successivo D.lgs. 19/2012.

---

<sup>96</sup> Documento ANVUR del 10-08-2017 Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio. Linee Guida, pag. 19.

<sup>97</sup> Art. 2, comma 2, lett. g), Legge 240/2010: Istituzione in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. La partecipazione alla Commissione Paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corre-

Le nuove linee guida dell'ANVUR introducono alcuni concetti interessanti per ovviare ad alcune difficoltà riscontrate nel primo periodo di attività delle CPDS. Infatti, gli Atenei possono prevedere CPDS a diversi livelli, con compiti e composizione chiaramente differenziati, come negli esempi presentati di seguito:

- *CPDS a livello di Dipartimento, con una rappresentanza di studenti di tutti i CdS ad esso afferenti e, se opportuno, una suddivisione in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS; la previsione che di un Consiglio di Dipartimento possano far parte studenti appartenenti a tutti i CdS ad esso afferenti non è scontata, soprattutto nel caso di Dipartimenti che siano di riferimento per un numero molto alto di CdS. Di conseguenza, potrebbe essere difficile avere una CPDS a livello di Dipartimento, con una composizione come quella ravvisata dall'ANVUR, anche se si comprende la ratio della previsione.*
- *CPDS a livello di aggregati di CdS culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali, che possono o meno condividere un consiglio integrato e garantiscono una rappresentanza di tutti i CdS afferenti; in tal caso possono suddividersi, se opportuno, in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS; anche in questo caso è chiara la ratio che mira a garantire una presenza "qualificata" di studenti nelle CPDS, ossia di studenti che effettivamente facciano parte dei CdS per i quali devono essere compilate le relazioni annuali previste dalla normativa.*
- *CPDS a livello di Struttura di raccordo didattico (Facoltà, Scuola o anche superiore), in cui non sono presenti rappresentanti di tutti i CdS; in tal caso, la CPDS può delegare i suoi compiti ad organismi paritetici rappresentativi dei singoli CdS; questa CPDS appare la meno qualificata, sulla base di quanto emerge dalle considerazioni effettuate dall'ANVUR, a svolgere i compiti previsti dalla normativa. Il concetto generale è che la CPDS dovrebbe includere un'adeguata rappresentanza di studenti di ciascun CdS per poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa.*

Inoltre, l'ANVUR sottolinea che la CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. È anche questo il motivo per cui si raccomanda il coinvolgimento diretto, e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS, degli studenti dei singoli CdS nell'analisi dei questionari. La relazione della CPDS, fondata su elementi di analisi indipendente (e non sui rapporti di riesame) deve essere trasmessa al NdV e ai CdS, ma non all'ANVUR. I CdS, sulla base della relazione della CPDS, si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Di tutto questo bisogna tener conto sia nei rapporti di riesame ciclico sia nella relazione del NdV. Alle CPDS può anche essere attribuito un compito, che deriva dall'art. 12, comma 3 del DM 270/2004, relativo al parere sulla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici del CdS. Quando la CPDS esprime il parere sulla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici, esprime un parere sulla coerenza qualitativa e quantitativa rispetto agli obiettivi formativi specifici, rispondendo alle seguenti domande: *Le attività formative programmate alle quali sono legate dei CFU sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio? Il numero dei CFU associati alle attività formative individuali assicura il raggiungimento degli obiettivi formativi?* Il CFU, come è noto, rappresenta il carico di lavoro dello studente e quindi le attività e il tempo che egli deve dedicare per raggiungere quel determinato risultato. La CPDS deve quindi verificare che ci sia anzitutto coerenza dal punto di vista qualitativo - tra le attività formative programmate ed erogate e gli obiettivi formativi del CdS - e coerenza dal punto di vista quantitativo - tra carico di lavoro effettivo compiuto dallo studente e raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.

## **Il Rapporto di Riesame**

Un momento importante ai fini dell'assicurazione interna della qualità, è rappresentato dalla stesura del Rapporto di Riesame in ogni singolo CdS. Il riesame è un processo

programmato e applicato con cadenza prestabilita per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle proprie azioni, al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. Il riesame del CdS è condotto annualmente o ciclicamente sotto la guida del docente responsabile del CdS, che sovrintende la redazione del Rapporto e ne assume la responsabilità. Il docente responsabile del CdS è rappresentato, generalmente, dal Presidente del Consiglio di CdS, una figura importante di coordinamento, nei confronti dei docenti e degli studenti, di tutte le attività didattiche del percorso formativo. All'attività di riesame devono partecipare altri docenti – tra cui un esperto di AQ – un tecnico amministrativo e uno studente, costituendo il cosiddetto "gruppo di riesame". Il gruppo di riesame del CdS può sostituire o essere assimilato al gruppo per l'AQ poiché esso rappresenta comunque un gruppo di soggetti responsabilizzati sulle azioni di AQ, di cui il Rapporto di Riesame rappresenta un momento fondamentale. In ogni caso, il Rapporto di Riesame, annuale e ciclico, deve essere sottoposto all'approvazione dell'intero Consiglio di CdS per la sua validazione finale.

Le linee guida AVA 2.0 trasformano il Rapporto di Riesame annuale in una "Scheda di monitoraggio" del CdS che viene redatta annualmente sulla base di quanto emerge dall'analisi dei dati quantitativi (ingresso nel CdS, regolarità del percorso di studio, uscita dal CdS e ingresso nel mercato del lavoro, internazionalizzazione e indicatori quali/quantitativi di docenza) e di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti. La Scheda di monitoraggio annuale conterrà generalmente un sintetico commento agli indicatori, mentre il riconoscimento di eventuali criticità maggiori comporterà l'anticipazione del Riesame ciclico successivo.

Il Rapporto di Riesame ciclico ha una periodicità non superiore ai 5 anni e contiene un'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi disponibili riguardanti le performance del percorso formativo. Nel Rapporto di Riesame ciclico,

inoltre, vengono proposte soluzioni di più ampio respiro dal punto di vista temporale, da realizzare nel ciclo successivo. In particolare, il Rapporto di Riesame ciclico contiene un'autovalutazione sui requisiti di qualità, specifici del CdS (R3), ed è un documento più dettagliato ed esteso, oltre che caratterizzato da una struttura più flessibile, rispetto al Rapporto di Riesame annuale. È anche importante rimarcare che il gruppo di riesame, e quindi l'intero Consiglio di CdS, deve tener conto nelle azioni di miglioramento previste nella stesura del Rapporto di Riesame ciclico, anche della relazione annuale delle CPDS che evidenzia sia eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento delle criticità.

Una delle novità più importanti introdotte dall'ANVUR in quest'ultimo periodo è l'elaborazione e la messa a disposizione degli Atenei di un set di indicatori quantitativi che consentono il monitoraggio del CdS e delle performance dell'Ateneo nel corso del tempo. In particolare, nel caso dei CdS, gli indicatori riguardano le carriere degli studenti, l'attrattività e l'internazionalizzazione, l'occupabilità dei laureati ed altri elementi utili da tenere sotto controllo, previo confronto con CdS simili. L'ANVUR suggerisce che il valore di questi indicatori deve essere riferito ai dati medi calcolati per classe di laurea o disciplina e per area geografica, evitando i confronti diretti fra risultati di CdS di diverse classi all'interno del medesimo Ateneo<sup>98</sup>. Lo specifico CdS dell'Ateneo dovrà essere confrontato con i CdS dello stesso livello e della stessa classe di laurea e tipologia e nello stesso ambito geografico. Tutto ciò al fine di consentire ai CdS una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi, rilevare casi di forte discostamento dalle medie nazionali o macro-regionali relativamente a CdS appartenenti alla stessa classe di laurea, e quindi mettere in atto opportune azioni di miglioramento per il superamento delle criticità. Ogni CdS, in occasione del riesame annuale, dovrà dunque riconoscere, fra tutti quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione alle proprie caratteristiche e commentare in merito al raggiungimento dei propri obiettivi specifici.

---

<sup>98</sup> *Ibidem*, pag. 23 e seguenti

Gli indicatori di risultato possono venire utilizzati dall'AN-VUR anche per il monitoraggio a distanza dei CdS e degli Atenei, ma non dovrebbero concorrere direttamente e meccanicamente alla formulazione del giudizio di accreditamento periodico. Un timore si è esteso proprio a questo riguardo negli Atenei, ossia la possibilità di essere valutati a distanza solo sulla base di indicatori di tipo quantitativo, che potrebbero non esprimere correttamente la qualità effettiva del percorso formativo erogato agli studenti.

La Scheda di Monitoraggio annuale del CdS contiene una prima sezione di informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS e dall'ANS, utili alla lettura e all'interpretazione degli indicatori, che si articolano nelle successive 6 sezioni:

- 1** Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, All. E DM 987/2016);
- 2** Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, All. E DM 987/2016);
- 3** Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, All. E DM 987/2016);
- 4** Percorso di studio e regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento);
- 5** Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento);
- 6** Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).

La Scheda indicatori di Ateneo, è anch'essa preceduta da una sezione con dati di carattere generale che include informazioni aggiuntive circa l'offerta didattica complessiva dell'Ateneo, la consistenza personale docente e tecnico-amministrativo, la didattica complessivamente erogata in confronto alla didattica potenziale, la domanda di formazione. Per gli Atenei visitati, sono riportate le informazioni relative al Decreto Ministeriale di accreditamento periodico della Sede e dei corsi di studio dell'Università.

La Scheda indicatori di Ateneo si articola in 8 sezioni di indicatori:

- 1** Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, All. E DM 987/2016);
- 2** Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, All. E DM 987/2016);
- 3** Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca (gruppo C, All. E DM 987/2016);
- 4** Indicatori di sostenibilità economico finanziaria (gruppo D, All. E DM 987/2016);
- 5** Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, All. E DM 987/2016);
- 6** Percorso di studio e regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento);
- 7** Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento);
- 8** Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).

Un ulteriore aspetto importante è la rilevazione dell'opinione degli studenti sul CdS frequentato, sui docenti e sulle rispettive attività formative. I questionari, elaborati dall'ANVUR, riguardano l'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati. A tali questionari potranno essere aggiunte domande specifiche, ritenute utili da parte dei singoli Atenei, oltre quelle obbligatorie previste dall'ANVUR. I quesiti e le modalità di rilevazione sono comunque differenziati per studenti frequentanti e non frequentanti e fra insegnamenti tradizionali o erogati a distanza. La somministrazione dei questionari agli studenti frequentanti gli insegnamenti in modalità tradizionale o *blended* dovrà iniziare quando si giunge ai 2/3 dell'insegnamento da valutare ed avere termine tassativamente entro la fine delle lezioni. Successivamente al termine delle lezioni sarà somministrato soltanto il questionario riservato agli studenti non frequentanti. Per gli studenti non frequentanti, e nel caso di insegnamenti erogati a distanza, la rilevazione dovrà essere completata entro il 30 settembre dello stesso anno accademico per gli insegnamenti del I semestre;

mentre potrà essere completata entro il 28 febbraio dell'anno accademico successivo per gli insegnamenti del II semestre e per quelli annuali. La somministrazione dei questionari per i laureandi avverrà, invece, prima della seduta di laurea.

Sarà rilevata l'opinione degli studenti su tutti gli insegnamenti con un numero di CFU superiore o almeno pari a 4 CFU. Se opportuno, per gli insegnamenti con numero di CFU inferiore, la rilevazione potrà essere aggregata ad unità di insegnamento con numero di CFU superiore a 4. Per la rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti i CdS erogati in modalità tradizionale potrà essere utilizzata sia la modalità online che quella cartacea con successiva lettura ottica. Per i questionari destinati agli studenti non frequentanti e per quelli relativi ai CdS erogati a distanza è prevista la sola modalità *online*.

Recentemente, l'ANVUR ha avviato una revisione dei questionari riguardanti l'opinione degli studenti sulle attività formative erogate e sui docenti con l'obiettivo di superare alcune criticità evidenziate dagli stessi Atenei. L'ANVUR in collaborazione con alcune sedi universitarie ha quindi somministrato in via sperimentale i nuovi questionari e all'esito della sperimentazione ha tenuto conto di alcune osservazioni pervenute da parte degli addetti ai lavori. Ciò è stato effettuato anche in collaborazione con la CRUI e con i delegati alla didattica degli Atenei che hanno così avuto la possibilità di fornire spunti di riflessione e suggerimenti. Si è quindi in attesa dell'avvio ufficiale dei nuovi questionari di soddisfazione degli studenti che rappresentano un insostituibile strumento per monitorare e migliorare costantemente la qualità della didattica erogata negli Atenei.

## Accreditamento periodico dei Corsi di Studio e delle sedi valutazione esterna

L'Accreditamento periodico delle sedi e dei CdS consiste nella verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i CdS, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'Accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all'all. C del DM 987/2016. In realtà, una delle ultime novità introdotte dall'ANVUR è anche il monitoraggio degli indicatori di valutazione periodica che concorrono alla formulazione del giudizio finale di accreditamento periodico. In particolare, l'Accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene concesso dal MIUR su proposta dall'ANVUR a seguito alla verifica della permanenza dei requisiti per l'Accreditamento iniziale e del soddisfacimento dei nuovi requisiti di qualità introdotti dal DM 987/2016, sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). La durata dell'Accreditamento periodico della sede può essere ridotta in ragione delle criticità emerse nell'esame da parte della CEV. L'Accreditamento periodico della sede comporta l'Accreditamento periodico di tutti i suoi CdS e delle eventuali sedi decentrate, a eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi. La sede è l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto a quello in cui è ubicata la sede legale dell'Università. Passato un triennio dall'Accreditamento periodico della sede, l'accREDITamento del CdS viene rinnovato sulla base di una nuova valutazione da parte dell'ANVUR.

Le visite *in loco* avranno come oggetto di valutazione l'Ateneo nel suo complesso e una selezione di alcuni dei suoi CdS e Dipartimenti. Il giudizio complessivo terrà conto sia della valutazione degli aspetti di sede che di quelli dei CdS e Dipartimenti selezionati. L'ANVUR effettuerà la selezione

di un campione dei CdS e dei Dipartimenti in relazione alla dimensione dell'Ateneo e al numero di CdS attivi nell'anno accademico precedente a quello in cui avviene la visita. I Dipartimenti sono selezionati dall'ANVUR tra quelli per i quali vi sia almeno un CdS oggetto di visita. In ogni caso, l'ANVUR comunicherà all'Ateneo i CdS e i Dipartimenti scelti entro quattro mesi dalla visita stessa. Le CEV (Commissioni di Esperti di Valutazione) effettuano le visite in loco presso gli Atenei ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO periodico che si baserà, dapprima, sulla verifica della persistenza e sulla veridicità dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO iniziale. In particolare, saranno anche valutati in loco i servizi e le infrastrutture messe a disposizione del CdS per l'erogazione delle attività formative e dichiarati nella SUA-CdS durante la fase dell'accREDITAMENTO iniziale. Saranno inoltre verificati i requisiti di AQ, sia a livello di sede sia a livello di singoli CdS e di singoli Dipartimenti, così come riportato nell'all. C del DM 987/2016<sup>99</sup>. I nuovi requisiti di AQ introdotti dal suddetto all. C hanno sostituito i 7 requisiti di AQ previsti dal DM 1059/2013, riducendoli numericamente ai 4 requisiti di seguito elencati:

- Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca.
- Requisito R2. Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ.
- Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studio.
- Requisito R4. Qualità della ricerca e della terza missione.

Le visite di accREDITAMENTO periodico hanno quindi l'obiettivo di verificare se l'Ateneo nel suo complesso, a partire dagli Organi di governo fino alle articolazioni periferiche, abbiano messo in funzione un sistema appropriato e credibile di AQ. Esse si articolano in tre fasi:

- esame a distanza sulla documentazione resa disponibile alla CEV;
- visita in loco;
- stesura di una relazione della CEV.

---

<sup>99</sup> Tabella C "Requisiti ed indicatori di Qualità delle sedi e dei Corsi di Studio" DM 987/2016

L'esame a distanza<sup>100</sup> dura circa un mese e si basa sull'analisi della documentazione resa disponibile dall'Ateneo. Esso si conclude almeno un mese prima della visita in loco da parte della CEV. L'obiettivo è di comprendere e valutare preliminarmente gli elementi caratteristici del sistema di AQ adottato dall'Ateneo e dai CdS visitati a campione. Al termine di questa fase vengono redatti un quaderno di sistema e un quaderno per ogni CdS, ciascuno contenente una valutazione (esclusivamente su base documentale, quindi provvisoria) per ogni indicatore, insieme alla segnalazione degli aspetti da approfondire nella visita in loco. I documenti necessari per l'esame a distanza devono soddisfare l'analisi dei requisiti per l'AQ sia a livello centrale che a livello periferico. In generale, non si tratta di documenti da preparare appositamente per la visita, ma di documentazione di cui l'Ateneo è normalmente in possesso. Ad esempio, per quanto riguarda la valutazione dell'Ateneo nel suo complesso, saranno resi disponibili il piano strategico, la programmazione triennale, eventuali linee di indirizzo, lo statuto e regolamenti di interesse generale. Per la valutazione del sistema di AQ nel suo complesso, saranno presi in considerazione la relazione del Presidio della Qualità, le relazioni annuali del NdV e le relazioni annuali delle CPDS. Nel caso dei CdS, saranno esaminati le SUA-CdS, i rapporti di riesame (o scheda di monitoraggio) annuali e il Rapporto di Riesame ciclico mentre, nel caso dei Dipartimenti saranno prese in considerazione le SUA-RD e eventuali regolamenti e documenti programmatici dei Dipartimenti inerenti la ricerca e la terza missione.

La CEV, durante l'esame della documentazione, potrà richiedere un supplemento di tale documentazione. In seguito all'esame a distanza, se dalla documentazione emergessero gravi lacune o problemi ritenuti non superabili nel breve periodo, la CEV può proporre all'ANVUR di rinviare la visita per l'accREDITAMENTO dell'Ateneo. È importante che l'Ateneo renda disponibile prima dell'esame a distanza tutto il materiale ritenuto necessario per la comprensione del

---

<sup>100</sup> AccredITAMENTO periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida, pubblicate il 10.08.2017, pag. 35.

sistema di AQ e la sua valutazione. Infatti, durante la visita in loco, generalmente, non potrà essere sottoposto all'attenzione delle CEV alcun documento ulteriore, a meno che questo non sia espressamente richiesto dalla CEV stessa.

La visita in loco<sup>101</sup> rappresenta il momento fondamentale per la concessione dell'accredimento periodico alla sede e ai CdS visitati a campione. Il programma dettagliato della visita viene preparato in base all'esito dell'analisi a distanza e include il dettaglio delle audizioni che si intendono svolgere, specificando anche quali figure si vogliono intervistare. Il programma viene inviato dall'ANVUR all'Ateneo al fine di organizzare gli incontri e convocare i soggetti in tempo utile sulla base delle specifiche richieste avanzate dalla CEV. L'Ateneo restituisce alla CEV il programma compilato con i nominativi delle persone che prenderanno parte agli incontri. Il programma della visita costituisce un documento ufficiale che viene allegato alla relazione della CEV. La visita si svolge normalmente in tre fasi: il primo giorno, dopo la presentazione di rito, la CEV incontra gli organi di governo ( Rettore, Direttore generale, NdV, Presidio della Qualità, componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ecc.) allo scopo di approfondire gli aspetti *"di sistema"*. Nei giorni successivi (da uno a tre) la CEV si divide in sotto-CEV per le visite ai CdS scelti a campione. Nell'ultimo giorno della visita, la CEV redige una versione preliminare della relazione che costituisce la base per una prima comunicazione al Rettore, durante la quale il Presidente della CEV illustra i punti di forza e le aree di miglioramento secondo quanto emerso durante la visita. Nella relazione potranno essere contenute raccomandazioni e/o condizioni a seconda delle criticità, lievi o più gravi, rispettivamente, evidenziate nel corso della visita. Le condizioni sono accompagnate, in genere, dalle indicazioni temporali entro le quali l'Ateneo dovrà provvedere alla risoluzione delle criticità riscontrate. Il NdV dovrà controllare e fare in modo che l'Ateneo e le sue articolazioni interne - CdS e Dipartimenti - provvedano alla risoluzione delle criticità rilevate dalla CEV.

---

<sup>101</sup> Ibidem, pag. 36

La fase finale è rappresentata dalla relazione della CEV cui segue il rapporto ANVUR sull'accREDITamento. Le valutazioni effettuate durante l'esame a distanza, riviste e completate in base alle evidenze rilevate durante la visita in loco, costituiscono gli elementi fondamentali in base ai quali viene redatta dalla CEV la bozza di relazione durante l'ultimo giorno della visita. La relazione preliminare della CEV, perfezionata dal Coordinatore con la supervisione del Presidente e approvata collegialmente dai componenti, viene inviata dall'ANVUR, entro 60 giorni dalla visita, all'Ateneo. Quest'ultimo ha 30 giorni di tempo per presentare, laddove lo ritenga necessario o opportuno, le proprie controdeduzioni che dovranno fare riferimento esclusivamente ad elementi fattuali per confutare, eventualmente, quanto riportato nella relazione. L'Ateneo ha comunque la possibilità di scrivere direttamente all'ANVUR per evidenziare eventuali aspetti riguardanti la visita di accreditamento periodico che riguardino il comportamento della CEV o le procedure valutative seguite. Entro 120 giorni dalla visita, dopo aver esaminato le controdeduzioni dell'Ateneo, la CEV approva la relazione definitiva e la invia all'ANVUR.

La Relazione definitiva della CEV contiene in ogni caso gli elementi che seguono:

- Presentazione della CEV (breve cv e foto dei componenti)
- Resoconto schematico di attività e tempi della procedura di valutazione
- Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per la Sede (R1, R2, R4.A)
- Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i CdS (R3)
- Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i Dipartimenti (R4.B)
- Lista delle fonti documentali consultate (tratto dal prospetto di sintesi inviato dall'Ateneo)
- Programma effettivo di visita
- Controdeduzioni dell'Ateneo e risposte della CEV<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> *Ibidem*, pag. 37

L'ANVUR, entro 45 giorni dalla ricezione, redige un Rapporto sulla visita, nel quale esprime il proprio giudizio circa l'Accreditamento periodico della sede secondo la seguente scala:

**UNIVERSITÀ CON ALMENO IL 70% DEI CORSI IN MODALITÀ CONVENZIONALE O MISTA**

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A	Molto positivo	AP di validità quinquennale
B	Pienamente soddisfacente	AP di validità quinquennale
C	Soddisfacente	AP di validità quinquennale
D	Condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato
E	Insoddisfacente	Soppressione della Sede

**UNIVERSITÀ CON PIÙ DEL 30% DEI CORSI A DISTANZA E UNIVERSITÀ TELEMATICHE**

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A - Tel	Molto positivo	AP di validità quinquennale
B - Tel	Pienamente soddisfacente	AP di validità quinquennale
C - Tel	Soddisfacente	AP di validità quinquennale
D - Tel	Condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato
E - Tel	Insoddisfacente	Soppressione della Sede

Il giudizio condizionato (livello D) è temporalmente vincolato nel senso che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente". In generale, i CdS valutati dalle sotto-CEV durante la visita in loco riceveranno, invece, un giudizio di accreditamento o di non accreditamento. Nel caso di giudizio negativo, il CdS verrà soppresso (DM 987/2016, artt. 3 e 5), ferma restando la possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una revisione approfondita del progetto formativo. I risultati dettagliati della valutazione dei CdS da parte della CEV non verranno pubblicati nel rapporto finale dell'ANVUR, ma verranno trasmessi al Rettore, al NdV e ai singoli CdS, allo scopo di segnalare le criticità e il loro livello di gravità. L'Ateneo, in realtà, riceve sia la relazione finale della CEV sia il rapporto ANVUR ma soltanto quest'ultimo sarà reso pubblico sul sito dell'ANVUR.

È molto importante, in questo contesto, il ruolo svolto dal NdV che rappresenta il garante dell'applicazione delle eventuali raccomandazioni formulate dall'ANVUR sulla sede e sui singoli CdS fino all'accREDITamento successivo. Il NdV, infatti, monitora le azioni poste in essere nell'Ateneo (e i loro esiti) a seguito delle "raccomandazioni" e delle "condizioni" incluse nel rapporto di accREDITamento. Il NdV includerà nella propria relazione annuale una specifica relazione sul superamento delle debolezze riscontrate, tenendo conto dei termini stabiliti dall'ANVUR. Sulla base di tale relazione, l'ANVUR potrà stabilire di effettuare un esame a distanza oppure una nuova visita in loco, al termine della quale verrà emessa e trasmessa al MIUR una nuova proposta di accREDITamento con relativo giudizio.

L'art. 10, comma 2, del DM 987/2016 prevede che per le sedi e i CdS già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accREDITamento periodico alla data di emanazione del decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al DM 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del DM 987/2016.

L'accREDITamento periodico della sede ha una durata quinquennale, mentre quello dei CdS ha validità triennale. Contestualmente all'accREDITamento periodico dell'Ateneo, tutti i CdS della sede vengono automaticamente proposti dall'ANVUR per il rinnovo dell'accREDITamento periodico per il triennio successivo, con l'ovvia eccezione di quelli che abbiano ricevuto un giudizio di non accREDITamento al termine della visita in loco. Dopo 3 anni dall'ultimo accREDITamento periodico, l'accREDITamento dei CdS viene rinnovato sulla base di una nuova valutazione da parte dell'ANVUR. L'accREDITamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accREDITamento iniziale e il requisito R3 di cui all'all. C del DM 987/2016, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR,

anche sulla base dell'attività di valutazione dei NdV. Qualora l'ANVUR reputi necessario un esame più approfondito, potrà richiedere al CdS di effettuare un riesame interno con la stesura di un Rapporto di Riesame ciclico e una verifica interna da parte del NdV. Nel caso in cui l'ANVUR ritenga non esaustivo o convincente il riesame interno, potrà nominare una CEV con il compito di valutare il CdS sulla base dei documenti prima menzionati. La CEV emetterà quindi il giudizio di accreditamento o di non accreditamento per il CdS in esame.

## **I requisiti di assicurazione della qualità delle sedi e dei Corsi di Studio**

Come visto in precedenza, un elemento importante per la valutazione della sede e dei CdS, durante la visita di accreditamento periodico, è rappresentata dal rispetto di determinati requisiti, denominati requisiti per l'AQ. In questo modo la CEV valuta se vi è un'attenzione adeguata da parte della sede e dei CdS verso l'AQ e se ciò si traduce nell'efficacia delle azioni poste in atto per garantire adeguati standard qualitativi nelle missioni istituzionali: didattica, ricerca e terza missione. I requisiti per l'AQ sono elencati nell'all. C del DM 987/2016 e sono a loro volta strutturati sotto forma di indicatori i quali, nuovamente a loro volta, sono organizzati sotto forma di punti di attenzione. La "filiera" degli elementi valutati dalla CEV ai fini della verifica del rispetto dei requisiti per l'AQ, sia a livello di sede che di singoli CdS, è quindi strutturata nella sequenza:



Come accennato in precedenza i requisiti di AQ sono 4 e sono indicati da R1 a R4 (requisiti di qualità delle sedi e dei CdS). Le linee guida ANVUR del 10.08.2017 dispongono nell'All. 8 il quadro sinottico dei 4 requisiti per l'assicurazione della qualità. In precedenza, sono stati esaminati i requisiti, indicatori e punti di attenzione con impatto diretto sulle varie fasi riguardanti la progettazione e gestione in qualità dei CdS.

Ora procediamo, invece, con un inquadramento generale di questi importanti requisiti di qualità per le sedi e i CdS.

**Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca.** L'Ateneo ha un sistema solido e coerente per l'assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca, sia a supporto del continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilità verso l'esterno. Tale sistema è stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. È assicurata la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di applicazione di interventi di miglioramento. Tre sono gli elementi essenziali che emergono nell'analisi di questo requisito. Dapprima, la necessità che l'Ateneo si doti di un sistema solido e coerente per l'AQ della didattica e della ricerca; il secondo, che l'Ateneo espliciti tale sistema in documenti pubblici di indirizzo; il terzo, che ci sia coerenza tra visione strategica e sua attuazione. Il Requisito R1 si declina in tre indicatori che riguardano le politiche generali per l'AQ, quelle per la progettazione dei CdS in funzione delle esigenze degli studenti e quelle relative al reclutamento del corpo docente.

**Indicatore R1.A** – L'Ateneo possiede, dichiara e realizza una visione della qualità della didattica e della ricerca, declinata in un piano strategico concreto e fattibile, in cui agli studenti viene attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello. Tale visione è supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione e verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure.

Il punto di attenzione **R1.A.1 (La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo ha definito formalmente una propria visione, chiara e articolata e pubblica, della qualità della didattica e della ricerca,*

*con riferimento al complesso delle relazioni fra queste, che tenga conto delle proprie potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto socio-culturale (terza missione) e tenga presente tutti i cicli della formazione superiore (LT, LM, LCU, Dottorato di Ricerca)?*

- *L'Ateneo ha definito politiche per la realizzazione della propria visione complessiva della qualità della didattica e della ricerca in uno o più documenti di programmazione strategica accessibili ai portatori di interesse interni ed esterni?*
- *La pianificazione strategica è articolata in obiettivi chiaramente definiti, realizzabili, e verificabili, che tengano conto del contesto socio-culturale, delle missioni e potenzialità di sviluppo scientifico dell'Ateneo, della programmazione ministeriale e delle risorse necessarie e disponibili?*
- *Nel caso degli Atenei Telematici, le specificità della missione sono evidenziate nei documenti di pianificazione, con particolare riguardo alle modalità con cui è assicurata la centralità dello studente e dei suoi processi formativi?*

Il punto di attenzione **R1.A.2 (Architettura del sistema di AQ di Ateneo)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo dispone di strutture organizzate in modo funzionale alla realizzazione del proprio piano strategico e alla gestione dell'AQ?*
- *Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità di dette strutture?*
- *È posta attenzione al coordinamento e alla comunicazione con gli Organi di Governo, i CdS, e i Dipartimenti?*

Il punto di attenzione **R1.A.3 (Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Il funzionamento del sistema di AQ è periodicamente sottoposto a riesame interno da parte dell'Ateneo? Le tempistiche previste favoriscono l'efficacia del sistema? Sono compatibili con il complesso degli adempimenti delle strutture?*
- *Gli Organi di Governo prendono in considerazione gli esiti dell'AQ al fine di tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie politiche?*

- *Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e studenti possono facilmente comunicare agli organi di governo e alle strutture responsabili della AQ le proprie osservazioni critiche e proposte di miglioramento? Vengono sistematicamente rilevate le loro opinioni in caso di mutamenti importanti dell'organizzazione dei servizi?*

Il punto di attenzione **R1.A.4 (Ruolo attribuito agli studenti)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo assegna allo studente un ruolo attivo e partecipativo nelle decisioni degli organi di governo? La partecipazione dello studente è effettivamente sollecitata a tutti i livelli?*

**Indicatore R1.T per Università telematiche.** Modalità di erogazione della didattica a distanza e relative dotazioni tecnologiche richieste e utilizzate. L'Ateneo descrive il Learning Management System (LMS) adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti. Le metodologie didattiche adottate tengono conto dell'evoluzione recente della tecnologia e le strutture sono adeguate e coerenti con le scelte didattiche espresse nella Carta dei Servizi. Sono state inoltre indicate e risultano garantite le modalità del *single sign on*, con particolare attenzione al rapporto tra didattica e-learning e servizi amministrativi, rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative e relative ai servizi offerti dall'Ateneo (come orientamento, stage, job placement). Viene garantita l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento e vengono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi on line.

Il punto di attenzione **R1.T1 (Strutture software per gli Atenei Telematici e servizi di supporto alla didattica a distanza)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Viene descritto il LMS adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti (articolazione degli ambienti, tool presenti in ciascuno di essi, profili di accesso)? Le metodologie didattiche adottate tengono*

*conto dell'evoluzione recente della tecnologia (impiego di ambienti di web conference, utilizzabilità da device mobili)? Le strutture si sono rivelate adeguate e coerenti con le scelte didattiche esposte nella Carta dei Servizi?*

- *L'Ateneo ha attivato un servizio tecnico per la gestione degli ambienti virtuali di apprendimento? Se sì, è dimensionato in modo adeguato sia per competenze sia per numero di addetti? È garantito l'accesso agli studenti per almeno 3 anni sui contenuti e attività della propria coorte? L'Ateneo ha esplicitato, motivando, la possibilità o meno di utilizzare soluzioni di 'presenza-certificata' per la partecipazione alle attività formative e di valutazione? Ha indicato le modalità con cui questa è consentita?*

Il punto di attenzione **R1.T 2 (Single sign on)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Sono state indicate e risultano garantite le modalità del "single sign on", con particolare attenzione al: rapporto tra didattica e-learning e servizi amministrativi, (E.g. rapporto tra libretto elettronico e LMS); rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative (biblioteche, banche dati...) e i servizi del sistema universitario (orientamento, stage, job placement...)?*

Il punto di attenzione **R1.T 3 (Accessibilità)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Viene garantita l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento? Sono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi on line?*

**Requisito R4. Qualità della ricerca e della terza missione.** Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili e si declina nei due indicatori di seguito indicati. Questo requisito sposta l'attenzione sull'AQ della ricerca e delle attività di terza missione, integrando l'approccio

iniziale del sistema AVA 1.0 che riguardava, principalmente, le attività dell'Ateneo nell'ambito della didattica.

**Indicatore R4.A** – L'Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate politiche volte a garantire la qualità di ricerca e terza missione.

Il punto di attenzione **R4.A.1 (Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo ha definito una strategia complessiva per garantire la qualità di ricerca e terza missione, con un programma complessivo e obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di sviluppo e del contesto socio-culturale?*
- *Gli obiettivi individuati sono plausibili e coerenti con le linee politiche e strategiche di Ateneo?*
- *Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?*
- *L'Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi definiti?*
- *Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte?*

Il punto di attenzione **R4.A.2 (Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno?*
- *Gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori che consentano un'efficace valutazione periodica della qualità dei risultati?*
- *Gli indicatori sono coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall'ANVUR per la VQR e la SUA-RD?*
- *I risultati del monitoraggio periodico vengono analizzati in maniera approfondita?*

- *Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili? Ne viene monitorata adeguatamente l'efficacia?*

Il punto di attenzione **R4.A.3 (Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre strutture di raccordo) i criteri e le modalità di distribuzione ai Dipartimenti (o strutture equivalenti) delle risorse per la ricerca (economiche e di personale), coerentemente con la propria strategia?*
- *Sono definiti e chiaramente esplicitati i criteri di distribuzione di incentivi e premialità?*
- *Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono anche in considerazione le metodologie e gli esiti della VQR, della Scheda SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?*

Il punto di attenzione **R4.A.4 (Programmazione, censimento e analisi delle attività di terza missione)** si articola nei seguenti quesiti:

- *L'Ateneo ha elaborato una specifica strategia sulle attività di terza missione?*
- *Dispone di un sistema efficace di monitoraggio delle attività?*
- *Esistono strutture organizzative e risorse dedicate alla attività di valorizzazione?*
- *Viene analizzato adeguatamente l'impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo sociale, culturale ed economico, anche in relazione con le specificità ed esigenze del territorio?*

**Indicatore R4.B** I Dipartimenti definiscono e mettono in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell'Ateneo e dispongono delle risorse necessarie.

Il punto di attenzione **R4.B.1 (Definizione delle linee strategiche)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e le sue eventuali ricadute nel contesto sociale (Terza Missione), con un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie potenzialità e al proprio progetto culturale?*
- *Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo?*
- *Sono compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei risultati della VQR, della Scheda SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?*
- *Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia?*

Il punto di attenzione **R4.B.2 (Valutazione dei risultati e interventi migliorativi)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al proprio interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?*
- *Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro cause?*
- *Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?*
- *Ne viene monitorata adeguatamente l'efficacia?*

Il punto di attenzione **R4.B.3 (Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo?*
- *Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità?*
- *Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?*

Il punto di attenzione **R4.B.4 (Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca)** si articola nei seguenti quesiti:

- *Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...)*
- *I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]*
- *Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a docenti, ricercatori e dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]*
- *I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?*
- *Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento?*

## Considerazioni conclusive

L'introduzione di AVA 2.0 è stata laboriosa e ha richiesto molto tempo se si considera che i documenti pubblicati dall'ANVUR sono stati oggetto di modifica sino all'Agosto 2017. Ovviamente, l'obiettivo è di migliorare quanto è stato fatto in funzione di un'efficace applicazione operativa, ma bisogna anche tener conto che il sistema universitario si sta muovendo in un clima di incertezza che certo non aiuta nel promuovere il miglioramento delle proprie attività. Tale miglioramento dovrebbe essere continuo e lo sforzo profuso dalle sedi per realizzarlo non dovrebbe essere ostacolato da incertezze, protratte nel tempo, nella definizione del nuovo modello di AQ.

È anche da sottolineare che il DM 987/2016, che dovrebbe rappresentare il decreto ministeriale di adozione di AVA 2.0, sembra presentare una certa "autonomia" e "indipendenza" da AVA 2.0 manifestando, invece, più strette analogie, dal punto di vista della strategia di fondo, con il DM 635/2016 (decreto della programmazione triennale 2016-2018). Ciò è certamente positivo in quanto dobbiamo tutti augurarci che ci sia quel raccordo tra gli obiettivi strategici di sistema e le modalità operative mediante cui realizzarli, ma tale raccordo deve essere realizzato anche con l'altro elemento fondante che è il sistema di Assicurazione della qualità. C'è inoltre da sottolineare che il DM 987/2016 è stato modificato, in maniera puntiforme e a tempo di record, dal DM 60/2017 e, successivamente, dal DM 935/2017 che hanno inciso su alcuni aspetti specifici prontamente criticati dal sistema universitario subito dopo l'emanazione del DM 987/2016.

Tutti coloro che operano, a vario titolo, nelle Università hanno la voglia, dimostrata recentemente in più occasioni, di promuovere il miglioramento continuo delle attività da essi svolte. Ciò è un elemento fondante del patrimonio culturale e operativo delle Università che cercano sempre di analizzare in maniera critica la situazione corrente al fine di identificare nuove strategie e nuovi progetti migliorativi dell'esistente.

Per fare ciò è necessario che siano rispettati almeno due elementi: da un lato, la chiarezza del quadro di contesto che non deve presentare margini di incertezza o mutare di continuo; dall'altro, la necessità di conoscere per tempo le eventuali novità in modo da condividerle adeguatamente all'interno del sistema e per mettere in atto tutto quanto opportuno perché siano realizzate nel migliore dei modi. Si chiede, in sostanza, chiarezza delle regole, condivisione delle stesse e ragionevolezza nella loro applicazione in quanto sia i *"controllori"* che i *"controllati"* devono remare nella stessa direzione, assicurando un reale miglioramento delle attività di didattica e di ricerca del sistema universitario nazionale.

**Principale  
normativa  
di riferimento**

[DPR 382/1980](#)  
[Legge 168/1989](#)  
[Legge 341/1990](#)  
[Legge 537/1993](#)  
[Legge 127/1997](#)  
[Legge 370/1999](#)  
[DM 509/1999](#)  
[DM 270/2004](#)  
[DM 15/2005](#)  
[DL 7/2005](#) convertito in [Legge 43/2005](#)  
[Legge 230/2005](#)  
[DL 262/2006](#) convertito in [Legge 286/2006](#)  
DDMM del 16 marzo 2007 ([determinazione delle classi di laurea universitarie e determinazione delle classi di laurea magistrali](#))  
[DM 362/2007](#)  
[DM 386/2007](#)  
[DM 544/2007](#)  
[DD 61/2008](#)  
[D.l. 87/2009](#)  
[DPR 76/2010](#)  
[DM 17/2010](#)  
[Legge 240/2010](#)  
[DM 139/2011](#)  
[D. lgs. 19/2012](#)  
[DM 47/2013](#)  
[DM 1059/2013](#)  
[DM 194/2015](#)  
[DM 168/2016](#)  
[DM 176/2016](#)  
[DM 635/2016](#)  
[DD 2844/2016](#)  
[DM 987/2016](#)  
[Legge 4/2017](#)  
[DM 60/2017](#)  
[DM 935/2017](#)  
[DM 196/2018](#)